

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 marzo 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21 gennaio 2015, n. 24.

Regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (15G00032) . Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Castronuovo di Sant'Andrea. (15A01619) Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Samone e nomina del commissario straordinario. (15A01620) Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Malcesine e nomina del commissario straordinario. (15A01621) Pag. 11


DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DECRETO 6 novembre 2014.
Disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. (15A01695) Pag. 12



Ministero dell'economia e delle finanze	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
<p>DECRETO 28 gennaio 2015.</p> <p>Criteri e modalità di concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati alle banche da Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (15A01740). <i>Pag.</i> 14</p>	<p>DECRETO 16 gennaio 2015.</p> <p>Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014. (15A01720). <i>Pag.</i> 44</p>
Ministero dell'interno	<p>DECRETO 12 febbraio 2015.</p> <p>Indicazione dei terreni della regione Campania da interdire alla produzione agroalimentare, da destinare esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero solo a determinate produzioni agroalimentari, nonché di quelli da sottoporre ad indagini dirette, con contestuale interdizione dalla commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. (15A01753) <i>Pag.</i> 54</p>
<p>DECRETO 16 febbraio 2015.</p> <p>Approvazione del modello di certificato relativo ai mutui contratti nel 2014, dai comuni, dalle province e dalle comunità montane, da ammettere a contributo erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 539. (15A01758) <i>Pag.</i> 16</p>	Ministero dello sviluppo economico
<p>DECRETO 27 febbraio 2015.</p> <p>Certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale per l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente. (15A01728) <i>Pag.</i> 23</p>	<p>DECRETO 16 gennaio 2015.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Ducale società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (15A01644) <i>Pag.</i> 114</p>
Ministero della salute	<p>DECRETO 20 gennaio 2015.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Masival consorzio cooperativo a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (15A01645). <i>Pag.</i> 114</p>
<p>DECRETO 16 gennaio 2015.</p> <p>Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva. (15A01704) <i>Pag.</i> 30</p>	<p>DECRETO 26 gennaio 2015.</p> <p>Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di facchinaggio S.c.a.r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (15A01642). <i>Pag.</i> 115</p>
<p>DECRETO 3 febbraio 2015.</p> <p>Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» per l'anno 2015. (15A01703) <i>Pag.</i> 40</p>	<p>DECRETO 12 febbraio 2015.</p> <p>Abrogazione del decreto 23 dicembre 1987 recante: «Approvazione dei contratti tipo (A/RT, B/RT, A/RTF, B/RTF) regolanti i rapporti fra le imprese armatoriali e le società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi da passeggeri e da carico e del contratto tipo per il settore diporto» e successive modificazioni. (15A01705) <i>Pag.</i> 116</p>
<p>DECRETO 17 febbraio 2015.</p> <p>Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Eco», in comune di Riardo e Rocchetta e Croce. (15A01721) <i>Pag.</i> 40</p>	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
<p>DECRETO 9 gennaio 2015.</p> <p>Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato. (Decreto 86986). (15A01706) <i>Pag.</i> 41</p>	



DECRETO 19 febbraio 2015.

Determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2015. (15A01730) *Pag.* 117

DECRETO 20 febbraio 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Ilvaform Spa, in Milano. (15A01697) .. *Pag.* 122

DECRETO 20 febbraio 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Taranto Energia Srl, in Milano. (15A01698) *Pag.* 122

DECRETO 20 febbraio 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Innse Cilindri Srl, in Milano. (15A01699) *Pag.* 123

DECRETO 20 febbraio 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Sanac Spa, in Milano. (15A01700) *Pag.* 124

DECRETO 20 febbraio 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Ilva Servizi Marittimi Spa, in Milano. (15A01701) *Pag.* 124

DECRETO 20 febbraio 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Societe' Lyonnaise De Deroulage S.A. (15A01702) *Pag.* 125

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia

Cessazione di notaio dall'esercizio per limite di età. (15A01739) *Pag.* 126

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gelliflox 50 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti». (15A01690) *Pag.* 126

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gelliflox 100 mg/ml. Soluzione iniettabile per bovini e suini». (15A01691) *Pag.* 126

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin 222/444,7 mg/g polvere per uso in acqua da bere per suini e polli». (15A01692) *Pag.* 127

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Foltropin». (15A01693) *Pag.* 127

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetmedin vet. compresse appetibili per cani». (15A01694) *Pag.* 128


SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8

Ministero dell'interno

DECRETO 26 febbraio 2015.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente a 563,4 milioni di euro, per l'anno 2015. (15A01737)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2015, n. 24.

Regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui sono individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1998, n. 514 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei termini, non superiori a novanta giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 664 del 2014, espresso nell'Adunanza del 17 aprile 2014;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi*

1. I termini non superiori a novanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, per quanto di ragione, le tabelle allegate al decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 514, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini fino a novanta giorni dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute di cui al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 gennaio 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
DELRIO

Il Ministro della salute
LORENZIN

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*
MADIA

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 737




TAB. A

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a 90 giorni, in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

N.	DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI	TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
1	Direzione generale della prevenzione sanitaria	Rilascio del nulla osta sanitario per le merci in importazione	60
2	Direzione generale della prevenzione sanitaria	Rilascio di deroghe uso tensioattivi nei detersivi	60
3	Direzione generale della prevenzione sanitaria	Rilascio dei certificati di idoneità psico-fisica al lavoro o alla conduzione di automobili o natanti	60
4	Direzione generale della prevenzione sanitaria	Liquidazione missioni personale esterno	90
5	Direzione generale della prevenzione sanitaria	Omologazione dei regolamenti di polizia mortuaria (art. 345, comma 3, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265)	60
6	Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	Approvazione deliberazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) concernenti i piani triennali di attività	90
7	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali	Procedura relativa a conferimento di incarichi individuali di studi, indagini e ricerche ad esperti da parte dei Ministri in materia di organizzazione e gestione sanitaria, di droghe, alcol e tabacco, nonché per quelli eseguiti dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dagli altri istituti scientifici nell'interesse dei servizi veterinari e per l'impostazione dei piani di zooprofilassi	70
8	Direzione Generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali	Procedimento per la concessione di sovvenzioni e contributi ad enti pubblici e privati in materia di informazione e comunicazione da parte della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali ai sensi dell'Art. 12 della L. 241/1990	70
9	Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	Autorizzazione alla detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope per la ricerca scientifica e sperimentazione (D.P.R. 309/1990, art. 49).	90
10	Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	Registrazione dei fabbricanti di dispositivi su misura - D.Lgs. 46/1997, Art. 11, comma 7. D.Lgs. 507/1992, Art. 7-bis, comma 1.	60
11	Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	Liquidazione delle somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati	30
12	Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	Liquidazione delle somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni	30
13	Direzione generale della programmazione sanitaria	Risposte a quesiti ed istanze delle Amministrazioni, enti e cittadini inerenti l'attività di indirizzo e coordinamento	90



14	Direzione generale della programmazione sanitaria	Procedimento relativo alla predisposizione dei decreti di comando speciale disposti dal Ministro (art. 5 D.P.R. 791/1982)	90
15	Direzione generale della programmazione sanitaria	Procedimento relativo alla gestione del capitolo di spesa 2411 (Accordi di collaborazione e contratti afferenti il Siveas)	60
16	Direzione generale della programmazione sanitaria	Procedimento relativo alla gestione del capitolo di spesa 2133 (Accordi di collaborazione e contratti per le attività di programmazione e controllo in materia di pianificazione nazionale)	60
17	Direzione generale della programmazione sanitaria	Procedura relativa alla gestione amministrativa del personale in posizione di comando. Comunicazione alle Amministrazioni di appartenenza dei dati per la gestione del rapporto di lavoro	45
18	Direzione generale della programmazione sanitaria	Procedimento relativo al rimborso degli oneri del personale comandato alle Amministrazioni di appartenenza (L. 833/1978)	90
19	Direzione generale della programmazione sanitaria	Risposte a quesiti ed istanze di Amministrazioni, enti e cittadini inerenti i livelli essenziali di assistenza	60
20	Direzione generale della programmazione sanitaria	Rilascio attestazione dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi sanitari Integrativi (D.M. 31 marzo 2008 e D.M. 27 ottobre 2009)	90
21	Direzione generale della programmazione sanitaria	Risposte a quesiti e richieste di elaborazione dati inerenti l'attività ospedaliera da parte di Uffici, Amministrazioni e Enti	60
22	Direzione generale della programmazione sanitaria	Decreto di approvazione contratto per assistenza sanitaria con istituzione estera pubblica o privata	60
23	Direzione generale della programmazione sanitaria	Rimborso spese sanitarie sostenute all'estero dai lavoratori di diritto italiano ex L. 147/2013	90
24	Direzione generale della programmazione sanitaria	Rimborso alle Asl tramite le regioni delle spese delle prestazioni erogate al cittadino straniero	60
25	Direzione generale della programmazione sanitaria	Procedura relativa all'ammissione al finanziamento degli interventi di cui al programma straordinario di investimenti in sanità	70
26	Direzione generale della programmazione sanitaria	Procedura relativa alla rimodulazione degli interventi di cui al programma straordinario di investimenti in sanità	60
27	Direzione generale della prevenzione sanitaria	Rimborsi al personale navigante per spese di assistenza sanitaria sostenute in Italia	80
28	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN	Decreti riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero (D. Lgs. 112/1998)	60
29	Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN	Riconoscimento attività medica all'estero (D.M. 430/1988)	60
30	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	Autorizzazione, previo parere della Regione Sardegna, all'esportazione di carni suine fresche e prodotti a base di carne al di fuori della Regione Sardegna	40



31	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	Autorizzazione alla pubblicità di medicinali veterinari	45
32	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	Autorizzazione per progetto di ricerca con l'impiego di animali ai fini sperimentali	60
33	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	Autorizzazione ministeriale per progetto di ricerca con l'impiego di animali ai fini sperimentali (senza anestesia)	60
34	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	Autorizzazione stabilimenti utilizzatori degli animali nella sperimentazione	80
35	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	Riconoscimento associazioni affidatarie di animali oggetto di confisca o sequestro	45
36	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	Valutazione della procedura sperimentale con utilizzo di animali in casi diversi da quelli contemplati dagli Artt. 8 e 9 del D.Lgs. 116/1992	60
37	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	Riconoscimento degli operatori che producono additivi	60
38	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	Autorizzazione alla produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi per la vendita o conto terzi (D.Lgs. n. 90/1993, Art. 4 e D.M. 16 novembre 1993, Art.1)	90
39	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	Autorizzazione alla produzione di mangimi medicati per esclusivo uso aziendale (D.Lgs. 90/1993, Art. 4 e D.M. 16 novembre 1993, Art.2)	90
40	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	Riconoscimento da parte del Ministero della Salute all'utilizzo di prodotti intermedi (D.Lgs. 90/1993 - Art. 10 e D.M. 16 novembre 1993 - Art.6)	90
41	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	Valutazione dei manuali di corretta prassi operativa - Reg. CE 852/2004 Linee Guida Applicative reg. CE 852/2004	90
42	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	Valutazione domande ed inserimento in un elenco ufficiale di stabilimenti di paesi terzi ai fini dell'importazione di alimenti surgelati (Art. 10 - D.Lgs 110/1992)	90
43	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	Rilascio riconoscimento condizionato Navi Officina e Navi frigorifero (Art. 48, L. 96/2010 - legge comunitaria 2009 -)	90
44	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	Rilascio riconoscimento definitivo Navi Officina e Navi frigorifero (Art. 48, L. 96/2010 - legge comunitaria 2009 -)	90
45	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	Variazioni amministrative di autorizzazioni - D.P.R. 290/2001, art. 12, comma 7, come modificato dal D.P.R. 55/2012	60
46	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	Autorizzazione prodotti uguali: ad altri già autorizzati - D.P.R. 290/2001, Art. 10, comma 3, come modificato dal D.P.R. 55/2012	60
47	Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	Autorizzazione alla immissione in commercio di caoaddivanti uguali - Art. 16 D.P.R. 290/2001 come modificato dal D.P.R. 55/2012	90



48	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Liquidazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale	30
49	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Gestione del collocamento vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata (L. 407/1998 e D.Lgs. 165/2001)	60
50	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Mobilità volontaria esterna (Art. 30, D.Lgs. 165/2001 e D.P.C.M. 13 aprile 1994)	90
51	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Aspettativa per svolgimento incarico presso altra P.A. (Art. 18, comma 5-bis, D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 502/1992)	60
52	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Inserimento nuove posizioni stipendiali al sistema SPT	45
53	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Inserimento nel sistema SPT delle variazioni stipendiali nei confronti del personale gestito dall'Amministrazione centrale	45
54	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Notifica alle DPT delle comunicazioni relative al personale degli uffici periferici gestiti con ruoli di spesa fissa	60
55	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Rimborso competenze personale comandato presso altre amministrazioni	30
56	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Liquidazione equo indennizzo e spese di cura	30
57	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Ricongiunzione servizi con iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) ai fini del trattamento di pensione e con iscrizione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) ai fini previdenziali (L. 29/1979, D.P.R. 1092/1973 e L. 523/1954)	90
58	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Ricongiunzione ai fini di pensione dei servizi resi presso amministrazioni pubbliche (L. 322/1958, L. 881/1982 e L. 1368/1965)	90
59	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Trattamento di quiescenza in luogo di pensione con costituzione posizione assicurativa Inps	90
60	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Ordinazione quantitativi buoni pasto	45
61	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Rimborso oneri spese per visite mediche di controllo	30
62	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Rimborsi spese, gettoni di presenza ai componenti consigli, comitati e commissioni	60
63	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Riscatto ai fini di pensione dei periodi di studi universitari e post-laurea	60
64	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Trattamento di quiescenza in luogo di pensione con costituzione posizione assicurativa Cpdel	60



65	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Restituzione somme indebitamente versate in Tesoreria (R.D. 2440/1923)	30
66	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Liquidazione sussidi (L. 249/1968)	90
67	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Rimborsi competenze relative al personale comandato da altre amministrazioni (D.Lgs. 165/2001; art. 6 della L. 302/1984 e L. 852/1978)	30
68	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Liquidazione compenso previsto dall'art. 7, L. 362/99	30
69	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Liquidazione indennità di diretta collaborazione (D.Lgs. 300/1999; D.P.R. 208/2003)	30
70	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Liquidazione pensioni dirette, indirette, di reversibilità, ordinarie, privilegiate, ad onere ripartito (D.P.R. 1092/1973)	90
71	Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	Liquidazione spese di missione al personale dipendente ed al nucleo NAS (L. 836/1973)	30

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e successive modificazioni reca:

«Art. 17. (Regolamenti) — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Per il testo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), si veda nelle note all'art. 2.

— L'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) reca:

«Art. 7. (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento). — 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Conclusione del procedimento). — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.



2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale);

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). — 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni);

d) il comma 5 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.»

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)».

— L'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 reca:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di



direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronuncerà entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

— La legge 13 novembre 2009, n. 172 reca: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

— Il decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1998, n. 514 concerne: «Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero della sanità.»

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 reca: «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 concerne: «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute».

— Il decreto ministeriale 12 settembre 2003 reca: «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale» e successive modificazioni.

— L'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute) reca:

«Art. 19. (Disposizioni transitorie e finali). — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute, è abrogato.

2. Le strutture organizzative previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2011 sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Fino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 17, e alla definizione delle relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali, individuati con provvedimento del Ministro in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.

4. In relazione al nuovo assetto organizzativo definito con i decreti di cui all'articolo 17, comma 1, con successivo provvedimento del Ministro saranno individuati, ai sensi dell'articolo 15 del decreto



legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni gli incarichi di direzione di struttura semplice, di natura professionale e le funzioni ispettive, di verifica e di controllo conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute.

5. Fino all'adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, all'assetto organizzativo di cui al presente decreto, il segretario generale, o un suo delegato, sostituisce i capi dipartimento nella composizione degli organismi collegiali ivi previsti. I riferimenti contenuti nella normativa vigente ai dipartimenti e alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza.

6. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»

— Il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 reca: “Disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute”.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 514, modificato dal presente decreto, vedasi nelle note alle premesse.

— Gli articoli 2 e 4 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 recano:

«Art. 2. (*Conclusioni del procedimento*). — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.


9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.»

«Art. 4. (*Unità organizzativa responsabile del procedimento*). — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.»

15G00032



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Castronuovo di Sant'Andrea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza);

Considerato altresì che, in data 8 gennaio 2015, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Il consiglio comunale di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Sandrino Salvatore Berardone.

Il citato amministratore, in data 8 gennaio 2015, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castronuovo di Sant'Andrea (Potenza).

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Samone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Samone (Torino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 23 gennaio 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Samone (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Paolo Accardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

ALFANO, Ministro dell'interno



ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Samone (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Paolo Andrea Emilio Giordano.

Il citato amministratore, in data 23 gennaio 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 febbraio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Samone (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Paolo Accardi.

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01620

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Malcesine e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Malcesine (Verona);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da quattro consiglieri su sette assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Malcesine (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Anna Grazia Giannuzzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Malcesine (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sette consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 febbraio 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 febbraio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.


Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Malcesine (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottoressa Anna Grazia Giannuzzi.

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01621



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 6 novembre 2014.

Disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'art. 1 della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 21-*bis* dell'art. 11, come inserito dall'art. 5, comma 1, lettera *g*), del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresì, i contenuti e le modalità di attuazione delle forme organizzative speciali contemplate dall'art. 11, comma 21-*bis*, del decreto-legge

8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, di seguito denominato «decreto-legge».

Art. 2.

Presupposti e requisiti

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo riconosce, con proprio decreto, la qualifica di «Fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i requisiti di cui all'art. 11, comma 21-*bis*, del decreto-legge.

2. I presupposti e i requisiti consistono:

a) nella evidente peculiarità in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificità della fondazione nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;

b) nella funzione e rilevanza internazionale, desunta dall'accertata capacità della fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attività lirico-sinfonica in ambito internazionale;

c) nella eccezionale capacità produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati nel rispetto dell'art. 11, comma 18, del decreto-legge;

d) nei rilevanti ricavi propri provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell'ammontare del contributo statale;

e) nel significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al patrimonio, da parte di soggetti privati, nonché dalla capacità di attrarre, nell'ultimo triennio, sponsor privati;


f) nel conseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, che non deve derivare da operazioni di rivalutazioni del patrimonio, per i tre esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale.

3. Il riconoscimento di cui al presente decreto non può intervenire nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche per le quali sia stato approvato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge, se non a seguito della approvazione del bilancio di esercizio dell'ultimo anno del triennio di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge.

Art. 3.

Procedimento per il riconoscimento delle forme organizzative speciali

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 2 presentano, in prima applicazione entro trenta giorni dalla data di pub-



blicazione del presente decreto, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita istanza per ottenere il riconoscimento della forma organizzativa speciale. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento, formula una motivata proposta di accoglimento dell'istanza medesima oppure comunica i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro i successivi quarantacinque giorni, ed in prima applicazione entro il 31 ottobre 2014, provvede con proprio decreto motivatamente sull'istanza di riconoscimento. Il riconoscimento delle fondazioni dotate di forma organizzativa speciale è aggiornato triennialmente, anche nei confronti delle fondazioni già riconosciute, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

2. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, la Direzione generale competente comunica l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di revoca o di conferma del riconoscimento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, all'esito del procedimento, può altresì assegnare alla fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali.

3. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di riconoscimento, la fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

4. In sede di prima applicazione, le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti, contestualmente all'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai fini dell'approvazione, lo statuto adeguato ai sensi dell'art. 4. In tal caso, ricorrendone i presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si provvede all'approvazione dello statuto contestualmente al riconoscimento della forma organizzativa speciale.

Art. 4.

Adeguamento degli statuti delle fondazioni dotate di forme organizzative speciali

1. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del presente decreto e, in prima applicazione, entro il 31 dicembre 2014.

2. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall'organo della fondazione a ciò deputato, prevede:

a) organi di amministrazione e di controllo quali previsti dall'art. 11, comma 15, del decreto-legge, anche in deroga alla lettera a), numeri 2) e 3), del medesimo comma 15. Negli organi di indirizzo sono comunque rappresentati i soci fondatori di diritto;

b) la partecipazione dei soci fondatori privati in deroga alla lettera a), numeri 2) e 3), e b) del comma 15 dell'art. 11 del decreto-legge, ma comunque in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione;

c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalità culturali dell'ente.

Art. 5.

Prerogative

1. L'assegnazione del contributo statale a favore della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale, purché non rientrante nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge, è determinata dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per la musica, in considerazione della attività realizzata nel triennio precedente l'assegnazione e sulla base dei programmi di attività del triennio successivo corredati dei relativi budget preventivi, in ragione di una percentuale stabilita con valenza triennale, a decorrere, in prima applicazione, dall'esercizio 2015, e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto in caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti. I programmi di attività sono sottoposti a verifica successiva del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattività della fondazione, il Direttore generale dispone la revoca del contributo assegnato. L'accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale. È, comunque, fatto salvo quanto previsto dall'art. 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. È fatta salva la facoltà della Direzione generale di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

3. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale contratta con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro è demandata all'autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economica-finan-



ziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per più di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento. In mancanza di accordo protrattasi per più di un anno si procede alla revoca del riconoscimento.

Art. 6.

Alta vigilanza ministeriale

1. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'alta vigilanza si estrinseca:

a) nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) nell'approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte dalla fondazione;

c) nell'esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

d) nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari;

e) nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

f) nello svolgimento delle funzioni indicate all'art. 3 del presente decreto in caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2014

*Il Ministro dei beni
e delle attività culturali
e del turismo*
FRANCESCHINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e
Min. lavoro, foglio n. 219

15A01695

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 2015.

Criteri e modalità di concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti accordati alle banche da Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il quale tra l'altro stabilisce quanto segue:

«Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi: *a)* la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito di imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ...» (comma 1, lett. *a)*;

«Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera *a)* del comma 1, le banche operanti nei territori di cui all'art. 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni con imputazione all'unità previ-



sionale di base [3.2.4.2] garanzie dello Stato, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» (comma 3);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2009, emanato ai sensi del comma 3 del citato art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Criteri e modalità di concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti finalizzati alla ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ovvero all'acquisto di immobili sostitutivi»;

Visto il comma 3-bis del citato art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, introdotto dall'art. 4, comma 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale stabilisce quanto segue:

«I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed il conferimento dei poteri di Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Vista la convenzione, con i relativi allegati, stipulata in data 31 luglio 2009, come successivamente modificata, da ultimo in data 2 settembre 2010, tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis del citato art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, introdotto dall'art. 4, comma 8-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, alla fissazione dei criteri e delle modalità di operatività della garanzia dello Stato ivi prevista;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti accordati alle banche da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, finalizzati alla concessione di finanziamenti agevolati destinati alla ricostruzione o riparazione, anche mediante miglioramento sismico, di immobili adibiti ad abitazione principale distrutta, dichiarata inagibile o danneggiata, ovvero all'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti dalla garanzia dello Stato di cui all'art. 3, comma 3-bis, dello stesso decreto-legge n. 39 del 2009.

2. La garanzia dello Stato è incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta.

3. La garanzia dello Stato è concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento.

4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformità ai contratti tipo allegati alla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.

Art. 2.

1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui all'art. 1 sono trasmesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano la garanzia dello Stato di cui al presente decreto.



3. Le modalità di intervento della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2015

Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev.
n. 358

15A01740

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 febbraio 2015.

Approvazione del modello di certificato relativo ai mutui contratti nel 2014, dai comuni, dalle province e dalle comunità montane, da ammettere a contributo erariale ai sensi dell'articolo 5-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 539.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 46-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46-bis, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-bis, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interessi del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Considerato, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41/1995, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio, per quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2014;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo possono essere acquisiti direttamente dagli Istituti attraverso procedure informatiche;

Ritenuto di disciplinare, con il presente decreto, contenuti e modalità di trasmissione dei certificati relativi alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2014 dagli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello di certificato che fa parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2014 dagli enti locali, come previsto dall'art. 46-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.


Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2015

Il capo dipartimento
BELGIORNO

Il ragioniere generale dello Stato
FRANCO



FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2014

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

		DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> C	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			<input type="checkbox"/> AP		
TIPO	<input type="text" value="FRONT"/>		<input type="checkbox"/> CM		
					<u>VALORI ESPRESSI IN EURO</u>

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Sig.)	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 80px; height: 80px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> BOLLO DELL'ENTE </div>
--	---

LUOGO _____ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI Rate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da a , con esclusione di quelli di cui ai nn. e delle quote parti di cui ai nn.

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE (Sig.)	IL PREFETTO (Sig.)
--	-----------------------------

FINLOC



FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2014 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.	<input type="text"/>	<input type="text"/> C	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/> AP		<input type="text"/>
TIPO	<input type="text"/> MS1	<input type="text"/> CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE				
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1	CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27
d) OGGETTO DEL MUTUO				CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE				
a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DESCRIZIONE				
a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FINLOC



FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2014 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> C	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TIPO <input type="text"/>		<input type="text"/> AP		
<input type="text"/> MS2		<input type="text"/> CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE				
a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1	2	21	24
b)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	3	4	25	26
c)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	6	7	8	27
DESCRIZIONE				
a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1	2	21	24
b)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	3	4	25	26
c)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	6	7	8	27
DESCRIZIONE				
a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	1	2	21	24
b)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	3	4	25	26
c)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	6	7	8	27
	6	7	8	30

FINLOC



FINLOC


MUTUI CONTRATTI NEL 2014 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(MUTUI PLURIMI E DETTAGLIO)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.	<input type="text"/>	<input type="text"/> C	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TIPO	<input type="text"/> MP1	<input type="text"/> AP		<input type="text"/>
		<input type="text"/> CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE				
a)	<input type="text"/> 1	<input type="text"/> 2	<input type="text"/> 21	
b)	<input type="text"/> 3 9999	<input type="text"/> 4		
c)	<input type="text"/> 6	<input type="text"/> 7	<input type="text"/> 8	
QUOTA	<input type="text"/> 1		<input type="text"/> 21	<input type="text"/> 24
	<input type="text"/> 3		<input type="text"/> 25	<input type="text"/> 26
			<input type="text"/> 27	<input type="text"/> 30
QUOTA	<input type="text"/> 1		<input type="text"/> 21	<input type="text"/> 24
	<input type="text"/> 3		<input type="text"/> 25	<input type="text"/> 26
			<input type="text"/> 27	<input type="text"/> 30
d)			<input type="text"/> 27	<input type="text"/> 30

FINLOC




FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2014 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(DETTAGLIO MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.	<input type="text"/>	<input type="text"/> C	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/> AP		<input type="text"/>
TIPO		<input type="text"/> CM		<input type="text"/>
				<u>VALORI ESPRESSI IN EURO</u>

QUOTA	1	21	24
	3	25	26
	d)	27	30
QUOTA	1	21	24
	3	25	26
	d)	27	30
QUOTA	1	21	24
	3	25	26
	d)	27	30

FINLOC



FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2014
RIEPILOGO TOTALI

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> C	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TIPO	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> AP		
		<input type="checkbox"/> CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC



DECRETO 27 febbraio 2015.

Certificazione relativa alla richiesta del contributo erariale per l'aspettativa sindacale concessa al personale dipendente.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle I.P.A.B (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8 relativa alla "Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane";

Ritenuto che Città metropolitane e liberi Consorzi comunali debbano essere considerati tra gli enti assegnatari del contributo erariale di cui al predetto art. 1-*bis* del decreto-legge n. 599 del 1996;

Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di Federalismo Fiscale;

Visto il documento approvato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Coppaff) nella seduta del 22 febbraio 2012 dal quale si evince che il contributo per aspettativa sindacale viene individuato come trasferimento non fiscalizzato;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di ridefinire il modello di certificazione e le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono compilare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Spesa ammissibile al rimborso

L'espressione "aspettativa per motivi sindacali" utilizzata dal legislatore deve intendersi riferita all'istituto del "distacco sindacale", pertanto solo gli Enti, di cui all'art. 2, che hanno sostenuto, nell'anno 2014, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione del modello.



Art. 2.

Modello di certificazione e soggetti destinatari

1. È approvato il modello di certificazione informatizzato, distinto per tipo di Ente, con il quale i comuni, le province, le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali, le comunità montane e le I.P.A.B (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, certificano le spese sostenute per il personale cui è stata concessa, nell'anno 2014, l'aspettativa per motivi sindacali-*rectius* distacco per motivi sindacali.

2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio giacente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale.

3. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino alle ore 14:00 del 1° giugno 2015.

Art. 3.

Modalità, termini e specifiche di trasmissione

1. La certificazione delle spese sostenute nell'anno 2014 per il personale cui all'art. 2, deve essere trasmessa al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 1° giugno 2015, a pena di decadenza.

2. Per la validità della comunicazione, la certificazione deve essere debitamente sottoscritta, mediante apposizione di firma digitale, dal segretario dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'Organo di revisione contabile (almeno due, oppure una unica sottoscrizione per gli organi composti da un solo membro), debitamente e preventivamente censiti nell'Area Certificati del sito web della Direzione centrale della Finanza Locale del Ministero dell'interno.

3. Il modello informatizzato potrà avere una veste grafica leggermente difforme dall'allegato cartaceo al presente decreto, senza tuttavia alterarne il contenuto.

4. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del rimborso degli oneri sostenuti nell'anno 2014 per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali-*rectius* distacco per motivi sindacali.

5. Le firme digitali dell'Organo di revisione contabile devono essere pari almeno alla maggioranza dei componenti, in particolare devono spuntare l'apposita casella:

- i comuni che hanno un solo revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sue successive modificazioni;

- le I.P.A.B (ora A.S.P.), il cui Organo di revisione contabile sia costituito da un solo componente.

6. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del rimborso degli oneri in argomento.

7. È data facoltà agli Enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2015

Il direttore centrale: VERDE



ALLEGATO



DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
 DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
 Area II Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali
 Trasferimenti speciali



MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Amministrazione Provinciale /
 Libero Consorzio Comunale di

(Prov.) Codice Ente

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n.8 relativa alla "Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 27 febbraio 2015 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2015 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2014 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

Notizie sul Personale		Trattamento Economico Lordo Annuo	Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ...	Importo del contributo richiesto
Cognome, Nome	Data di Nascita	(Comprensivo degli oneri a carico dell'Ente)		

Il Responsabile finanziario

Il Segretario

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile





DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Area II Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali
Trasferimenti speciali



MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Città metropolitana di

 (Prov.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Visto l'articolo I bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle I.P.A.B. (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 27 febbraio 2015 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2015 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2014 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

Notizie sul Personale		Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell'Ente)	Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ...	Importo del contributo richiesto
Cognome, Nome	Data di Nascita			

Il Responsabile finanziario

Il Segretario

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile





DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Arca II Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali
Trasferimenti speciali



MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE

Comune di _____

(Prov. _____)

Codice Ente

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle I.P.A.B. (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 27 febbraio 2015 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2015 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2014 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

Notizie sul Personale		Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell'Ente)	Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ...	Importo del contributo richiesto
Cognome, Nome	Data di Nascita			

selezionare la casella a sinistra se l'ente, in merito alle firme da parte dei componenti dell'Organo di revisione, rientra nella casistica prevista dall'articolo 234, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 luglio 2000 n. 267 e sue successive modificazioni

Il Responsabile finanziario

Il Segretario Comunale

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile





DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
 DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
 Area II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali
 Trasferimenti speciali



MODELLO A

**CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ERARIALE
 PER L'ASPETTATIVA SINDACALE CONCESSA AL PERSONALE DIPENDENTE**

I.P.A.B. /A.S.P. di

(Prov.)

Codice Ente

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 27 febbraio 2015 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2015 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2014 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

€ 0,00 così suddiviso:

Notizie sul Personale		Trattamento Economico Lordo Annuo (Comprensivo degli oneri a carico dell'Ente)	Periodo dell'anno a cui si riferisce la richiesta dal giorno ... al giorno ...	Importo del contributo richiesto
Cognome, Nome	Data di Nasita			

selezionare la casella a sinistra se l'Organo di revisione contabile dell'ente è costituito da un unico membro

Il Presidente

Il Direttore

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile

l'Organo di revisione contabile



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 gennaio 2015.

Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva.**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE” e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera f-bis), secondo periodo, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 42, recante “Attuazione dell’art. 1, paragrafi 1, 5 e 12 della direttiva 2012/26/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto riguarda la farmacovigilanza”;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante “Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umane, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane”;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e di cellule”;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del 13 novembre 2007, del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 e in particolare l’art. 28;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, recante “Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, recante “Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992”;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, recante “Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in

materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”;

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 2001, recante “Disposizioni da applicare in caso di rinvenimento di medicinali con difetti o contenenti corpi estranei”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 maggio 2003, recante “Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, e successive modifiche, recante “Utilizzazione di medicinali per terapia genica e per terapia cellulare somatica al di fuori di sperimentazioni cliniche e norme transitorie per la produzione di detti medicinali”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2007, n. 57;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 24 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2008, n. 303, che ha prorogato fino all’entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell’ultimo comma dell’art. 3 della direttiva 2001/83/CE, come modificato dall’art. 28, numero 2), del richiamato regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1394 del 2007, le disposizioni del citato decreto ministeriale 5 dicembre 2006, sulla produzione di medicinali per terapia genica e terapia cellulare somatica da usare esclusivamente per le finalità di cui all’art. 1, commi 2 e 4 dello stesso decreto;


Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2010, n. 160, recante “Attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate”, che definisce i medicinali di terapia genica e i medicinali di terapia cellulare somatica;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2013, recante “Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilità di soggetti interessati”;

Vista le determinazioni del direttore generale dell’AIFA 21 giugno 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 2007, n. 151, e 6 agosto 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 agosto 2007, n. 188;

Visto il documento del Garante per la protezione dei dati personali recante “Linee guida per i trattamenti di dati personali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali”, adottato in data 24 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2008, n. 190;

Sentita l’Agenzia italiana del farmaco;



Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le specifiche tecniche per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per la produzione e l'utilizzazione di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.

2. Per "medicinali per terapie avanzate" si intendono i medicinali come definiti nell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, e richiamati nell'allegato 1, parte IV, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituito dall'allegato del decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2010, n. 160.

3. Ai fini del presente decreto, per "preparazione su base non ripetitiva" si intende la preparazione non routinaria realizzata, anche per un ciclo di somministrazioni, conformemente agli specifici requisiti di qualità previsti dai successivi articoli 2 e 4, da utilizzare esclusivamente in un ospedale pubblico, clinica universitaria o istituto di ricovero e cura a carattere scientifico siti nel territorio nazionale, sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente.

4. Il presente decreto non disciplina l'impiego terapeutico di medicinali per terapie avanzate sottoposti a sperimentazione clinica, che resta consentito alle condizioni previste dal decreto ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173, del 28 luglio 2003, e successive modificazioni.

5. Per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, quali materiale di partenza dei medicinali per terapie avanzate si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 e del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 16.

Art. 2.

Autorizzazione alla produzione di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva

1. L'autorizzazione alla produzione di medicinali per terapie avanzate su base non ripetitiva è rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco (di seguito AIFA) alla struttura che produce, esclusivamente sul territorio nazionale, lo specifico medicinale per terapie avanzate previa presentazione dei seguenti documenti:

a) domanda contenente gli elementi di cui agli allegati 1 e 2;

b) dossier del Medicinale per Terapia Avanzata (di seguito indicato come DMTA) contenente le informazioni specificate nell'allegato 1;

c) copia della ricevuta di avvenuto versamento corrispondente al 50% della tariffa "Attivazione di officine di medicinali e di omeopatici" prevista nell'allegato 1, parte 2 "Autorizzazione officine", del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2013, recante "Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilità di soggetti interessati".

2. La documentazione di cui al comma 1 è valutata dall'AIFA entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazioni documentali fino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Se la valutazione della documentazione ha esito favorevole l'AIFA, entro i successivi sessanta giorni, verifica, se del caso mediante sopralluogo ispettivo, la conformità della struttura, dei processi e delle procedure ai principi delle norme europee di buona fabbricazione dei medicinali.

3. L'autorizzazione alla produzione è rilasciata all'esito positivo della procedura di cui al comma 2. Il richiedente è tenuto a notificare all'AIFA eventuali modifiche rilevanti relative al sito produttivo o al DMTA.

4. La struttura in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'autorizzazione GMP alla produzione di un medicinale per terapie avanzate, è esentata dal richiedere all'AIFA il rilascio di un'ulteriore autorizzazione alla produzione ai sensi dei commi 1, 2 e 3, purché il prodotto finale sia ottenuto mediante lo stesso processo produttivo e con analoghi requisiti di qualità. In tale caso, la produzione può essere avviata, per singoli pazienti, previa presentazione all'AIFA del DMTA di cui al comma 1, lettera b).

5. Resta fermo che i medicinali per terapie avanzate a uso non ripetitivo devono essere prodotti in conformità ai principi delle norme europee di buona fabbricazione dei medicinali.

6. I prodotti medicinali per terapie avanzate autorizzati devono essere confezionati in conformità ai requisiti definiti per i prodotti medicinali. Il materiale di confezionamento deve recare le etichette in conformità ai requisiti definiti nell'Allegato III del Regolamento n. 1394/2007/CE.

7. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono a carico del richiedente le spese sostenute per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione e per l'ispezione al sito produttivo, di cui al presente articolo.

Art. 3.

Autorizzazione all'utilizzazione di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva

1. I medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva possono essere impiegati esclusivamente negli IRCCS, nelle aziende di cui all'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, nonché nelle aziende e pre-



sidi ospedalieri di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su singoli pazienti, in mancanza di valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute.

2. L'autorizzazione all'impiego del medicinale è rilasciata dall'AIFA, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439. La Commissione può essere a tal fine integrata da esperti in campo biologico e clinico, di volta in volta scelti dal Presidente della Commissione sulla base di profili tecnici di prevalente rilevanza e può convocare un esperto indicato dalla struttura sanitaria richiedente l'autorizzazione. La partecipazione degli esperti ai lavori della Commissione è a titolo gratuito. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della domanda da parte del rappresentante legale della struttura sanitaria ove sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla produzione di cui all'art. 2, ovvero entro il termine di cui all'art. 2, comma 2, qualora la domanda di autorizzazione all'utilizzazione sia presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione alla produzione. In caso di richiesta di integrazioni documentali il predetto termine è sospeso fino al ricevimento della documentazione integrativa.

3. La domanda di autorizzazione, da inviare all'AIFA, deve essere corredata da copia del DMTA, dal protocollo di trattamento proposto, dal parere favorevole del comitato etico, esclusivamente per i profili di competenza, e da documentazione idonea a consentire una congrua valutazione del rapporto tra i rischi prevedibili e i benefici ipotizzabili del trattamento proposto. In particolare, devono essere riportati tutti i dati di sicurezza ed efficacia provenienti da sperimentazioni cliniche eventualmente disponibili e il fondamento razionale del trattamento proposto, con specifico riferimento alle caratteristiche biologiche delle popolazioni cellulari impiegate, al meccanismo d'azione ipotizzato e alla congruità della via di somministrazione in relazione alla eziologia, patogenesi e storia naturale della patologia per la quale è richiesto l'impiego del medicinale.

4. Per l'utilizzazione di un medicinale con indicazione diversa da quella già autorizzata è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

Obblighi del produttore

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per terapie avanzate ai sensi del presente decreto comporta il rispetto dei seguenti obblighi a carico del produttore:

- a) preparare il medicinale per terapie avanzate in conformità all'autorizzazione rilasciata da parte dell'AIFA;
- b) utilizzare per la produzione del medicinale per terapie avanzate materiali di partenza conformi alle normative di qualità e sicurezza vigenti in materia;

c) assicurare i requisiti di tracciabilità del prodotto e del paziente trattato per un periodo di trenta anni, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento 1394/2007/CE;

d) fornire i medicinali prodotti in accordo con l'autorizzazione solo a fronte di una prescrizione medica individuale per impieghi clinici come indicato al precedente art. 1, comma 3, destinati a un determinato paziente, previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3;

e) segnalare all'AIFA immediatamente ogni difetto grave e entro quindici giorni ogni altro difetto, attraverso la persona qualificata responsabile del rilascio del prodotto o il responsabile dell'assicurazione della qualità designato o il responsabile di farmacovigilanza, utilizzando il modello A allegato al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2001, n. 55. Per difetto grave si intende ogni incidente o errore di fabbricazione del prodotto. Tutti i difetti gravi e non gravi sono riportati nel rapporto annuale di produzione;

f) segnalare all'AIFA attraverso il responsabile di farmacovigilanza della struttura ogni evento avverso, compresa l'assenza di efficacia, correlato alla somministrazione del prodotto, tramite l'apposita scheda di segnalazione eventi avversi terapie avanzate costituente l'allegato 3 al presente decreto. Qualora l'evento sia correlato ad un incidente o errore di fabbricazione il responsabile di farmacovigilanza acquisisce anche il parere e la documentazione predisposta e inviata dalla persona qualificata o responsabile dell'assicurazione della qualità di cui alla lettera e);


g) comunicare all'AIFA, entro il mese di gennaio di ogni anno, il numero dei lotti di ciascun medicinale per terapie avanzate prodotto ai sensi del presente decreto nell'anno precedente.

Art. 5.

Obblighi del medico prescrittore e del medico utilizzatore

1. La prescrizione e il trattamento con il medicinale comportano, oltre alla responsabilità professionale, il rispetto dei seguenti obblighi a carico del medico:

- a) prescrivere e utilizzare medicinali per terapie avanzate fabbricati in strutture autorizzate dall'AIFA;
- b) impiegare il medicinale conformemente a quanto previsto dagli articoli 2 e 3;
- c) somministrare il medicinale solo dopo il rilascio del consenso informato del paziente da trattare o del suo tutore;
- d) somministrare il medicinale nel rispetto dei principi della buona pratica clinica e secondo il protocollo approvato dal Comitato etico;
- e) assicurare i requisiti di tracciabilità del prodotto e del paziente trattato per un periodo di trenta anni, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento n. 1394/2007/CE;
- f) segnalare all'AIFA ogni evento avverso, inclusa l'assenza di efficacia, mediante l'invio, da parte del Re-



sponsabile di farmacovigilanza della struttura ospedaliera, dell'apposita scheda di segnalazione eventi avversi terapie avanzate, costituente l'allegato 3 al presente decreto. L'invio della scheda deve essere effettuato al più presto e, comunque, entro dieci giorni dalla conoscenza dell'evento per le segnalazioni di eventi avversi gravi; negli altri casi, l'invio deve essere effettuato entro il termine massimo di novanta giorni.

Art. 6.

Disposizioni specifiche per i centri che producono medicinali per terapie cellulare somatica destinati agli impieghi clinicamente e scientificamente consolidati

1. I centri che, avendo trasmesso all'AIFA l'autocertificazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2007, producono medicinali per terapie cellulare somatica destinati agli impieghi clinicamente e scientificamente consolidati elencati nei provvedimenti adottati dal direttore generale dell'AIFA ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello stesso decreto ministeriale, possono continuare la loro attività qualora presentino domanda di autorizzazione alla produzione ai sensi del presente decreto entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere gli elementi di cui agli allegati 1 e 2; alla domanda deve essere allegato il DMTA contenente le informazioni specificate nell'allegato 1.

3. L'autorizzazione è rilasciata dall'AIFA nel rispetto della procedura di cui all'art. 2. In caso di esito non favorevole della domanda, il centro interessato è tenuto a sospendere immediatamente l'attività di produzione.

Art. 7.

Monitoraggio

1. L'AIFA e l'Istituto superiore di sanità raccolgono e valutano, senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, i dati clinici sull'esito e sugli eventi avversi dei trattamenti effettuati con i medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva.

2. Al fine di consentire l'attuazione del disposto di cui al comma 1, le strutture sanitarie in cui vengono impiegati medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva trasmettono all'AIFA e all'Istituto superiore di sanità, entro trenta giorni da ciascun trattamento e dalla conclusione della terapia, con modalità che non consentono l'individuazione dei pazienti, i dati contenuti nelle cartelle cliniche, a eccezione del nominativo del paziente, e ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti. Le stesse strutture forniscono tempestivamente eventuali ulteriori informazioni di rilevanza clinica richieste, anche nel corso del trattamento.

3. La trasmissione da parte delle strutture sanitarie dei dati deve avvenire con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità dei pazienti e nel rispetto delle linee-guida per i trattamenti dei dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali adottate dal Garante per la protezione dei dati personali, ove applicabili. Sono fatte salve in ogni caso le misure di sicurezza previste dall'allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8.

Sospensione e revoca

1. Il mancato rispetto anche di uno degli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 comporta l'adozione da parte dell'AIFA del provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione alla produzione e di divieto di utilizzazione del medicinale.

2. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'interessato è invitato dall'AIFA a presentare le proprie controdeduzioni, fatti salvi i casi d'emergenza.

3. L'AIFA verifica, in qualsiasi momento, anche mediante sopralluoghi tecnici, il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro della salute, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono approvati aggiornamenti tecnici agli allegati al presente decreto.

2. È abrogato il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2007, e successive modifiche.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2015

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 582



1. Medicinali di terapia cellulare somatica e medicinali di ingegneria tissutale

La sostanza attiva del medicinale è rappresentata da cellule e/o tessuti prodotti dall'ingegneria cellulare o tissutale.

Il dossier deve contenere almeno:

- 1.1 descrizione del medicinale (sostanza attiva e prodotto finito), della sua indicazione clinica, del meccanismo di azione;
- 1.2 informazioni relative al materiale di partenza, al suo approvvigionamento e controllo;
- 1.3 informazioni relative alle materie prime e ai materiali che vengono in contatto con il prodotto e relativi risultati analitici a fronte di specifiche definite;
- 1.4 informazioni relative all'adeguatezza dei materiali impiegati (in particolare sicurezza virale o rischio TSE per materiale di origine animale);
- 1.5 compatibilità dei componenti non cellulari (supporti, matrici, biomateriali, biomolecole, dispositivi o altre componenti) per prodotti combinati e relativi risultati analitici a fronte di specifiche definite;
- 1.6 specifiche di qualità per il rilascio della sostanza attiva;
- 1.7 specifiche di qualità per il rilascio del prodotto finito;
- 1.8 descrizione del processo di produzione inclusi i controlli di processo e la convalida del processo in asepsi;
- 1.9 informazioni sulle misure in atto per prevenire l'entrata nel processo di virus esogeni;
- 1.10 controlli critici del processo (controlli microbiologici e/o virali, controllo di crescita cellulare);
- 1.11 risk-assessment del prodotto (ad esempio possibilità di trasmissione di infezioni, immunogenicità, tumorigenicità, perdita di funzionalità cellulare, virus contenuti in prodotti per terapia cellulare in grado di replicarsi, integrazione del genoma retro/lenti virale);
- 1.12 informazioni sulle condizioni di conservazione previste prima della somministrazione al paziente, incluso eventuale trasporto, con evidenza della stabilità del prodotto.

Per confermare le specifiche di qualità della sostanza attiva e del prodotto finito attivo devono essere forniti i risultati analitici relativi a tre lotti.

Tali specifiche di qualità devono contenere i seguenti parametri:

- identità (caratteristiche chimico- fisiche e funzionali);
- sterilità/endotossine/micoplasmii;
- impurezze relative ai materiali di partenza;
- impurezze relative al processo;
- potenza;
- vitalità cellulare;
- cariologia, l'eventuale mancanza deve essere adeguatamente giustificata;
- tumorigenicità e stabilità cellulare, l'eventuale mancanza deve essere adeguatamente giustificata;
- quantità per dose.

Deve essere fornita un'adeguata descrizione di tutti i metodi analitici utilizzati per l'analisi del medicinale ed evidenza che siano stati convalidati.

Se il prodotto è conservato prima della somministrazione al paziente, devono essere fornite evidenze della stabilità del prodotto nelle condizioni di stoccaggio previste.



2. Medicinali di terapia genica

I medicinali per terapia genica possono contenere:

- sequenze di acido nucleico ricombinante o virus o microrganismi geneticamente modificati (la sostanza attiva consiste di una o più sequenze di acido nucleico o di uno o più virus o microrganismi geneticamente modificati);
- cellule geneticamente modificate (la sostanza attiva consiste di cellule geneticamente modificate da sequenze di acido nucleico ricombinante o virus o microrganismi geneticamente modificati).

Per materie prime si intendono tutti i componenti da cui il prodotto per terapia genica è ottenuto (virus primario, plasmidi di trasfezione, cellule di packaging, vettore, plasmidi, cellule batteriche ospite, cellule umane o animali oggetto della modificazione genetica).

Il dossier deve contenere almeno:

- 2.1 descrizione del medicinale (sostanza attiva e finito), della sua indicazione clinica, del meccanismo di azione;
- 2.2 informazioni relative ai materiali di partenza(es. virus primario, MVB/WVB, plasmidi, cellule di packaging, vettore, cellule batteriche ospite, cellule umane oggetto della modificazione genetica), al loro approvvigionamento e controllo;
- 2.3 informazioni relative ai materiali che vengono in contatto con il prodotto;
- 2.4 informazioni relative all'adeguatezza dei materiali impiegati (in particolare sicurezza virale o rischio TSE per materiale di origine animale);
- 2.5 specifiche di qualità per il rilascio del vettore usato per la modificazione genetica nel caso di cellule umane geneticamente modificate;
- 2.6 specifiche di qualità per il rilascio della sostanza attiva;
- 2.7 specifiche di qualità per il rilascio del prodotto finito;
- 2.8 descrizione del processo di produzione inclusi i controlli di processo e la convalida del processo in asepsi;
- 2.9 informazioni sulle misure in atto per prevenire l'entrata nel processo di virus esogeni
- 2.10 risk-assessment del prodotto (ad esempio rischio conseguente all'integrazione nel genoma delle cellule riceventi);
- 2.11 informazioni sulle condizioni di conservazione previste prima della somministrazione al paziente, incluso eventuale trasporto, con evidenza della stabilità del prodotto;
- 2.12 nel caso di cellule umane geneticamente modificate, tutte le informazioni previste al punto 1.

Per confermare le specifiche qualità della sostanza attiva e del prodotto finito attivo devono essere forniti i risultati analitici relativi a tre lotti, salva deroga preventivamente autorizzata.

Le specifiche di qualità devono contenere i seguenti parametri:

- identità (vettore e transgene);
- sterilità/endotossine/micoplasmici;
- impurezze relative ai materiali di partenza, inclusi, se del caso, il vettore replicativo e il rapporto tra particelle totali e particelle infettive;
- impurezze relative al processo;
- potenza, attività biologica del prodotto del transgene;
- quantità per dose.

Deve essere fornita un'adeguata descrizione di tutti i metodi analitici utilizzati per l'analisi del medicinale ed evidenza che siano stati convalidati.

Per l'elaborazione del dossier può essere fatto riferimento anche allo schema previsto dal modulo 3 del CTD per prodotti per terapie avanzate e riportato in allegato al decreto del Ministero della Salute del 18 maggio 2010 che modifica la parte IV dell'allegato I del decreto



legislativo 219/2006 (ovvero l'allegato alla Direttiva 2009/120/CE del 14 settembre 2009 che modifica la Direttiva 2001/83 per ciò che concerne i medicinali per terapie avanzate).

Ulteriori linee guida a cui fare riferimento sono rappresentate dai seguenti documenti emessi dall'Agenzia Europea dei Medicinali:

- Concept paper on the development of a guideline on the risk-based approach according to annex I, part IV of Directive 2001/83 applied to advanced therapy medicinal product (EMA/CHMP/CPWP/708420/2009)
- Guideline on the minimum quality and non-clinical data for certification of advanced therapy medicinal products (EMA/CAT/486831/2008/corr)
- Guideline on human cell-based medicinal products (EMA/CHMP/410869/2006)



La preparazione di medicinali per terapia avanzata di cui al presente decreto deve essere effettuata presso una struttura che sia conforme ai principi di buona pratica di fabbricazione dei medicinali (GMP) e soggetta al rilascio dell'autorizzazione preventiva alla produzione da parte dell'AIFA.

Allo scopo di ottenere l'autorizzazione alla produzione, la struttura (laboratorio/ospedale/azienda) che intende produrre tali medicinali deve presentare all'AIFA specifica istanza di autorizzazione sottoscritta dal rappresentante legale e contenente le seguenti informazioni:

a) identificazione della categoria di prodotto per terapia avanzata di cui si chiede il rilascio dell'autorizzazione (medicinale per terapia genica, medicinale per terapia cellulare somatica, prodotto di ingegneria tissutale);

b) riassunto delle caratteristiche del prodotto e della sua sicurezza (in conformità al dossier contenente i requisiti di qualità prodotto-specifici di cui all'allegato 1);

c) dati identificativi della struttura di produzione; in particolare, in applicazione del decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1996, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 27 marzo 1996, n. 73:

- dati amministrativi, ubicazione e planimetria;
- autorizzazioni in essere; servizi generali, impianti di acqua, gas compressi, vapore e ogni altra utenza, impianto di condizionamento;
- organigramma di tutto il personale professionale e tecnico;
- identificazione delle persone responsabili del processo di produzione e del controllo qualità e loro qualifiche e mansioni;
- identificazione della Persona Qualificata responsabile del rilascio del prodotto per il successivo impiego, che deve possedere i requisiti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 219/2006 ed identificazione del Responsabile di farmacovigilanza della struttura con i relativi recapiti;
- elenco delle attrezzature di produzione;
- descrizione sintetica del metodo di produzione e dei controlli di processo (il processo di produzione per categoria di prodotto è descritto più estesamente nel dossier relativo alla qualità di cui ai punti 1.8 e 1.10 dell'allegato 1);
- elenco della strumentazione in dotazione al Controllo di Qualità;

d) descrizione generale del sistema di assicurazione di qualità; elenco delle procedure e dei metodi analitici impiegati;

f) ricevuta di pagamento effettuata secondo le modalità descritte nel sito web dell'AIFA nel menù "servizi online - sistema di versamento tariffe" per l'autorizzazione delle officine alla produzione di medicinali

L'autorizzazione alla produzione è rilasciata a seguito di un sopralluogo ispettivo che verifichi la conformità della struttura, dei processi e delle procedure a quanto previsto dalle EU GMP (*).

La struttura che abbia già ottenuto dall'AIFA l'autorizzazione alla produzione di medicinali per terapie avanzate, sia a scopo industriale che per sperimentazione clinica, può essere autorizzata alla produzione di medicinali per terapie avanzate di cui alla presente decreto, per la stessa tipologia di prodotto già autorizzato, anche in assenza di una nuova ispezione, previa presentazione del dossier sulla qualità, da inoltrare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto.

La produzione potrà avere luogo solo dopo che l'AIFA avrà rilasciato parere favorevole all'istanza di estensione dell'autorizzazione.

(*) Eudralex Vol. 4, GMP Part I.





Scheda di segnalazione eventi avversi TERAPIE AVANZATE

- Terapia cellulare
- Ingegneria Tissutale
- Terapia genica

UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Telefax 06/5978 4142

Scheda N. _____

Data della segnalazione _____

1. Segnalatore(i)

1.1 Da compilare a cura del segnalatore 1.1.1 Dati Segnalatore Cognome : _____ Nome : _____ 1.1.2 Qualifica : _____ 1.1.3 Recapito del Segnalatore Telefono : _____ Fax : _____ E-mail : _____ Indirizzo: _____	1.1.4 Identificazione della ASL/UO/IRCSS _____	1.2 Da compilare a cura del responsabile di farmacovigilanza 1.2.1 Dati Responsabile di farmacovigilanza Cognome : _____ Nome : _____ 1.2.2 Qualifica : _____ 1.2.3 Recapito del Responsabile di farmacovigilanza Telefono : _____ Fax : _____ E-mail : _____ Indirizzo: _____
---	---	--

2. Medicinale(i)

2.1 Descrizione e natura del medicinale	
2.2 N° identificazione o di lotto	
2.3 Nome del fabbricante	
2.4 Numero del protocollo clinico/AIC/autorizzazione	

3. Paziente(i)

3.1 Donatore			
3.1.1 <input type="checkbox"/> Autologo	Eterologo	<input type="checkbox"/> Vivente	<input type="checkbox"/> Deceduto
3.1.2 N° identificazione donatore :	3.1.3 Sesso : <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	3.1.4 Età :	
3.1.5 Data del prelievo : ____/____/____	3.1.6 Luogo del prelievo :		
3.2 Ricevente			
3.2.1 N° identificazione ricevente :	3.2.2 Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	3.2.3 Età :	
3.2.4 Data della somministrazione : ____/____/____	3.2.5 Luogo della somministrazione:		



4. Descrizione della(e) reazione(i) avversa(e)

4.1 Data dell'insorgenza : ____/____/____

4.2 Descrizione della reazione avversa (con specificazione del numero di dosi ricevute dal paziente prima della reazione avversa):

4.3 Misure di follow-up:

5. Altri riceventi

5.1 Ci sono stati altri riceventi dello stesso medicinale : Sì (indicare i dati di seguito) No

5.1.1 Natura del medicinale					
5.1.2 N° identificazione paziente					
5.1.3 Data di somministrazione					
5.1.4 Luogo di somministrazione					

5.1.5 indicare la banca di cellule/tessuti da cui è stata ottenuta la donazione, oppure indicare la MCB/WCB/linea cellulare e il relativo livello di produzione in cui è stata usata:

6. Azioni adottate

6.1 Descrizione delle azioni adottate

6.2 Sono stati informati altri responsabili di farmacovigilanza: Sì (indicare) No

6.4 Sono stati informati altri centri di somministrazione: Sì (indicare) No

Data e firma del Segnalatore

Data e firma del Responsabile di farmacovigilanza della struttura autorizzata



DECRETO 3 febbraio 2015.

Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» per l'anno 2015.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministero della salute per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della "Giornata per la donazione degli organi";

Visto l'art. 1, della predetta direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della predetta direttiva che dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della salute stabilisca, con proprio decreto, la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;

Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale quali: Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) – Associazione nazionale emodializzati (ANED) – Associazione donatori midollo osseo (ADMO) – Associazione cardio trapiantati italiana (ACTI) – Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF) – Confederazione forum nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM) – Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato per le malattie epatiche ed il trapianto di fegato (LIVER-POOL) – Associazione Marta Russo Onlus - hanno convenuto di individuare la "Giornata per la donazione degli organi" nel giorno 31 maggio 2015;

Decreta:

1. La "Giornata per la donazione degli organi", per l'anno 2015, è indetta per il giorno 31 maggio 2015.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2015

Il Ministro: LORENZIN

*Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 657*

15A01703

DECRETO 17 febbraio 2015.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Eco», in comune di Riardo e Rocchetta e Croce.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;


Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Eco» in comune di Riardo e Rocchetta e Croce (Caserta) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Eco» in comune di Riardo e Rocchetta e Croce (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 17 febbraio 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A01721

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 gennaio 2015.

Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato. (Decreto 86986).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, commi da 4 a 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto l'art. 3, comma 14, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, in alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in riferimento ai settori di cui al citato

comma 4, nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità, le predette organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispetti fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13;

Visto l'art. 3, comma 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'art. 3, comma 16, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 14, della sopra richiamata legge n. 92 del 2012, le parti firmatarie hanno convenuto di costituire l'Associazione denominata "Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato" e adeguare l'atto costitutivo alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13 dell'articolo innanzi citato;

Visto l'atto costitutivo di associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, del Codice Civile, denominata "Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato", del 26 marzo 2014, rep. 79424;

Considerate le finalità perseguite dai fondi di cui al comma 14, volte a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione;

Considerata la necessità avvertita dalle parti sociali del settore artigianato di adottare misure volte ad assicurare, ai lavoratori del settore, una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del predetto settore, ai sensi del comma 14 del citato art. 3;

Considerata l'ulteriore necessità di assicurare ai lavoratori del settore le tutele di cui al comma 14 del medesimo art. 3 nel rispetto di quanto stabilito dal comma 15 del medesimo art. 3;

Sentite, nella riunione del 29 maggio 2014 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie dei citati accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013;

Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi del comma 16 dell'art. 3 della legge n. 92/2012 disposizioni per determinare requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei Fondi; criteri e requisiti per la contabilità dei Fondi; modalità volte a rafforzare la fun-



zione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'Artigianato è gestito dagli Organi esecutivi del Fondo di cui al Titolo II, Capi da I a VI, dello Statuto del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, di seguito denominato FSBA.

2. I membri degli Organi di cui al comma precedente devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità individuati dal presente decreto.

Art. 2.

Requisiti di professionalità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto del FSBA, i componenti degli Organi del Fondo devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli Enti Bilaterali di settore.

2. I componenti degli Organi devono aver svolto, per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso Enti e organismi associativi, di rappresentanza di categoria.

3. Ai componenti degli Organi del Fondo non spetta alcun emolumento o indennità.

Art. 3.

Requisiti di onorabilità

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 dello Statuto del FSBA, non possono essere nominati o eletti componenti degli organi del Fondo e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 c.c.;

b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti della riabilitazione;

c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile;

d) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza;

e) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. La decadenza dall'ufficio è dichiarata dall'Organo individuato dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai componenti degli Organi del Fondo le seguenti situazioni:

a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);

b. applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c. applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

4. La sospensione è dichiarata con le modalità di cui al comma 3.

Art. 4.

Criteri e requisiti per la contabilità

1. Fermo restando quanto previsto al Titolo III dello Statuto del FSBA, il Fondo di solidarietà bilaterale per l'Artigianato deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità.

2. Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'Artigianato ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

3. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse dovute dalle imprese di settore.

4. Il Fondo ha obbligo di presentare bilanci di previsione pluriennali, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.

5. L'Organo del Fondo individuato dallo Statuto redige il bilancio consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica.



6. Il Bilancio consuntivo deve essere costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e dalla relazione dell'Organo di controllo individuato dallo Statuto.

7. Nel bilancio devono essere evidenziate: la dotazione iniziale e le entrate contributive, atti di liberalità senza vincolo, atti di liberalità con vincolo, atti di liberalità ad esecuzione pluriennale.

8. Il bilancio consuntivo deve essere preceduto dal bilancio di previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli stessi schemi del bilancio consuntivo.

9. Sia in sede di bilancio preventivo che in sede di bilancio consuntivo dovrà essere redatto il prospetto delle entrate e delle uscite.

10. Il bilancio si deve ispirare al principio di prudenza, le immobilizzazioni dovranno essere valutate al costo e le eventuali gestioni patrimoniali sono valutate al valore di mercato.

11. Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'Artigianato deve trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato della relazione illustrativa, della relazione del collegio sindacale e della relazione del soggetto revisore.

12. La relazione dell'Organo individuato dallo Statuto deve contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione del Fondo.

13. La relazione deve recare la descrizione della politica di gestione seguita in conformità ai criteri e requisiti definiti dalle parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e del 29 novembre 2013, in ossequio all'obbligo dell'equilibrio finanziario del Fondo medesimo, nonché le ulteriori informazioni che gli Organi preposti riterranno necessarie ai fini di una chiara comprensione della situazione economica e di gestione.

Art. 5.

Controllo sulla gestione e monitoraggio sull'andamento delle prestazioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza e il monitoraggio sulla gestione del Fondo di solidarietà bilaterale per l'Artigianato; in caso di irregolarità o di inadempimenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la sospensione dell'operatività.

2. Il Fondo è tenuto a trasmettere, con cadenza semestrale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati di mo-

nitaggio fisico, finanziario e procedurale relativi alle prestazioni erogate e alle iniziative realizzate secondo le modalità definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il sistema di monitoraggio deve essere tale da assicurare una adeguata conoscenza circa l'andamento delle prestazioni e favorire una migliore gestione delle attività, anche attraverso un'eventuale riprogrammazione delle iniziative.

4. Il sistema deve, altresì, rispondere alle esigenze di informazione e trasparenza nei confronti della più generale platea di imprese e lavoratori coinvolti.

5. Il sistema di monitoraggio ha come obiettivo specifico quello di assicurare un flusso minimo di informazioni sull'andamento delle prestazioni e la produzione di un sistema di dati fisici, finanziari e procedurali.

6. L'attività di monitoraggio prevede presso il Fondo l'organizzazione di un sistema per la raccolta e la trasmissione di un insieme di variabili articolato secondo tre tipologie di informazioni:

a) dati fisici, che consentono di monitorare l'andamento delle attività del Fondo attraverso la rilevazione delle variabili relative alle prestazioni erogate e delle variabili relative alle imprese e ai lavoratori coinvolti;

b) dati finanziari, che consentono di monitorare i flussi di risorse finanziarie che interessano il Fondo;

c) dati procedurali, che tendono a monitorare le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative, calcolando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 577

15A01706



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 16 gennaio 2015.

Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

VISTO il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTO il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000, e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO il regolamento (UE) n. 653/2014 “che modifica il regolamento (CEE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine” ed in particolare l'articolo 1, punto 17 che, a decorrere dal 13 dicembre 2014, sopprime gli articoli 16, 17 e 18 relativi ad un “Sistema di etichettatura facoltativa” sostituendone l'intestazione al titolo II, sezione II, con la menzione «Etichettatura facoltativa» e introduce l'articolo 15 bis “Regole generali” delle informazioni sugli alimenti diverse da quelle obbligatorie previste agli articoli 13, 14 e 15 che sono volontariamente aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 comma 1047, ai sensi del quale le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

VISTO il decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante “Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine”;

CONSIDERATA la nota n. 22600 del 30 agosto 2000 con la quale, in conformità a quanto stabilito dal sopracitato regolamento n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio è stato notificato alla



Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e forestali e' designato quale "Autorità competente" ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine;

CONSIDERATO che il sistema di etichettatura facoltativa previsto dal Titolo II del regolamento (CE) n.1760/2000, in vigore fino al 13 dicembre 2014, ha garantito condizioni uniformi di formulazione delle informazioni al consumatore assicurando la massima trasparenza delle stesse e, nel contempo, ha rilanciato il mercato della carne bovina a seguito delle diverse crisi di mercato causata da emergenze sanitarie;

CONSIDERATO che le informazioni facoltative aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine devono essere oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori e che le stesse informazioni devono essere conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura, e in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

RITENUTO necessario disciplinare l'etichettatura facoltativa della carne bovina e dei prodotti a base di carne bovina, così come previsto dal già citato articolo 15 bis del regolamento (CE) n. 1760/2000 in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative, non riscontrabili dalla documentazione ufficiale, riguardanti il bovino, le metodiche di allevamento e di alimentazione;

RITENUTO opportuno abrogare il decreto ministeriale 30 agosto 2000, recante "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine";

CONSIDERATA, infine, la necessità di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000, e di procedere con la massima oggettività, semplicità e trasparenza alla verifica delle informazioni facoltative aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 18 dicembre 2014;

DECRETA:

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000; inoltre, s'intende per:
 - a) "Autorità competente": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero";
 - b) "carne bovina preimballata (preconfezionata)": unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alla collettività, costituita da carne bovina e dall'imballaggio in cui e' stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente e in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;



- c) "carne bovina preincartata": unità di vendita costituita da carne bovina e dall'involucro nel quale è stata posta o avvolta negli esercizi di vendita su richiesta del consumatore o preincartata per la vendita diretta;
- d) "autocontrollo": controllo interno del singolo operatore della filiera nonché quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione;
- e) "controllo": controllo esercitato a cura di un organismo indipendente autorizzato dalla competente autorità e designato dall'organizzazione;
- f) "vigilanza": controllo ufficiale esercitato dalla pubblica amministrazione per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1760/2000 e delle norme del presente decreto;
- g) "operatori" e "organizzazioni": soggetti che commercializzano carni bovine e provvedono ad etichettarle con le informazioni obbligatorie previste all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 nonché soggetti che lavorano per conto terzi.

Articolo 2

(Sistema obbligatorio di etichettatura)

1. L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. Le informazioni da riportare in etichetta possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico attribuito dall'impianto di macellazione e/o dal laboratorio di sezionamento; in tal caso la carne deve essere accompagnata da un documento riportante, oltre il codice a barre o il codice alfanumerico, tutte le informazioni previste in etichetta.
2. Nell'esercizio di vendita le informazioni esposte al pubblico nonché quelle riportate in etichetta sulle carni preconfezionate in un laboratorio di sezionamento o sulle carni preincartate nell'esercizio di vendita devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile. Il rilascio delle etichette deve avvenire con un sistema che consenta la stampa dell'etichetta medesima.
3. Per la carne venduta a taglio nell'esercizio di vendita l'etichetta può essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta, fermo restando l'obbligo dell'apposizione dell'etichetta nelle carni preincartate, destinate al libero servizio, negli esercizi di vendita.
4. L'operatore o l'organizzazione deve adottare un sistema di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione deve contenere in particolare l'indicazione dell'arrivo e delle partenze degli animali, delle carcasse e/o tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze e, nel caso dell'esercizio di vendita, tra l'arrivo e la carne messa in vendita al dettaglio. L'operatore o l'organizzazione deve, in qualsiasi momento, presentare idonea documentazione atta a garantire la rintracciabilità della carne presente presso la struttura interessata.



Articolo 3
(Etichettatura facoltativa)

1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale o non riconducibili a quelle elencate al successivo comma 2, deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative medesime, mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell'Autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità della carne bovina diversi, da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto.
2. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative, diverse da quelle desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, che necessitano di controllo anche con eventuali analisi di campioni biologici, quali: *il sistema di allevamento, la razione alimentare, la tipologia di alimentazione, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, il benessere animale, la razza o il tipo genetico, periodo di frollatura delle carni*, deve inviare la documentazione di cui al successivo articolo 6, contenente le informazioni necessarie all'attività di controllo sulla veridicità della stessa, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale – Ufficio DISR VII.
3. Il disciplinare di etichettatura facoltativa costituisce presupposto di legittimità dell'attività di etichettatura e deve contenere le indicazioni previste dal successivo articolo 9.
4. Le spese per i controlli previsti nell'ambito dell'etichettatura facoltativa sono sostenute dall'operatore o dall'organizzazione che applica il disciplinare.
5. L'operatore o l'organizzazione possono etichettare le carni bovine con le informazioni previste dal disciplinare, purché l'etichetta rechi il nome o il logotipo dell'operatore o dell'organizzazione medesima.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle carni bovine etichettate ai sensi:
 - a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
 - b) del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e decreto ministeriale 4 marzo 2011 per le denominazioni previste dai Sistemi di qualità nazionali;
 - c) del regolamento (CE) n. 834/2007 sull'Agricoltura biologica.

Articolo 4
(Requisiti generali)

1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con le informazioni facoltative previste all'articolo 10, deve:
 - a) essere iscritto/a al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
 - b) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dal presente decreto;



- c) disporre di un disciplinare di etichettatura.

Articolo 5

(Requisiti tecnico – organizzativi)

1. L'operatore o l'organizzazione deve assicurare quanto segue:
 - a) capacità di esercitare gli autocontrolli necessari per garantire l'applicazione del disciplinare;
 - b) gestione di una banca dati dei bovini interessati, delle aziende in cui gli stessi sono allevati, delle imprese di trasporto degli animali, dei macelli, dei laboratori di sezionamento e degli esercizi di vendita che fanno parte della filiera.
2. L'operatore o l'organizzazione deve, inoltre:
 - a) applicare le etichette alla carne confezionata e assicurare, nel caso di etichettatura delle carni vendute al dettaglio, un idoneo sistema che garantisca un nesso tra quantità di carne in entrata e quella messa in vendita. L'etichettatura può essere garantita nel quadro di un sistema di filiera in cui ogni segmento produttivo fornisce le dovute garanzie a quello successivo;
 - b) tenere costantemente aggiornata, con frequenza almeno settimanale, la banca dati delle informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto etichettato.

Articolo 6


(Documentazione da allegare alla comunicazione)

1. L'operatore o l'organizzazione, prima di iniziare l'attività di etichettatura facoltativa, deve inviare comunicazione di inizio attività ed allegare:
 - a) disciplinare di etichettatura come previsto all'articolo 9;
 - b) relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attività ed il volume stimato;
 - c) la documentazione ufficiale attestante l'adozione di un sistema di etichettatura facoltativa equivalente al presente decreto, qualora una delle fasi della produzione avvenga in parte in un Paese della U.E. o in un Paese terzo;
 - d) la documentazione attestante il possesso da parte dell'organismo di controllo indipendente dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1.

Articolo 7

(Organismo indipendente)

1. L'organismo indipendente designato dall'operatore o dall'organizzazione, ai controlli ai fini dell'etichettatura deve essere accreditato ai sensi della norma europea ISO/IEC 17065 o, fino al 15 settembre 2015, della EN45011.



2. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, gli organismi indipendenti designati dagli stessi segmenti produttivi possono essere diversi.
3. L'organismo indipendente, incaricato dei controlli da parte di una organizzazione, segnala, alla stessa e al Ministero, eventuali inadempienze al disciplinare nonché eventuali violazioni alla normativa vigente.
4. Il Ministero autorizza l'organismo indipendente ad esercitare i controlli di conformità sui disciplinari di etichettatura facoltativa delle carni bovine.

Articolo 8

(Verifica di conformità)

1. Il Ministero, provvede:
 - a) alla verifica della conformità del disciplinare alle disposizioni del presente decreto, eventualmente invitando l'operatore o l'organizzazione ad integrare o modificare il disciplinare medesimo per ricondurlo a conformità;
 - b) all'invio ai Ministeri della salute e delle attività produttive ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dei disciplinari e dei relativi piani di controllo ai fini di eventuali osservazioni da formulare entro 30 giorni dal ricevimento;
 - c) alla verifica della conformità degli organismi indipendenti designati ai controlli ai criteri stabiliti all'articolo 7;
 - d) alla prescrizione di condizioni supplementari qualora risultasse che l'organizzazione o un singolo operatore della filiera non rispettasse il disciplinare di cui all'articolo 9, nel caso che il disciplinare di questo ultimo non venga revocato per inadempienza.
2. Il Ministero ha, inoltre, la facoltà di richiedere eventuale altra documentazione che riterrà opportuno acquisire.
3. Il Ministero ha il compito di:
 - a) revocare i disciplinari in caso di inadempienze gravi e ripetute, verificate dall'organismo indipendente;
 - b) revocare l'organismo indipendente in caso di inadempienze gravi e ripetute e di perdita di conformità segnalate dall'Autorità di controllo;
 - c) monitorare l'attività dell'operatore e delle organizzazioni.

Articolo 9

(Disciplinare)


1. Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze.
2. Il disciplinare di etichettatura deve indicare, in particolare:



- a) le informazioni, oltre quelle obbligatorie, che si intendono fornire in etichetta fra quelle previste all'articolo 10;
 - b) le misure atte a garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato;
 - c) i criteri e le modalità per garantire il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall'altro;
 - d) gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della vendita da parte dell'operatore o dell'organizzazione;
 - e) i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente accreditato alla norma europea ISO/IEC 17065;
 - f) le caratteristiche del logo e le modalità di apposizione di un eventuale marchio dell'organizzazione sulle carcasse, mezzene, quarti e sulle etichette;
 - g) il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalità di controllo;
 - h) i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi membro dell'organizzazione di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare;
 - i) l'organismo indipendente designato ai controlli previsti.
3. Sono considerati non conformi i disciplinari che non garantiscono il nesso fra la carne e l'animale o il gruppo di animali da cui è prodotta (rintracciabilità), che non prevedono procedure sufficienti a verificare le informazioni che figurano in etichetta e che prevedono informazioni ingannevoli o poco chiare.
 4. Ad ogni disciplinare è attribuito un codice alfanumerico a livello nazionale.

Articolo 10
(*Etichetta*)

1. Le informazioni facoltative, apposte sulle etichette delle confezioni di carne bovina (preconfezionati e preincartati), possono riguardare:
 - a) l'animale: razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale;
 - b) l'allevamento: azienda di allevamento, sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all'alimentazione;
 - c) la macellazione: periodo di frollatura delle carni.
2. Le informazioni facoltative non riconducibili a quelle delle lettere a), b) e c) non necessitano di essere inserite nel disciplinare di cui all'articolo 9, ma rimangono soggette alle norme generali di etichettatura dei prodotti alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.
3. In ogni caso, l'etichetta deve riportare il logotipo d'identificazione o la denominazione dell'operatore o dell'organizzazione e il relativo codice alfanumerico attribuito dal



Ministero. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, il logotipo di identificazione sull'etichetta apposta sulle confezioni di carne al consumo è quello dell'operatore o dell'organizzazione responsabile dell'ultimo segmento.

4. Se le confezioni di carni contengono pezzi provenienti da bovini diversi, l'etichetta reca, oltre le informazioni obbligatorie, esclusivamente le indicazioni comuni a tutte le carni incluse.

Articolo 11


(Indicazioni per il punto vendita)

1. Per la carne venduta al taglio, anche le informazioni facoltative di cui al precedente articolo 10, devono essere fornite per iscritto e in modo visibile al consumatore ed esposte in prossimità della carne posta in vendita. Dette informazioni devono essere poste in modo tale che il consumatore possa individuare facilmente la carne a cui si riferiscono. Per le carni destinate al libero servizio (preincartate), le informazioni devono essere riportate su una etichetta stampata apposta direttamente sulla confezione. Detta etichetta, oltre a fornire le informazioni obbligatorie e quelle ammesse dalla legislazione vigente, riporta la denominazione completa o il logotipo dell'esercizio di vendita. L'etichetta apposta sulle confezioni può essere affiancata con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore esposta nel punto vendita in prossimità della carne confezionata, contenente le stesse informazioni previste in etichetta.
2. Gli esercizi di vendita non esclusivisti devono assicurare la conservazione, la lavorazione, la vendita e la fornitura di informazioni in modo separato; devono inoltre garantire l'impossibilità di scambio accidentale dei prodotti e la loro costante identificazione.

Articolo 12

(Banca dati)

1. Ciascun operatore o organizzazione deve tenere a disposizione, per le fasi di propria competenza, su base informatica:
 - a) l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti;
 - b) l'elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione;
 - c) l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione;
 - d) l'elenco dei laboratori di sezionamento con rispettivo codice univoco di identificazione;
 - e) l'identificazione dei lotti commerciali;
 - f) l'elenco degli esercizi di vendita;
 - g) lo scarico dei singoli animali e dei lotti.
2. L'operatore o l'organizzazione deve garantire l'accesso alla banca dati di cui al comma 1, secondo le modalità definite dagli organismi deputati alla vigilanza.



Articolo 13
(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero.

Articolo 14
(Conservazione dei documenti)


1. L'operatore o l'organizzazione è tenuto alla conservazione della documentazione cartacea e informatica necessaria allo svolgimento di quanto previsto dal disciplinare per almeno un anno.

Articolo 15
(Divieti)

1. Dell'organizzazione non possono far parte, coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di benessere degli animali. Parimenti l'operatore non può far richiesta ai sensi dell'articolo 3 nel caso sia stato sanzionato per gli stessi reati.
2. Il divieto di cui al comma 1, permane:
 - a) nel caso di sanzioni amministrative, per un periodo di tempo di 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica del verbale di illecito;
 - b) in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore ai due anni; in caso di sentenza di condanna definitiva, per un periodo supplementare di altri due anni.
3. L'attestazione della condizione di quanto previsto al comma 1 può essere autocertificata, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
4. L'organizzazione o l'operatore deve comunicare al Ministero e all'organismo designato ai controlli, entro quindici giorni dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti la filiera.

Articolo 16
(Indicazioni non ammesse)

1. E' vietato l'uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dal disciplinare e che, in ogni caso, ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché con le denominazioni previste dai Sistemi di qualità nazionali riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.



Articolo 17

(Libera circolazione delle carni bovine UE)

1. Le carni bovine etichettate con le informazioni facoltative riportate all'articolo 10, in un altro Stato membro della UE e destinate al consumo immediato da parte del consumatore finale, hanno libera circolazione nel territorio italiano a condizione che nell'etichetta originaria siano apposte le informazioni obbligatorie e, che eventuali informazioni facoltative, siano apposte conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 18

(Norme transitorie)

1. L'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dal Ministero ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del decreto ministeriale 30 agosto 2000, continua ad operare sulla base del disciplinare stesso mantenendo il codice univoco nazionale assegnato.

Articolo 19

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante "Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine", sono abrogate.
2. Il presente decreto ministeriale applica entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 gennaio 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 458

15A01720



DECRETO 12 febbraio 2015.

Indicazione dei terreni della regione Campania da interdire alla produzione agroalimentare, da destinare esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero solo a determinate produzioni agroalimentari, nonché di quelli da sottoporre ad indagini dirette, con contestuale interdizione dalla commercializzazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di seguito «decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il Presidente della regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;

Vista la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura», di seguito «direttiva del 23 dicembre 2013», e in particolare gli articoli 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e 2, comma 1, che ha indicato l'elenco dei comuni ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell'ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, gli enti presentano ai Ministri «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva»;


Vista la relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, di seguito «Relazione del 10 marzo 2014»; e, in particolare, la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;

Visto il decreto dei Ministri dell'11 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito «decreto dell'11 marzo 2014» con il quale, sulla base della predetta relazione del 10 marzo 2014, sono state disposte indagini dirette sui siti della regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima relazione;

Vista la direttiva dei «Ministri» del 16 aprile 2014, di seguito «direttiva del 16 aprile 2014», con la quale sono stati definiti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2014, ulteriori territori da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge;

Vista la direttiva dei «Ministri» del 16 giugno 2014 con la quale è stata modificata la composizione del Gruppo di lavoro;

Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro, costituito ai sensi della direttiva del 23 dicembre 2013 e di seguito indicato come «Gruppo di lavoro», in data 30 gennaio 2015, di seguito «Relazione del 30 gennaio 2015», come integrata con lettera del 12 febbraio 2015, all'esito delle disposte indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso agricolo, nonché all'esito delle indagini sugli ulteriori territori della Regione Campania indicati con la citata direttiva del 16 aprile 2014;



Considerato che la relazione del 30 gennaio 2015 sarà pubblicata, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto, sui siti istituzionali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, primo e quinto periodo, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini dirette, con uno o più decreti dei Ministri sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari;

Ritenuto quindi necessario procedere a tale individuazione per i territori ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014 sulla base dei risultati riportati nella Relazione del 30 gennaio 2015;

Ritenuto necessario acquisire, con riferimento ai terreni di cui alla direttiva del 16 aprile 2014, dati aggiornati con indagini dirette al fine di indicare i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma possono essere destinati solo a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative o a determinate produzioni agroalimentari ai sensi del citato art. 1, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, e che le predette indagini dirette devono essere svolte secondo l'ordine di graduazione del rischio dei terreni medesimi definito dalla relazione del 10 marzo 2014 e con le modalità di cui al decreto dell'11 marzo 2014;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Ritenuto pertanto necessario lo svolgimento di indagini dirette ai sensi dell'art. 1, comma 6, del «decreto-legge 136 del 2013» con riferimento ai siti classificati ai livelli di rischio da 5 a 2;

Vista infine la proposta del Gruppo di lavoro, contenuta nella Relazione del 30 gennaio 2015, di modificare l'ordine di priorità nello svolgimento delle indagini dirette di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), del decreto dell'11 marzo 2014 con riferimento alle sottoclassi 2a e 2b;

Considerata la necessità di dare attuazione alle previsioni di cui al citato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013;

EMANANO

il presente decreto:

Art. 1.

Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013:

- a) i terreni di cui all'allegato «A» possono essere destinati alle produzioni agroalimentari;
- b) i terreni di cui all'allegato «B» possono essere destinati solo a determinate produzioni agroalimentari, secondo le condizioni indicate nel medesimo allegato;
- c) i terreni di cui all'allegato «C» non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, secondo le condizioni indicate nel medesimo allegato;
- d) i terreni di cui all'allegato «D» non possono essere utilizzati per la produzione agroalimentare o silvopastorale secondo le indicazioni contenute nel medesimo allegato.

2. Il divieto di cui all'art. 1, comma 6, del decreto dell'11 marzo 2014, cessa a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto per i soli terreni di cui al comma 1, lettera a).

Art. 2.

Terreni agricoli della regione Campania, individuati con la direttiva del 16 aprile 2014, da sottoporre ad indagini dirette ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013.

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto dell'11 marzo 2014 svolgono le indagini dirette di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, con le modalità e nei termini di cui all'art. 1 del medesimo decreto dell'11 marzo 2014, sui terreni ricadenti nei comuni di cui alla direttiva del 16 aprile 2014, con il seguente ordine di priorità:

- a) terreni classificati nel livello di rischio 5, di cui all'allegato «E»;



- b) terreni classificati nel livello di rischio 4, di cui all'allegato «F»;
- c) terreni classificati nel livello di rischio 3, di cui all'allegato «G»;
- d) terreni classificati nel livello di rischio 2, di cui all'allegato «H».

2. Nelle more dell'esecuzione delle indagini dirette di cui al comma 1 e sino all'adozione dei decreti di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, all'operatore del settore alimentare che coltiva prodotti ortofrutticoli nei terreni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nel rispetto del principio di precauzione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti medesimi. L'immissione sul mercato delle singole colture è consentita ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le colture siano state già oggetto di controlli ufficiali con esito favorevole nell'arco degli ultimi dodici mesi per la presenza di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e nazionale;

b) siano state effettuate indagini, su richiesta dell'operatore, dall'azienda sanitaria locale, con esito analitico favorevole per la presenza di contaminanti disciplinati dalla normativa europea e nazionale. I costi delle analisi sono a carico dell'operatore.

3. Ad integrazione delle disposizioni di cui al citato decreto dell'11 marzo 2014, i soggetti di cui al comma 1, sono autorizzati a svolgere indagini dirette anche sui terreni agricoli limitrofi, ubicati nei comuni di cui alle direttive del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014, a quelli nei quali è stata evidenziata la presenza di uno o più inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC di cui all'Allegato 5, al Titolo V della parte Quarta-Tabella 1- del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 3.

Modificazioni al decreto dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute 11 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014.

1. All'art. 1, comma 4, del decreto dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute 11 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2014, alla lettera d), le parole: «(2a e 2b)» sono soppresse.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2015

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
MARTINA

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
GALLETTI

Il Ministro della salute
LORENZIN



id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSC:3004		comune	codice comune	sezione	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione (mq)	Classe di rischio ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
			coordinata x	coordinata y									
3	5	27.080	2463689	4538843	CAIVANO	B371		3	12	5.290	290	A	
4	5	81.700	2446032	4533006	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054		28	77	7.600	4	A	
4	5	81.700	2446032	4533006	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054		28	334	4.273	28	A	
4	5	81.700	2446032	4533006	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054		28	182	2.121	39	A	
4	5	81.700	2446032	4533006	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054		28	333	3.041	20	A	
5	5	54.922	2444398	4533189	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054		17	41	5.711	7	A	
4	5	81.700	2446032	4533006	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054		28	73	8.688	7	A	
4	5	81.700	2446032	4533006	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054		28	32	371	4	A	
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	6032	261	48	A	
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	6009	111	20	A	
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	6000	393	378	AI	r
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	6013	471	78	A	
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	6063	189	1	A	
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	6011	136	26	A	
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	6023	225	30	A	
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	6025	504	127	A	
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	6007	128	26	A	
40	4	10.000	2470140	4538318	ACERRA	A024		4	215	13.774	0	A	
41	4	10.000	2472044	4534522	ACERRA	A024		31	92	3.280	0	A	
9	4	10.000	2434746	4540152	CASTEL VOLTURNO	C291		44	79	10.524	0	A	
8	4	10.000	2478625	4523427	NOLA	F924		39	216	2.526	0	A	
17	4	10.000	2436680	4537989	VILLA LITERNO	L844		15	132	4.538	0	A	
25	4	10.000	2437080	4536589	VILLA LITERNO	L844		38	160	20.485	0	A	
24	4	10.000	2437485	4536745	VILLA LITERNO	L844		38	5162	10.566	0	A	
28	4	10.000	2437281	4536189	VILLA LITERNO	L844		38	197	13.549	0	A	
15	4	10.000	2436571	4538479	VILLA LITERNO	L844		15	5072	26.159	0	A	
16	4	10.000	2437280	4537989	VILLA LITERNO	L844		15	471	2.333	0	A	
19	4	10.000	2437480	4537189	VILLA LITERNO	L844		15	377	3.217	0	A	
12	4	10.000	2435880	4539189	VILLA LITERNO	L844		5	407	872	0	A	
13	4	10.000	2436480	4539189	VILLA LITERNO	L844		5	240	4.424	0	A	

LEGENDA PRESCRIZIONI:

r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.

c = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente


a = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006.

m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.

int-p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.

int-f = interdizione al pascolo.

int-f = interdizione alle produzioni foraggere.




id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSP:3004		comune	codice comune	sezione	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione e (mq)	Classe di rischio ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
			coordinata x	coordinata y									
3	5	27.080	2463689	4538843	CAIVANO	B371		3	90	1.363	1.343	B	c, int-p, int-f
3	5	27.080	2463689	4538843	CAIVANO	B371		3	88	10.408	137	B	c, int-p, int-f
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	5984	8	2	B	c, int-p, int-f
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	6005	355	355	B	r, e, int-p, int-f
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	5684	158	7	B	e, int-p, int-f
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	5981	954	140	B	c, int-p, int-f
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	993		1	5983	235	205	B	c, int-p, int-f
10	4	10.000	2435680	4537589	VILLA LITERNO	L844		15	119	17.108	0	B	c, int-p, int-f
21	4	10.000	2437081	4536989	VILLA LITERNO	L844		15	275	6.755	0	B	c, int-p, int-f
35	4	10.000	2437667	4535241	VILLA LITERNO	L844		46	5463	3.779	0	B	c, int-p, int-f
34	4	10.000	2437566	4534951	VILLA LITERNO	L844		46	233	946	0	B	c, int-p, int-f
37	4	10.000	2437238	4534630	VILLA LITERNO	L844		46	252	3.872	0	B	r, e, int-p, int-f
33	4	10.000	2436905	4535759	VILLA LITERNO	L844		38	441	3.946	0	B	c, int-p, int-f
27	4	10.000	2437066	4536191	VILLA LITERNO	L844		38	172	10.861	0	B	c, int-p, int-f
32	4	10.000	2437281	4535789	VILLA LITERNO	L844		38	89	4.706	0	B	c, int-p, int-f
20	4	10.000	2436881	4537189	VILLA LITERNO	L844		15	218	4.527	0	B	c, int-p, int-f
22	4	10.000	2437280	4536989	VILLA LITERNO	L844		15	519	7.126	0	B	c, int-p, int-f
18	4	10.000	2437280	4537589	VILLA LITERNO	L844		15	91	8.825	0	B	c, int-p, int-f
30	4	10.000	2437680	4536189	VILLA LITERNO	L844		38	5042	9.632	0	B	c
31	4	10.000	2437680	4535789	VILLA LITERNO	L844		38	5149	12.546	0	B	c, int-p, int-f
26	4	10.000	2437680	4536389	VILLA LITERNO	L844		38	609	3.049	0	B	c, int-p, int-f
23	4	10.000	2437480	4536989	VILLA LITERNO	L844		15	374	4.870	0	B	c

LEGENDA PRESCRIZIONI:**r** = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.**c** = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente**a** = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006.**m** = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.**p** = estensione delle indagini effettuate alle parcelle confinanti.**int-p** = interdizione al pascolo.**int-f** = interdizione alle produzioni foraggere.

id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSG:3004		comune	codice comune	sezione	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione (mq)	Classe di rischio ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
			coordinata x	coordinata y									

La relazione del Gruppo di lavoro, con riferimento ai terreni fino ad ora esaminati, non ne ha individuato alcuno rientrante nella presente categoria:



id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSG:3004		comune	codice comune	sezione	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione (mq)	Classe di rischio ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
			coordinata x	coordinata y									
1	5	5.055	2465188	4538864	ACERRA	A024		1	293	1.542	901	D	m
1	5	5.055	2465188	4538864	ACERRA	A024		1	291	388	319	D	m
1	5	5.055	2465188	4538864	ACERRA	A024		1	292	573	512	D	r,m,a,p
1	5	5.055	2465188	4538864	ACERRA	A024		1	290	690	690	D	m,a,p
1	5	5.055	2465188	4538864	ACERRA	A024		1	289	232	232	D	r,m,a,p
1	5	5.055	2465188	4538864	ACERRA	A024		1	285	445	346	D	m
2	5	19.669	2469962	4538198	ACERRA	A024		4	216	5.086	243	D	r,a,p
1	5	5.055	2465188	4538864	ACERRA	A024		1	286	2.536	1.742	D	m
3	5	27.080	2463689	4538843	CAIVANO	B371		3	118	3.481	59	D	r,m
3	5	27.080	2463689	4538843	CAIVANO	B371		3	89	29.284	1.120	D	m
3	5	27.080	2463689	4538843	CAIVANO	B371		3	25	1.037	144	D	r,m,a,p
3	5	27.080	2463689	4538843	CAIVANO	B371		3	9	6.589	5.685	D	r,m
4	5	81.700	2446032	4533006	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054		27	20	3.193	422	D	m,a
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	6004	355	355	D	r,a,p
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	147	591	565	D	m,a
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5692	17	17	D	m,a
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	6003	365	365	D	m,a
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	144	1.091	1.091	D	m,a
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5710	379	379	D	m,a
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	6002	387	387	D	r,a,p
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	436	2.217	1.314	D	m,a
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5689	218	218	D	r,a,p
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	145	1.890	1.890	D	m,a
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	480	46	46	D	m,a
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	146	1.473	1.465	D	r,a,p
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5815	254	254	D	m,a
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	5712	164	155	D	m,a
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	6001	356	304	D	r,a,p
6	5	12.775	2457903	4540078	SUCCIVO	I993		1	242	1.365	1.365	D	m,a
7	5	13.477	2437785	4535084	VILLA LITERNO	L844		46	235	9.882	537	D	m
7	5	13.477	2437785	4535084	VILLA LITERNO	L844		46	379	6.450	67	D	m
7	5	13.477	2437785	4535084	VILLA LITERNO	L844		46	236	13.577	12.922	D	m,a



id sito	classe di rischio	area totale del sito (mq)	EPSG:3004 coordinata		comune	codice comune	sezione	foglio	particella	superficie particella (mq)	superficie intersezione e (mq)	Classe di rischio ai fini dell'uso agricolo	Prescrizioni
			x	y									
45	4	10.000	2469840	4538238	ACERRA	A024		4	2A	56.452	0	D	a,p
									2B				
									2E				
									2F				
									2C				
									2D				
14	4	10.000	2435880	4538589	VILLA LITERNO	L844		5	133	4.434	0	D	a,p
36	4	10.000	2437880	4535390	VILLA LITERNO	L844		46	5077	779	0	D	m,a

LEGENDA PRESCRIZIONI:

r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.

c = certificazione per i prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente


a = caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006.

m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.

p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.

int-p = interdizione al pascolo.

int-f = interdizione alle produzioni foraggere.



ID_SITO	CL_RISCHIO	AREA_T_MQ	COMUNE	PROVINCIA	EPSG:3004	
					COORD_X	COORD_Y

La relazione del Gruppo di lavoro, con riferimento ai terreni fino ad ora esaminati, non ne ha individuato alcuno rientrante nella presente categoria



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B1	4	10.000	2476684	4531577	Napoli	San Vitaliano	I391		3	63	5.012	0



SITI CON LIVELLO DI RISCHIO 3

ID_SITO	CL_RISCHIO	AREA_T_MQ	COMUNE	PROVINCIA	EPSG:3004	
					COORD_X	COORD_Y

La relazione del Gruppo di lavoro, con riferimento ai terreni fino ad ora esaminati, non ne ha individuato alcuno rientrante nella presente categoria




Elenco Particelle Siti con Classe di rischio 2


Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B3	2a	10.000	2446629	4549729	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		5	5107	23.661	0
B4	2a	10.000	2446434	4549612	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		5	193	4.668	0
B8	2a	10.000	2446688	4549628	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		5	5107	23.661	0
B9	2a	10.000	2446331	4549717	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		5	38	9.337	0
B10	2a	10.000	2443723	4521600	Napoli	Pozzuoli	G964		31	32	8.294	0
B11	2a	10.000	2477111	4531370	Napoli	San Vitaliano	1391		3	507	4.788	0
B12	2a	10.000	2479073	4533332	Napoli	Cimitile	C697		2	35	9.365	0
B13	2a	10.000	2481288	4533681	Napoli	Comiziano	C929		2	106	1.925	0
B14	2a	10.000	2457856	4530496	Napoli	Grumo Nevano	E224		5	129	617	0
B15	2a	10.000	2480008	4522508	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		7	919	1.371	0
B16	2a	10.000	2463668	4543390	Caserta	San Nicola la Strada	I056		6	195	3.708	0
B17	2a	10.000	2464951	4541658	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	34	270	3.394	0
B18	2a	10.000	2464947	4542663	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	17	400	2.100	0
B19	2a	10.000	2478861	4535846	Napoli	Cicciano	C675		2	20	5.130	0
B20	2a	10.000	2479477	4533423	Napoli	Camposano	B565		2	12	7.901	0
B21	2a	10.000	2482675	4533096	Napoli	Comiziano	C929		4	363	12.110	0
B23	2a	10.000	2446729	4549719	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		5	5107	23.661	0
B24	2a	10.000	2480998	4529000	Napoli	San Paolo Bel Sito	I073		1	117	2.174	0
B26	2a	10.000	2446448	4524206	Napoli	Pozzuoli	G964		14	307	2.596	0
B27	2a	10.000	2447148	4523120	Napoli	Pozzuoli	G964		15	432	39.333	0
B28	2a	10.000	2444023	4522073	Napoli	Pozzuoli	G964		31	349	5.783	0
B29	2a	10.000	2444177	4521115	Napoli	Pozzuoli	G964		80	194	558	0
B30	2a	10.000	2446073	4521034	Napoli	Pozzuoli	G964		43	218	1.637	0
B31	2a	10.000	2447047	4520068	Napoli	Pozzuoli	G964		55	725	1.076	0
B32	2a	10.000	2479118	4524940	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		1	14	3.642	0
B33	2a	10.000	2480517	4534285	Napoli	Camposano	B565		4	849	315	0
B34	2a	10.000	2476277	4532142	Napoli	San Vitaliano	I391		2	129	1.823	0
B35	2a	10.000	2478439	4534417	Napoli	Camposano	B565		1	139	4.083	0




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B36	2b	6.856	2457624	4530543	Napoli	Grumo Nevano	E224		5	36	3.537	3.419
B36	2b	6.856	2457624	4530543	Napoli	Grumo Nevano	E224		5	25	3.494	0
B36	2b	6.856	2457624	4530543	Napoli	Grumo Nevano	E224		5	37	3.364	3.302
B36	2b	6.856	2457624	4530543	Napoli	Grumo Nevano	E224		5	38	3.064	29
B36	2b	6.856	2457624	4530543	Napoli	Grumo Nevano	E224		5	52	2.022	12
B36	2b	6.856	2457624	4530543	Napoli	Grumo Nevano	E224		5	196	118	11
B36	2b	6.856	2457624	4530543	Napoli	Grumo Nevano	E224		5	30	3.504	0
B37	2b	17.755	2459413	4529311	Napoli	Arzano	A455		5	1114	137	37
B37	2b	17.755	2459413	4529311	Napoli	Arzano	A455		5	1115	2.592	1.975
B37	2b	17.755	2459413	4529311	Napoli	Arzano	A455		5	1110	548	4
B37	2b	17.755	2459413	4529311	Napoli	Arzano	A455		5	1103	5.818	5.545
B37	2b	17.755	2459413	4529311	Napoli	Arzano	A455		5	1117	8.181	7.168
B37	2b	17.755	2459413	4529311	Napoli	Arzano	A455		5	1121	212	47
B37	2b	17.755	2459413	4529311	Napoli	Arzano	A455		5	1120	1.041	301
B37	2b	17.755	2459413	4529311	Napoli	Arzano	A455		5	1113	3.329	2.043
B37	2b	17.755	2459413	4529311	Napoli	Arzano	A455		5	1068	4.851	8
B37	2b	17.755	2459413	4529311	Napoli	Arzano	A455		5	1067	272	1
B37	2b	17.755	2459413	4529311	Napoli	Arzano	A455		5	1066	704	626
B38	2b	10.999	2448698	4547601	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		12	13	317.627	7.879
B38	2b	10.999	2448698	4547601	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		12	5002	4.388	3.120
B39	2b	17.857	2447713	4547856	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		16	95	190	69
B39	2b	17.857	2447713	4547856	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		16	83	8.881	8.711
B39	2b	17.857	2447713	4547856	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		16	96	143	21
B39	2b	17.857	2447713	4547856	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		16	64	13.372	430
B39	2b	17.857	2447713	4547856	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		16	82	8.667	8.391
B39	2b	17.857	2447713	4547856	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		16	5017	18.210	48
B39	2b	17.857	2447713	4547856	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		16	84	7.257	186
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	1840	133	133
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	1622	982	15
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	1628	79	7
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	1686	1.021	28
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	1621	45	39




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	1594	504	21
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	1595	21	21
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	1629	195	195
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	1838	659	16
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	229	2.942	72
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	1627	320	12
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	1431	171	171
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	1432	171	171
B40	2b	1.034	2457807	4530868	Napoli	Grumo Nevano	E224		4	1419	136	134
B41	2b	14.275	2459379	4529157	Napoli	Arzano	A455		5	1276	4.863	4.757
B41	2b	14.275	2459379	4529157	Napoli	Arzano	A455		5	131	30.257	206
B41	2b	14.275	2459379	4529157	Napoli	Arzano	A455		5	1277	5.014	4.917
B41	2b	14.275	2459379	4529157	Napoli	Arzano	A455		5	1278	3.295	2.920
B41	2b	14.275	2459379	4529157	Napoli	Arzano	A455		5	1275	1.600	999
B41	2b	14.275	2459379	4529157	Napoli	Arzano	A455		5	1065	749	449
B42	2b	6.135	2478588	4514704	Napoli	Boscoreale	B076		10	1008	991	2
B42	2b	6.135	2478588	4514704	Napoli	Boscoreale	B076		10	1218	2.184	783
B42	2b	6.135	2478588	4514704	Napoli	Boscoreale	B076		10	761	1.915	852
B42	2b	6.135	2478588	4514704	Napoli	Boscoreale	B076		10	79	1.826	513
B42	2b	6.135	2478588	4514704	Napoli	Boscoreale	B076		10	1007	892	509
B42	2b	6.135	2478588	4514704	Napoli	Boscoreale	B076		10	551	270	94
B42	2b	6.135	2478588	4514704	Napoli	Boscoreale	B076		10	550	260	182
B42	2b	6.135	2478588	4514704	Napoli	Boscoreale	B076		10	549	258	102
B42	2b	6.135	2478588	4514704	Napoli	Boscoreale	B076		10	762	1.101	43
B42	2b	6.135	2478588	4514704	Napoli	Boscoreale	B076		10	22	3.065	1.272
B42	2b	6.135	2478588	4514704	Napoli	Boscoreale	B076		10	1222	2.423	895
B42	2b	6.135	2478588	4514704	Napoli	Boscoreale	B076		10	1220	2.401	884
B42	2b	6.135	2478588	4514704	Napoli	Boscoreale	B076		10	1219	658	5
B43	2b	5.519	2476696	4513390	Napoli	Boscoreale	B076		13	123	1.565	89
B43	2b	5.519	2476696	4513390	Napoli	Boscoreale	B076		13	126	9.395	178
B43	2b	5.519	2476696	4513390	Napoli	Boscoreale	B076		13	372	3.185	2.940
B43	2b	5.519	2476696	4513390	Napoli	Boscoreale	B076		13	92	4.937	0




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B43	2b	5.519	2476696	4513390	Napoli	Boscoreale	B076		13	436	3.358	1.862
B44	2b	4.737	2478418	4513322	Napoli	Boscoreale	B076		14	673	997	77
B44	2b	4.737	2478418	4513322	Napoli	Boscoreale	B076		14	521	1.711	14
B44	2b	4.737	2478418	4513322	Napoli	Boscoreale	B076		14	522	214	34
B44	2b	4.737	2478418	4513322	Napoli	Boscoreale	B076		14	523	1.894	505
B44	2b	4.737	2478418	4513322	Napoli	Boscoreale	B076		14	388	1.509	1.509
B45	2b	3.492	2479381	4515843	Napoli	Boscoreale	B076		4	720	982	2
B45	2b	3.492	2479381	4515843	Napoli	Boscoreale	B076		4	542	1.855	1.786
B45	2b	3.492	2479381	4515843	Napoli	Boscoreale	B076		4	537	2.077	20
B45	2b	3.492	2479381	4515843	Napoli	Boscoreale	B076		4	227	3.599	5
B45	2b	3.492	2479381	4515843	Napoli	Boscoreale	B076		4	393	974	1
B45	2b	3.492	2479381	4515843	Napoli	Boscoreale	B076		4	926	1.732	1.679
B46	2b	1.239	2479362	4515946	Napoli	Boscoreale	B076		4	198	3.846	1.124
B46	2b	1.239	2479362	4515946	Napoli	Boscoreale	B076		4	206	1.827	83
B46	2b	1.239	2479362	4515946	Napoli	Boscoreale	B076		4	396	3.843	31
B46	2b	1.239	2479362	4515946	Napoli	Boscoreale	B076		4	199	3.691	0
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	551	837	643
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	555	861	825
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	554	942	859
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	553	1.632	1.547
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	469	2.181	21
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	470	5.136	230
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	465	6.076	5.899
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	466	5.204	347
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	471	1.368	695
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	478	9.724	9.585
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	552	459	373
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	523	2.396	2.356
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	522	2.412	2.390
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	476	4.915	4.274
B47	2b	30.060	2480239	4515812	Napoli	Poggiomarino	G762		15	473	4.859	7
B48	2b	855	2481045	4534104	Napoli	Camposano	B565		4	33	40	39




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B48	2b	855	2481045	4534104	Napoli	Camposano	B565		4	1021	98	8
B48	2b	855	2481045	4534104	Napoli	Camposano	B565		4	35	2.058	13
B48	2b	855	2481045	4534104	Napoli	Camposano	B565		4	1535	1.783	131
B48	2b	855	2481045	4534104	Napoli	Camposano	B565		4	1614	320	319
B48	2b	855	2481045	4534104	Napoli	Camposano	B565		4	1613	188	185
B48	2b	855	2481045	4534104	Napoli	Camposano	B565		4	1612	572	160
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	355	904	534
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	272	27.201	676
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	366	963	178
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	369	960	960
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	371	925	561
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	372	1.331	1.331
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	370	993	993
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	149	974	3
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	89	1.567	0
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	146	1.686	333
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	82	1.235	7
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	345	6.400	1.767
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	356	3.384	3.035
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	562	782	471
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	563	113	53
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	365	944	533
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	367	1.001	1.001
B49	2b	12.865	2481051	4515593	Napoli	Boscoreale	B076		6	368	1.004	428
B50	2b	4.819	2470928	4532892	Napoli	Brusciano	B227		1	134	33.639	4.792
B51	2b	8.848	2471061	4531416	Napoli	Brusciano	B227		3	785	1.810	4
B51	2b	8.848	2471061	4531416	Napoli	Brusciano	B227		3	53	30.871	8.577
B51	2b	8.848	2471061	4531416	Napoli	Brusciano	B227		3	107	2.260	202
B52	2b	3.238	2470596	4531432	Napoli	Brusciano	B227		3	935	1.237	519
B52	2b	3.238	2470596	4531432	Napoli	Brusciano	B227		3	937	1.809	950
B52	2b	3.238	2470596	4531432	Napoli	Brusciano	B227		3	936	1.811	1.736
B52	2b	3.238	2470596	4531432	Napoli	Brusciano	B227		3	945	992	33




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B53	2b	5.854	2470928	4530895	Napoli	Brusciano	B227		3	311	4.075	16
B53	2b	5.854	2470928	4530895	Napoli	Brusciano	B227		3	88	14.732	719
B53	2b	5.854	2470928	4530895	Napoli	Brusciano	B227		3	645	2.295	7
B53	2b	5.854	2470928	4530895	Napoli	Brusciano	B227		3	663	2.788	137
B53	2b	5.854	2470928	4530895	Napoli	Brusciano	B227		3	313	8.621	92
B53	2b	5.854	2470928	4530895	Napoli	Brusciano	B227		3	312	51	16
B54	2b	2.280	2470728	4530463	Napoli	Brusciano	B227		4	4090	7.022	282
B54	2b	2.280	2470728	4530463	Napoli	Brusciano	B227		4	104	3.078	1.998
B55	2b	11.147	2471055	4530106	Napoli	Brusciano	B227		4	3157	477	310
B55	2b	11.147	2471055	4530106	Napoli	Brusciano	B227		4	141	3.424	3.253
B55	2b	11.147	2471055	4530106	Napoli	Brusciano	B227		4	956	5.870	4.651
B55	2b	11.147	2471055	4530106	Napoli	Brusciano	B227		4	2966	758	102
B55	2b	11.147	2471055	4530106	Napoli	Brusciano	B227		4	3158	61	40
B55	2b	11.147	2471055	4530106	Napoli	Brusciano	B227		4	1049	963	793
B55	2b	11.147	2471055	4530106	Napoli	Brusciano	B227		4	142	784	11
B55	2b	11.147	2471055	4530106	Napoli	Brusciano	B227		4	3194	851	6
B55	2b	11.147	2471055	4530106	Napoli	Brusciano	B227		4	140	1.933	942
B55	2b	11.147	2471055	4530106	Napoli	Brusciano	B227		4	2963	98	5
B55	2b	11.147	2471055	4530106	Napoli	Brusciano	B227		4	3776	726	5
B55	2b	11.147	2471055	4530106	Napoli	Brusciano	B227		4	129	1.013	1.013
B55	2b	11.147	2471055	4530106	Napoli	Brusciano	B227		4	3815	1.728	15
B57	2b	2.285	2471334	4529239	Napoli	Brusciano	B227		5	1362	1.008	4
B57	2b	2.285	2471334	4529239	Napoli	Brusciano	B227		5	1354	1.709	809
B57	2b	2.285	2471334	4529239	Napoli	Brusciano	B227		5	1360	2.474	11
B57	2b	2.285	2471334	4529239	Napoli	Brusciano	B227		5	1356	995	150
B57	2b	2.285	2471334	4529239	Napoli	Brusciano	B227		5	1355	1.002	1.002
B57	2b	2.285	2471334	4529239	Napoli	Brusciano	B227		5	1907	19.050	121
B57	2b	2.285	2471334	4529239	Napoli	Brusciano	B227		5	1361	2.800	188
B59	2b	1.351	2471347	4531984	Napoli	Brusciano	B227		2	21	3.109	901
B59	2b	1.351	2471347	4531984	Napoli	Brusciano	B227		2	61	3.053	407
B59	2b	1.351	2471347	4531984	Napoli	Brusciano	B227		2	11	6.606	43
B60	2b	6.081	2483839	4525717	Napoli	Carbonara di Nola	B740		1	234	1.932	168



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B62	2b	4.357	2480614	4532481	Napoli	Camposano	B565		6	581	5.009	1.009
B62	2b	4.357	2480614	4532481	Napoli	Camposano	B565		6	831	6.806	12
B62	2b	4.357	2480614	4532481	Napoli	Camposano	B565		6	832	1.502	118
B62	2b	4.357	2480614	4532481	Napoli	Cimitile	C697		5	1162	917	2
B62	2b	4.357	2480614	4532481	Napoli	Camposano	B565		6	498	20.253	2.092
B62	2b	4.357	2480614	4532481	Napoli	Cimitile	C697		5	568	166	9
B62	2b	4.357	2480614	4532481	Napoli	Cimitile	C697		5	676	119	18
B62	2b	4.357	2480614	4532481	Napoli	Cimitile	C697		5	1186	3.141	245
B62	2b	4.357	2480614	4532481	Napoli	Cimitile	C697		5	1187	4.841	87
B62	2b	4.357	2480614	4532481	Napoli	Cimitile	C697		5	1161	220	67
B62	2b	4.357	2480614	4532481	Napoli	Cimitile	C697		5	1160	150	147
B62	2b	4.357	2480614	4532481	Napoli	Cimitile	C697		5	1185	1.579	152
B63	2b	16.938	2479359	4532606	Napoli	Cimitile	C697		4	61	2.666	15
B63	2b	16.938	2479359	4532606	Napoli	Cimitile	C697		4	374	3.008	1.392
B63	2b	16.938	2479359	4532606	Napoli	Cimitile	C697		4	373	3.002	2.955
B63	2b	16.938	2479359	4532606	Napoli	Cimitile	C697		4	372	3.022	3.022
B63	2b	16.938	2479359	4532606	Napoli	Cimitile	C697		4	57	3.950	3.902
B63	2b	16.938	2479359	4532606	Napoli	Cimitile	C697		4	417	2.070	1.814
B63	2b	16.938	2479359	4532606	Napoli	Cimitile	C697		4	53	3.805	3.651
B63	2b	16.938	2479359	4532606	Napoli	Cimitile	C697		4	60	2.032	0
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	677	245	38
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	858	3.173	3.173
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	862	600	510
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	594	416	258
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	679	138	1
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	680	366	92
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	1218	698	9
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	1225	1.325	1.325
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	1224	1.303	1.303
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	122	2.799	2.799
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	254	2.359	2.049
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	1163	2.433	355




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	973	8.420	8.111
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	914	11.394	176
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	912	494	5
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	913	560	21
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	861	937	894
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	140	1.743	533
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	998	3.436	1
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	1109	828	22
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	1175	755	21
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	1180	602	34
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	1183	716	52
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	993	682	682
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	1212	607	26
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	570	1.697	35
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	910	2.869	2.836
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	987	595	3
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	860	669	664
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	251	1.141	914
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	994	595	595
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	27	1.132	810
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	252	1.086	898
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	253	1.118	947
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	989	593	39
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	911	2.730	2.716
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	985	3.153	2.754
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	991	591	580
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	992	596	596
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	26	7.018	631
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	988	592	18
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	974	776	97
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	19	6.726	306
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	1171	1.534	32




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	102	2.628	2.628
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	103	7.937	7.612
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	20	3.427	912
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	133	2.167	2.157
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	101	5.949	5.848
B65	2b	60.398	2460777	4532102	Napoli	Cardito	B759		3	29	5.084	3.279
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2100	1.458	91
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1989	987	114
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1990	145	47
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2116	16.624	118
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1496	6.678	0
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1999	1.120	800
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2001	749	731
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2004	259	259
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2006	963	963
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2003	882	882
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2002	829	829
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1996	695	672
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1991	679	639
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2000	72	72
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2062	519	25
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1970	285	285
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1971	152	152
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1969	148	148
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1590	101	99
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2005	738	697
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1987	2.793	2.746
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1986	327	327
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2007	1.205	1.183
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2008	673	622
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2179	418	166
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2178	401	105




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2120	334	89
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	20	861	861
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1459	984	822
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1460	255	255
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	405	437	9
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2099	305	0
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	2015	246	246
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1531	208	27
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1530	489	489
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1988	2.052	1.874
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1447	87	86
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	461	555	8
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1591	96	95
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1257	829	23
B66	2b	17.872	2460239	4531841	Napoli	Cardito	B759		4	1258	358	6
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1530	150	149
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	299	117	37
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1693	24.637	48
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1444	1.743	1.688
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1609	123	29
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1615	179	0
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1620	427	427
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1619	85	7
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1624	662	578
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1623	148	73
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1622	922	235
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1610	954	811
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1420	698	620
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1419	676	623
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1418	725	580
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1211	309	287
B67	2b	7.190	2457154	4532934	Napoli	Grumo Nevano	E224		1	1529	635	498



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B68	2b	11.370	2458112	4530816	Napoli	Grumo Nevano	E224		5	189	4.088	1.543
B68	2b	11.370	2458112	4530816	Napoli	Grumo Nevano	E224		5	188	10.098	9.784
B68	2b	11.370	2458112	4530816	Napoli	Grumo Nevano	E224		5	190	43	43
B69	2b	7.243	2483089	4528523	Napoli	Liverni	E620		1	15	24.962	7.187
B69	2b	7.243	2483089	4528523	Napoli	Liverni	E620		1	72	413	2
B70	2b	14.200	2468297	4521008	Napoli	Massa di Somma	M289		7	651	3.554	18
B70	2b	14.200	2468297	4521008	Napoli	Massa di Somma	M289		7	125	912	480
B70	2b	14.200	2468297	4521008	Napoli	Massa di Somma	M289		7	227	1.521	1.521
B70	2b	14.200	2468297	4521008	Napoli	Massa di Somma	M289		7	124	987	948
B70	2b	14.200	2468297	4521008	Napoli	Massa di Somma	M289		7	292	2.231	2.051
B70	2b	14.200	2468297	4521008	Napoli	Massa di Somma	M289		7	112	4.310	951
B70	2b	14.200	2468297	4521008	Napoli	Massa di Somma	M289		7	147	1.125	1.060
B70	2b	14.200	2468297	4521008	Napoli	Massa di Somma	M289		7	281	1.155	727
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	39	1.038	31
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	38	1.017	55
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	37	1.207	85
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	369	1.611	212
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	23	21	14
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	22	1.224	703
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	234	811	704
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	235	851	824
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	236	3.068	1.882
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	237	1.576	522
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	239	167	23
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	238	167	74
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	27	428	50
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	20	354	180
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	6	4.521	705
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	216	2.207	1.405
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	177	3.806	1.819
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	28	1.761	795
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	32	1.569	380




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	121	23.632	561
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	100	758	11
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	246	917	30
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	104	1.216	52
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	370	627	123
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	297	3.594	683
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	215	1.498	5
B71	2b	13.683	2468482	4521809	Napoli	Massa di Somma	M289		7	30	1.789	1.156
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	165	3.610	2.570
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	197	232	232
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	225	480	167
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	178	3.131	467
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	196	7.834	2.280
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	186	3.731	3.731
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	211	2.218	85
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	187	453	149
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	150	2.307	474
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	332	1.125	412
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	156	730	123
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	155	1.256	86
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	270	5.658	0
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	174	1.839	1.572
B72	2b	14.065	2474912	4522575	Napoli	Ottaviano	G190		4	164	1.852	1.347
B73	2b	1.088	2478727	4522949	Napoli	Ottaviano	G190		3	1631	442	55
B73	2b	1.088	2478727	4522949	Napoli	Ottaviano	G190		3	1627	15	2
B73	2b	1.088	2478727	4522949	Napoli	Ottaviano	G190		3	1375	454	117
B73	2b	1.088	2478727	4522949	Napoli	Ottaviano	G190		3	1630	322	171
B73	2b	1.088	2478727	4522949	Napoli	Ottaviano	G190		3	1629	581	116
B73	2b	1.088	2478727	4522949	Napoli	Ottaviano	G190		3	1626	427	57
B73	2b	1.088	2478727	4522949	Napoli	Ottaviano	G190		3	1624	81	0
B73	2b	1.088	2478727	4522949	Napoli	Ottaviano	G190		3	1036	1.578	20
B73	2b	1.088	2478727	4522949	Napoli	Ottaviano	G190		3	1376	414	248



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B73	2b	1.088	2478727	4522949	Napoli	Ottaviano	G190		3	1374	397	167
B73	2b	1.088	2478727	4522949	Napoli	Ottaviano	G190		3	1632	390	13
B74	2b	3.189	2477929	4522805	Napoli	Ottaviano	G190		3	118	4.036	701
B74	2b	3.189	2477929	4522805	Napoli	Ottaviano	G190		3	328	1.017	656
B74	2b	3.189	2477929	4522805	Napoli	Ottaviano	G190		3	1296	67	67
B74	2b	3.189	2477929	4522805	Napoli	Ottaviano	G190		3	724	645	393
B74	2b	3.189	2477929	4522805	Napoli	Ottaviano	G190		3	428	130	86
B74	2b	3.189	2477929	4522805	Napoli	Ottaviano	G190		3	623	142	55
B74	2b	3.189	2477929	4522805	Napoli	Ottaviano	G190		3	437	172	113
B74	2b	3.189	2477929	4522805	Napoli	Ottaviano	G190		3	650	883	62
B74	2b	3.189	2477929	4522805	Napoli	Ottaviano	G190		3	674	126	26
B74	2b	3.189	2477929	4522805	Napoli	Ottaviano	G190		3	1295	307	288
B74	2b	3.189	2477929	4522805	Napoli	Ottaviano	G190		2	204	1.749	5
B74	2b	3.189	2477929	4522805	Napoli	Ottaviano	G190		2	1375	456	127
B74	2b	3.189	2477929	4522805	Napoli	Ottaviano	G190		3	855	76	4
B75	2b	8.197	2476928	4522356	Napoli	Ottaviano	G190		8	3	4.262	4.035
B75	2b	8.197	2476928	4522356	Napoli	Ottaviano	G190		8	1157	2.169	1.279
B75	2b	8.197	2476928	4522356	Napoli	Ottaviano	G190		8	25	4.329	1.889
B75	2b	8.197	2476928	4522356	Napoli	Ottaviano	G190		8	1242	676	6
B75	2b	8.197	2476928	4522356	Napoli	Ottaviano	G190		8	1294	261	1
B75	2b	8.197	2476928	4522356	Napoli	Ottaviano	G190		8	1240	1.128	482
B75	2b	8.197	2476928	4522356	Napoli	Ottaviano	G190		8	1239	1.200	504
B76	2b	7.275	2477251	4522155	Napoli	Ottaviano	G190		8	563	4.122	3.757
B76	2b	7.275	2477251	4522155	Napoli	Ottaviano	G190		8	1708	1.049	65
B76	2b	7.275	2477251	4522155	Napoli	Ottaviano	G190		8	1581	800	42
B76	2b	7.275	2477251	4522155	Napoli	Ottaviano	G190		8	137	1.153	3
B76	2b	7.275	2477251	4522155	Napoli	Ottaviano	G190		8	562	1.915	1.728
B76	2b	7.275	2477251	4522155	Napoli	Ottaviano	G190		8	1357	2.210	1.634
B77	2b	6.509	2478718	4522225	Napoli	Ottaviano	G190		9	3083	4.807	1.788
B77	2b	6.509	2478718	4522225	Napoli	Ottaviano	G190		9	3084	1.380	1.376
B77	2b	6.509	2478718	4522225	Napoli	Ottaviano	G190		9	2216	443	25
B77	2b	6.509	2478718	4522225	Napoli	Ottaviano	G190		9	908	3.066	2.878




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B77	2b	6.509	2478718	4522225	Napoli	Ottaviano	G190		9	70	8.344	130
B77	2b	6.509	2478718	4522225	Napoli	Ottaviano	G190		9	3080	103	91
B77	2b	6.509	2478718	4522225	Napoli	Ottaviano	G190		9	393	103	5
B77	2b	6.509	2478718	4522225	Napoli	Ottaviano	G190		9	408	932	10
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	991	902	60
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	345	666	10
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	274	40	0
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	998	1.033	967
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	996	1.101	816
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	994	1.087	563
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	999	964	625
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	344	808	2
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	995	956	367
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	997	990	656
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	993	958	443
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	745	704	0
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	1000	988	643
B78	2b	5.179	2476526	4521610	Napoli	Ottaviano	G190		11	992	1.070	27
B79	2b	975	2479120	4521787	Napoli	Ottaviano	G190		9	839	1.460	703
B79	2b	975	2479120	4521787	Napoli	Ottaviano	G190		9	222	1.421	48
B80	2b	21.364	2445479	4547677	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		14	96	11.005	27
B80	2b	21.364	2445479	4547677	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		14	83	801	801
B80	2b	21.364	2445479	4547677	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		14	64	6.586	524
B80	2b	21.364	2445479	4547677	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		14	80	185	109
B80	2b	21.364	2445479	4547677	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		14	81	12.769	12.131
B80	2b	21.364	2445479	4547677	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		14	65	5.149	5.069
B80	2b	21.364	2445479	4547677	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		14	62	17.851	16
B80	2b	21.364	2445479	4547677	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		14	95	3.614	80
B80	2b	21.364	2445479	4547677	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		14	82	1.509	1.489
B80	2b	21.364	2445479	4547677	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		14	11	1.18	47
B80	2b	21.364	2445479	4547677	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		14	85	1.099	1.071
B81	2b	729	2480345	4521041	Napoli	Ottaviano	G190		12	2095	147	10




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B81	2b	729	2480345	4521041	Napoli	Ottaviano	G190		12	2096	672	359
B81	2b	729	2480345	4521041	Napoli	Ottaviano	G190		12	2097	329	1
B81	2b	729	2480345	4521041	Napoli	Ottaviano	G190		12	2092	875	77
B81	2b	729	2480345	4521041	Napoli	Ottaviano	G190		12	2093	620	5
B81	2b	729	2480345	4521041	Napoli	Ottaviano	G190		12	2094	296	277
B82	2b	322	2480370	4521013	Napoli	Ottaviano	G190		12	1933	23	5
B82	2b	322	2480370	4521013	Napoli	Ottaviano	G190		12	1366	869	2
B82	2b	322	2480370	4521013	Napoli	Ottaviano	G190		12	2091	696	125
B82	2b	322	2480370	4521013	Napoli	Ottaviano	G190		12	2092	875	163
B82	2b	322	2480370	4521013	Napoli	Ottaviano	G190		12	1930	39	0
B82	2b	322	2480370	4521013	Napoli	Ottaviano	G190		12	2090	102	10
B82	2b	322	2480370	4521013	Napoli	Ottaviano	G190		12	2094	296	3
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	Ottaviano	G190		12	1917	2.094	4
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		10	23	1.808	1.780
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		10	603	2.374	16
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		10	297	1.498	231
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	Ottaviano	G190		12	1918	34	3
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		10	419	1.648	89
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	Ottaviano	G190		12	1988	36	35
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	Ottaviano	G190		12	1987	12	0
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	Ottaviano	G190		12	1925	147	112
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	Ottaviano	G190		12	1951	136	101
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	Ottaviano	G190		12	1930	39	0
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	Ottaviano	G190		12	1922	133	111
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	Ottaviano	G190		12	9010	38	13
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	Ottaviano	G190		12	1921	12	3
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	Ottaviano	G190		12	1952	95	95
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	Ottaviano	G190		12	1927	93	0
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	Ottaviano	G190		12	1928	90	67
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		10	416	1.819	244
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		10	628	743	743
B83	2b	4.092	2480398	4521030	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		10	327	187	25



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B84	2b	771	2480344	4521108	Napoli	Ottaviano	G190		12	2102	306	73
B84	2b	771	2480344	4521108	Napoli	Ottaviano	G190		12	1916	252	93
B84	2b	771	2480344	4521108	Napoli	Ottaviano	G190		12	1915	2.611	133
B84	2b	771	2480344	4521108	Napoli	Ottaviano	G190		12	1917	2.094	449
B84	2b	771	2480344	4521108	Napoli	Ottaviano	G190		12	1920	75	23
B85	2b	1.743	2476563	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	1309	1.223	47
B85	2b	1.743	2476563	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	169	11.711	15
B85	2b	1.743	2476563	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	170	8.100	18
B85	2b	1.743	2476563	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	851	1.076	1
B85	2b	1.743	2476563	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	1225	1.547	438
B85	2b	1.743	2476563	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	1129	1.772	574
B85	2b	1.743	2476563	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	1310	2.495	448
B86	2b	2.719	2476095	4520538	Napoli	Ottaviano	G190		16	232	20.441	2.719
B87	2b	7.018	2476168	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	586	2.011	26
B87	2b	7.018	2476168	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	1244	65	65
B87	2b	7.018	2476168	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	1245	3.002	1.088
B87	2b	7.018	2476168	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	1303	2.033	1.767
B87	2b	7.018	2476168	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	1304	1.770	1.517
B87	2b	7.018	2476168	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	614	3.953	1.938
B87	2b	7.018	2476168	4520869	Napoli	Ottaviano	G190		16	190	2.188	26
B88	2b	13.003	2444300	4525462	Napoli	Pozzuoli	G964		2	221	510	217
B88	2b	13.003	2444300	4525462	Napoli	Pozzuoli	G964		2	257	5.472	3.022
B88	2b	13.003	2444300	4525462	Napoli	Pozzuoli	G964		2	231	75.114	357
B88	2b	13.003	2444300	4525462	Napoli	Pozzuoli	G964		2	214	57.571	9.406
B89	2b	9.626	2442893	4525460	Napoli	Pozzuoli	G964		1	19	2.462	6
B89	2b	9.626	2442893	4525460	Napoli	Pozzuoli	G964		4	181	4.517	1.670
B89	2b	9.626	2442893	4525460	Napoli	Pozzuoli	G964		4	244	11.646	7.922
B90	2b	31.370	2444779	4525013	Napoli	Pozzuoli	G964		6	481	851	0
B90	2b	31.370	2444779	4525013	Napoli	Pozzuoli	G964		6	487	11.866	9.881
B90	2b	31.370	2444779	4525013	Napoli	Pozzuoli	G964		6	473	266	266
B90	2b	31.370	2444779	4525013	Napoli	Pozzuoli	G964		6	582	1.087	32
B90	2b	31.370	2444779	4525013	Napoli	Pozzuoli	G964		6	486	16.890	13.808




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B90	2b	31.370	2444779	4525013	Napoli	Pozzuoli	G964		6	472	13.123	1.929
B90	2b	31.370	2444779	4525013	Napoli	Pozzuoli	G964		6	508	2.843	37
B90	2b	31.370	2444779	4525013	Napoli	Pozzuoli	G964		6	528	2.085	2.039
B90	2b	31.370	2444779	4525013	Napoli	Pozzuoli	G964		6	527	2.648	66
B90	2b	31.370	2444779	4525013	Napoli	Pozzuoli	G964		6	571	1.196	6
B90	2b	31.370	2444779	4525013	Napoli	Pozzuoli	G964		6	15	3.957	3.033
B90	2b	31.370	2444779	4525013	Napoli	Pozzuoli	G964		6	484	334	58
B91	2b	6.378	2442715	4525498	Napoli	Pozzuoli	G964		1	76	5.849	38
B91	2b	6.378	2442715	4525498	Napoli	Pozzuoli	G964		1	108	20.875	6.213
B91	2b	6.378	2442715	4525498	Napoli	Pozzuoli	G964		1	80	5.855	51
B91	2b	6.378	2442715	4525498	Napoli	Pozzuoli	G964		1	78	5.811	71
B91	2b	6.378	2442715	4525498	Napoli	Pozzuoli	G964		1	2	5.766	5
B92	2b	2.942	2443013	4525212	Napoli	Pozzuoli	G964		4	199	8.346	126
B92	2b	2.942	2443013	4525212	Napoli	Pozzuoli	G964		4	272	846	289
B92	2b	2.942	2443013	4525212	Napoli	Pozzuoli	G964		4	256	61.309	2.526
B93	2b	47.189	2444344	4525276	Napoli	Pozzuoli	G964		2	231	75.114	39
B93	2b	47.189	2444344	4525276	Napoli	Pozzuoli	G964		2	212	86.317	47.150
B94	2b	2.907	2439538	4524757	Napoli	Pozzuoli	G964		92	21	4.066	79
B94	2b	2.907	2439538	4524757	Napoli	Pozzuoli	G964		92	D26	27.847	38
B94	2b	2.907	2439538	4524757	Napoli	Pozzuoli	G964		92	20	20.921	2.791
B94	2b	2.907	2439538	4524757	Napoli	Pozzuoli	G964		92	26	28.343	54
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	810	193	86
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	495	617	617
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	327	3.494	2.538
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	328	1.066	449
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	493	99	89
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	319	796	248
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	329	1.714	371
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	121	3.937	948
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	283	13.921	47
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	843	3.910	310
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	844	108	100




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	445	1.052	517
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	825	1.030	2
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	834	848	27
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	90	7.709	120
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	811	860	88
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	118	1.259	23
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	492	384	260
B95	2b	7.023	2441599	4524733	Napoli	Pozzuoli	G964		3	812	91	84
B96	2b	16.574	2447208	4524542	Napoli	Quarto	H114		16	820	508	50
B96	2b	16.574	2447208	4524542	Napoli	Quarto	H114		16	708	942	615
B96	2b	16.574	2447208	4524542	Napoli	Quarto	H114		16	664	1.508	1.100
B96	2b	16.574	2447208	4524542	Napoli	Quarto	H114		16	1381	1.653	65
B96	2b	16.574	2447208	4524542	Napoli	Quarto	H114		16	640	362	158
B96	2b	16.574	2447208	4524542	Napoli	Quarto	H114		16	1349	14.160	11.599
B96	2b	16.574	2447208	4524542	Napoli	Quarto	H114		16	821	494	494
B96	2b	16.574	2447208	4524542	Napoli	Quarto	H114		16	819	515	388
B96	2b	16.574	2447208	4524542	Napoli	Quarto	H114		16	665	1.568	1.089
B96	2b	16.574	2447208	4524542	Napoli	Quarto	H114		16	639	396	384
B96	2b	16.574	2447208	4524542	Napoli	Quarto	H114		16	638	507	1
B96	2b	16.574	2447208	4524542	Napoli	Quarto	H114		16	663	1.012	632
B97	2b	1.747	2441144	4524034	Napoli	Pozzuoli	G964		8	461	5.669	54
B97	2b	1.747	2441144	4524034	Napoli	Pozzuoli	G964		8	35	257	42
B97	2b	1.747	2441144	4524034	Napoli	Pozzuoli	G964		8	173	236	83
B97	2b	1.747	2441144	4524034	Napoli	Pozzuoli	G964		8	1240	95	95
B97	2b	1.747	2441144	4524034	Napoli	Pozzuoli	G964		8	1239	1.227	1.124
B97	2b	1.747	2441144	4524034	Napoli	Pozzuoli	G964		8	793	129	129
B97	2b	1.747	2441144	4524034	Napoli	Pozzuoli	G964		8	792	229	13
B97	2b	1.747	2441144	4524034	Napoli	Pozzuoli	G964		8	172	37	37
B97	2b	1.747	2441144	4524034	Napoli	Pozzuoli	G964		8	187	673	40
B98	2b	595	2441648	4524394	Napoli	Pozzuoli	G964		9	19	57.363	450
B98	2b	595	2441648	4524394	Napoli	Pozzuoli	G964		9	1788	475	145
B99	2b	6.462	2443714	4524469	Napoli	Pozzuoli	G964		5	66	52.637	78



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B99	2b	6.462	2443714	4524469	Napoli	Pozzuoli	G964		11	270	48.778	6.435
B100	2b	57.389	2443556	4524714	Napoli	Pozzuoli	G964		5	78	1.109	1.099
B100	2b	57.389	2443556	4524714	Napoli	Pozzuoli	G964		5	13	3.617	179
B100	2b	57.389	2443556	4524714	Napoli	Pozzuoli	G964		5	73	6.225	3.734
B100	2b	57.389	2443556	4524714	Napoli	Pozzuoli	G964		5	66	52.637	6
B100	2b	57.389	2443556	4524714	Napoli	Pozzuoli	G964		5	77	124.910	49.106
B100	2b	57.389	2443556	4524714	Napoli	Pozzuoli	G964		5	56	11.872	515
B100	2b	57.389	2443556	4524714	Napoli	Pozzuoli	G964		4	286	6.873	666
B100	2b	57.389	2443556	4524714	Napoli	Pozzuoli	G964		4	101	7.079	1.551
B100	2b	57.389	2443556	4524714	Napoli	Pozzuoli	G964		4	99	5.517	148
B100	2b	57.389	2443556	4524714	Napoli	Pozzuoli	G964		4	103	74	74
B100	2b	57.389	2443556	4524714	Napoli	Pozzuoli	G964		5	50	9.206	76
B100	2b	57.389	2443556	4524714	Napoli	Pozzuoli	G964		5	74	42.543	333
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		12	327	2.606	172
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	251	2.816	395
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	248	2.758	262
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	247	2.775	72
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	249	2.796	52
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		12	248	924	12
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	162	228	20
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	160	1.686	9
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	304	6.299	6.193
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	305	6.334	5.943
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	288	12.294	11.613
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	98	753	724
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	306	6.378	4.309
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	289	1.749	2
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	96	184	1
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	309	5.800	5.083
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	310	630	483
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	308	5.142	3.789
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	307	4.679	226



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B101	2b	45.982	2444356	4524221	Napoli	Pozzuoli	G964		11	303	6.270	6.200
B102	2b	8.153	2442367	4521911	Napoli	Pozzuoli	G964		22	1039	6.698	1.114
B102	2b	8.153	2442367	4521911	Napoli	Pozzuoli	G964		22	120	1.766	1.090
B102	2b	8.153	2442367	4521911	Napoli	Pozzuoli	G964		22	826	617	71
B102	2b	8.153	2442367	4521911	Napoli	Pozzuoli	G964		22	313	2.024	787
B102	2b	8.153	2442367	4521911	Napoli	Pozzuoli	G964		22	312	1.860	1.807
B102	2b	8.153	2442367	4521911	Napoli	Pozzuoli	G964		22	311	3.058	2.896
B102	2b	8.153	2442367	4521911	Napoli	Pozzuoli	G964		22	101	1.119	28
B102	2b	8.153	2442367	4521911	Napoli	Pozzuoli	G964		22	100	2.002	4
B102	2b	8.153	2442367	4521911	Napoli	Pozzuoli	G964		22	1034	3.395	355
B103	2b	1.693	2442582	4521690	Napoli	Pozzuoli	G964		39	11	4.651	29
B103	2b	1.693	2442582	4521690	Napoli	Pozzuoli	G964		39	12	1.749	1.243
B103	2b	1.693	2442582	4521690	Napoli	Pozzuoli	G964		39	63	630	19
B103	2b	1.693	2442582	4521690	Napoli	Pozzuoli	G964		39	23	565	294
B104	2b	19.654	2445575	4524561	Napoli	Pozzuoli	G964		13	53	21.640	74
B104	2b	19.654	2445575	4524561	Napoli	Pozzuoli	G964		13	55	36.033	18.994
B104	2b	19.654	2445575	4524561	Napoli	Pozzuoli	G964		13	22	25.903	133
B104	2b	19.654	2445575	4524561	Napoli	Pozzuoli	G964		13	21	6.640	30
B104	2b	19.654	2445575	4524561	Napoli	Pozzuoli	G964		13	174	3.365	0
B104	2b	19.654	2445575	4524561	Napoli	Pozzuoli	G964		13	80	23.064	422
B105	2b	8.632	2446011	4525143	Napoli	Quarto	H114		11	1348	552	23
B105	2b	8.632	2446011	4525143	Napoli	Quarto	H114		11	1375	49.484	598
B105	2b	8.632	2446011	4525143	Napoli	Quarto	H114		11	525	3.079	1.547
B105	2b	8.632	2446011	4525143	Napoli	Quarto	H114		11	534	4.904	3.939
B105	2b	8.632	2446011	4525143	Napoli	Quarto	H114		11	1398	1.549	1.194
B105	2b	8.632	2446011	4525143	Napoli	Quarto	H114		11	530	597	458
B105	2b	8.632	2446011	4525143	Napoli	Quarto	H114		11	359	782	782
B105	2b	8.632	2446011	4525143	Napoli	Quarto	H114		11	864	813	50
B105	2b	8.632	2446011	4525143	Napoli	Quarto	H114		11	1215	551	35
B105	2b	8.632	2446011	4525143	Napoli	Quarto	H114		11	1400	716	6
B106	2b	3.561	2443335	4521582	Napoli	Pozzuoli	G964		41	325	6.124	5
B106	2b	3.561	2443335	4521582	Napoli	Pozzuoli	G964		41	605	112	18



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B106	2b	3.561	2443335	4521582	Napoli	Pozzuoli	G964		41	604	3.929	3.442
B107	2b	8.949	2445131	4524376	Napoli	Pozzuoli	G964		12	502	202	20
B107	2b	8.949	2445131	4524376	Napoli	Pozzuoli	G964		12	126	1.029	119
B107	2b	8.949	2445131	4524376	Napoli	Pozzuoli	G964		12	359	812	161
B107	2b	8.949	2445131	4524376	Napoli	Pozzuoli	G964		12	452	912	28
B107	2b	8.949	2445131	4524376	Napoli	Pozzuoli	G964		12	477	2.956	505
B107	2b	8.949	2445131	4524376	Napoli	Pozzuoli	G964		12	503	22	21
B107	2b	8.949	2445131	4524376	Napoli	Pozzuoli	G964		12	130	4.552	68
B107	2b	8.949	2445131	4524376	Napoli	Pozzuoli	G964		12	131	3.512	2
B107	2b	8.949	2445131	4524376	Napoli	Pozzuoli	G964		12	282	32.674	7.723
B107	2b	8.949	2445131	4524376	Napoli	Pozzuoli	G964		12	81	1.267	77
B107	2b	8.949	2445131	4524376	Napoli	Pozzuoli	G964		12	504	950	226
B108	2b	26.843	2440171	4523970	Napoli	Pozzuoli	G964		93	256	5.078	5.065
B108	2b	26.843	2440171	4523970	Napoli	Pozzuoli	G964		93	716	2.424	2.420
B108	2b	26.843	2440171	4523970	Napoli	Pozzuoli	G964		93	715	5.981	5.981
B108	2b	26.843	2440171	4523970	Napoli	Pozzuoli	G964		92	115	647	259
B108	2b	26.843	2440171	4523970	Napoli	Pozzuoli	G964		92	116	692	692
B108	2b	26.843	2440171	4523970	Napoli	Pozzuoli	G964		92	117	4.917	3.988
B108	2b	26.843	2440171	4523970	Napoli	Pozzuoli	G964		92	42	236.484	1.086
B108	2b	26.843	2440171	4523970	Napoli	Pozzuoli	G964		93	582	16.255	35
B108	2b	26.843	2440171	4523970	Napoli	Pozzuoli	G964		93	580	35.361	158
B108	2b	26.843	2440171	4523970	Napoli	Pozzuoli	G964		93	257	4.998	4.996
B109	2b	25.141	2440773	4523779	Napoli	Pozzuoli	G964		93	43	64.121	22.928
B109	2b	25.141	2440773	4523779	Napoli	Pozzuoli	G964		8	110	1.206	25
B109	2b	25.141	2440773	4523779	Napoli	Pozzuoli	G964		93	47	11.016	1.022
B110	2b	5.187	2443018	4523780	Napoli	Pozzuoli	G964		10	13	1.291	131
B110	2b	5.187	2443018	4523780	Napoli	Pozzuoli	G964		10	7	19.690	4.233
B110	2b	5.187	2443018	4523780	Napoli	Pozzuoli	G964		10	186	6.887	823
B111	2b	8.286	2446457	4523645	Napoli	Pozzuoli	G964		14	192	2.710	48
B111	2b	8.286	2446457	4523645	Napoli	Pozzuoli	G964		14	203	3.283	233
B111	2b	8.286	2446457	4523645	Napoli	Pozzuoli	G964		14	200	8.020	7.451
B111	2b	8.286	2446457	4523645	Napoli	Pozzuoli	G964		14	22	24.182	554




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B112	2b	13.965	2446230	4523545	Napoli	Pozzuoli	G964		14	277	16.689	341
B112	2b	13.965	2446230	4523545	Napoli	Pozzuoli	G964		14	229	19.851	6.632
B112	2b	13.965	2446230	4523545	Napoli	Pozzuoli	G964		14	291	50.887	6.992
B113	2b	14.744	2440571	4523328	Napoli	Pozzuoli	G964		95	11	13.308	462
B113	2b	14.744	2440571	4523328	Napoli	Pozzuoli	G964		95	3	995	900
B113	2b	14.744	2440571	4523328	Napoli	Pozzuoli	G964		95	454	17.676	12.811
B114	2b	5.322	2441481	4522795	Napoli	Pozzuoli	G964		21	932	354	293
B114	2b	5.322	2441481	4522795	Napoli	Pozzuoli	G964		21	895	9.944	232
B114	2b	5.322	2441481	4522795	Napoli	Pozzuoli	G964		21	934	59	3
B114	2b	5.322	2441481	4522795	Napoli	Pozzuoli	G964		21	933	553	321
B114	2b	5.322	2441481	4522795	Napoli	Pozzuoli	G964		21	931	4.714	3.286
B114	2b	5.322	2441481	4522795	Napoli	Pozzuoli	G964		21	558	683	9
B114	2b	5.322	2441481	4522795	Napoli	Pozzuoli	G964		21	935	207	39
B114	2b	5.322	2441481	4522795	Napoli	Pozzuoli	G964		21	923	5.226	701
B114	2b	5.322	2441481	4522795	Napoli	Pozzuoli	G964		21	926	2.360	50
B114	2b	5.322	2441481	4522795	Napoli	Pozzuoli	G964		21	925	1.177	156
B114	2b	5.322	2441481	4522795	Napoli	Pozzuoli	G964		21	924	1.375	232
B115	2b	1.556	2441600	4523285	Napoli	Pozzuoli	G964		8	1309	8.256	764
B115	2b	1.556	2441600	4523285	Napoli	Pozzuoli	G964		8	1310	5.331	428
B115	2b	1.556	2441600	4523285	Napoli	Pozzuoli	G964		8	1317	89.084	6
B115	2b	1.556	2441600	4523285	Napoli	Pozzuoli	G964		8	778	173	9
B115	2b	1.556	2441600	4523285	Napoli	Pozzuoli	G964		8	123	2.602	8
B115	2b	1.556	2441600	4523285	Napoli	Pozzuoli	G964		8	1274	853	289
B115	2b	1.556	2441600	4523285	Napoli	Pozzuoli	G964		8	779	1.289	52
B115	2b	1.556	2441600	4523285	Napoli	Pozzuoli	G964		8	1211	6.266	1
B116	2b	6.251	2442118	4523000	Napoli	Pozzuoli	G964		22	756	2.789	2.458
B116	2b	6.251	2442118	4523000	Napoli	Pozzuoli	G964		22	755	263	14
B116	2b	6.251	2442118	4523000	Napoli	Pozzuoli	G964		22	1152	931	112
B116	2b	6.251	2442118	4523000	Napoli	Pozzuoli	G964		22	753	215	212
B116	2b	6.251	2442118	4523000	Napoli	Pozzuoli	G964		22	1148	8.463	2.488
B117	2b	4.328	2445456	4522844	Napoli	Pozzuoli	G964		25	773	14.159	588
B117	2b	4.328	2445456	4522844	Napoli	Pozzuoli	G964		25	750	4.599	4




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B117	2b	4.328	2445456	4522844	Napoli	Pozzuoli	G964		25	775	4.828	3.735
B117	2b	4.328	2445456	4522844	Napoli	Pozzuoli	G964		25	778	15.706	1
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	8	151	151
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	588	609	65
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	193	1.184	50
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	192	1.339	1
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	345	448	10
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	194	849	49
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	7	28.950	245
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	535	880	115
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	537	702	89
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	533	716	91
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	670	632	64
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	364	1.034	99
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	127	3.935	3.935
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	78	13.923	13.923
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	83	84	84
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	13	23	23
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	79	445	22
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	129	824	824
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	14	113	113
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	186	327	127
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	15	947	48
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	185	705	271
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	230	1.055	79
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	222	1.752	247
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	209	722	122
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	128	11.435	11.435
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	X3	540	67
B118	2b	32.773	2445635	4522731	Napoli	Pozzuoli	G964		25	506	578	73
B119	2b	619	2441164	4522222	Napoli	Pozzuoli	G964		21	15	9.609	289
B119	2b	619	2441164	4522222	Napoli	Pozzuoli	G964		21	121	6.105	329




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B120	2b	933	2441754	4522447	Napoli	Pozzuoli	G964		22	787	164.162	933
B121	2b	687	2441824	4522315	Napoli	Pozzuoli	G964		22	787	164.162	687
B122	2b	2.798	2442232	4522054	Napoli	Pozzuoli	G964		22	52	23.207	2.798
B123	2b	8.040	2445585	4522185	Napoli	Pozzuoli	G964		25	424	28.707	7.983
B123	2b	8.040	2445585	4522185	Napoli	Pozzuoli	G964		25	336	1.016	22
B124	2b	8.596	2445811	4521977	Napoli	Pozzuoli	G964		33	1054	3.872	2.282
B124	2b	8.596	2445811	4521977	Napoli	Pozzuoli	G964		33	1053	545	545
B124	2b	8.596	2445811	4521977	Napoli	Pozzuoli	G964		33	11	2.480	439
B124	2b	8.596	2445811	4521977	Napoli	Pozzuoli	G964		33	1057	1.013	616
B124	2b	8.596	2445811	4521977	Napoli	Pozzuoli	G964		33	1056	2.872	2.128
B124	2b	8.596	2445811	4521977	Napoli	Pozzuoli	G964		33	1055	651	572
B124	2b	8.596	2445811	4521977	Napoli	Pozzuoli	G964		33	1052	2.284	2.013
B125	2b	2.902	2447110	4520690	Napoli	Pozzuoli	G964		44	39	2.018	710
B125	2b	2.902	2447110	4520690	Napoli	Pozzuoli	G964		44	40	2.143	158
B125	2b	2.902	2447110	4520690	Napoli	Pozzuoli	G964		44	28	5.631	288
B125	2b	2.902	2447110	4520690	Napoli	Pozzuoli	G964		44	157	5.241	657
B125	2b	2.902	2447110	4520690	Napoli	Pozzuoli	G964		44	153	2.601	1.089
B126	2b	1.410	2446876	4522226	Napoli	Pozzuoli	G964		27	524	6.644	1.410
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	68	85	85
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	1154	1.257	5
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	28	5.631	37
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	31	470	0
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	1062	2.517	27
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	40	2.143	3
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	1269	3.163	1.001
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	1267	11.748	7.496
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	1266	4.540	94
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	208	28	4
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	85	224	224
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	1265	4.695	4.051
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	1264	2.500	210
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	1262	13.806	10.483




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	783	1.994	356
B127	2b	24.081	2447286	4520529	Napoli	Pozzuoli	G964		44	X8	5	5
B128	2b	4.237	2441549	4521221	Napoli	Pozzuoli	G964		39	364	2.917	208
B128	2b	4.237	2441549	4521221	Napoli	Pozzuoli	G964		39	100	12.425	1.050
B128	2b	4.237	2441549	4521221	Napoli	Pozzuoli	G964		39	367	8.046	1.835
B129	2b	836	2441664	4521338	Napoli	Pozzuoli	G964		39	365	4.566	17
B129	2b	836	2441664	4521338	Napoli	Pozzuoli	G964		39	360	750	7
B129	2b	836	2441664	4521338	Napoli	Pozzuoli	G964		39	361	2.787	812
B130	2b	3.581	2445990	4521080	Napoli	Pozzuoli	G964		43	287	2.644	1.720
B130	2b	3.581	2445990	4521080	Napoli	Pozzuoli	G964		43	850	5.320	1.057
B130	2b	3.581	2445990	4521080	Napoli	Pozzuoli	G964		43	852	2.455	473
B130	2b	3.581	2445990	4521080	Napoli	Pozzuoli	G964		43	326	5.301	298
B130	2b	3.581	2445990	4521080	Napoli	Pozzuoli	G964		43	286	1.318	34
B131	2b	5.449	2442533	4520853	Napoli	Pozzuoli	G964		48	263	3.188	522
B131	2b	5.449	2442533	4520853	Napoli	Pozzuoli	G964		48	262	6.278	4.606
B131	2b	5.449	2442533	4520853	Napoli	Pozzuoli	G964		40	62	1.020	447
B132	2b	27.728	2442627	4524278	Napoli	Pozzuoli	G964		9	1753	260	55
B132	2b	27.728	2442627	4524278	Napoli	Pozzuoli	G964		10	363	40.243	18
B132	2b	27.728	2442627	4524278	Napoli	Pozzuoli	G964		9	1450	9.917	262
B132	2b	27.728	2442627	4524278	Napoli	Pozzuoli	G964		9	1485	15.587	6.613
B132	2b	27.728	2442627	4524278	Napoli	Pozzuoli	G964		9	1489	14.090	12.876
B132	2b	27.728	2442627	4524278	Napoli	Pozzuoli	G964		9	1487	1.773	1.227
B132	2b	27.728	2442627	4524278	Napoli	Pozzuoli	G964		10	20	625	16
B132	2b	27.728	2442627	4524278	Napoli	Pozzuoli	G964		9	1752	21.316	6.421
B132	2b	27.728	2442627	4524278	Napoli	Pozzuoli	G964		9	21	529	183
B133	2b	6.810	2481222	4518684	Napoli	Poggiomarino	G762		3	492	1.840	1.660
B133	2b	6.810	2481222	4518684	Napoli	Poggiomarino	G762		3	501	6.529	67
B133	2b	6.810	2481222	4518684	Napoli	Poggiomarino	G762		3	43	1.339	250
B133	2b	6.810	2481222	4518684	Napoli	Poggiomarino	G762		3	793	4.971	4.762
B133	2b	6.810	2481222	4518684	Napoli	Poggiomarino	G762		3	794	39	26
B133	2b	6.810	2481222	4518684	Napoli	Poggiomarino	G762		3	204	7.914	45
B134	2b	668	2482252	4517260	Napoli	Poggiomarino	G762		5	1358	475	51



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B134	2b	668	2482252	4517260	Napoli	Poggiomarino	G762		5	1360	4.455	564
B134	2b	668	2482252	4517260	Napoli	Poggiomarino	G762		5	784	237	52
B135	2b	4.380	2482792	4517571	Napoli	Poggiomarino	G762		5	1039	938	1
B135	2b	4.380	2482792	4517571	Napoli	Poggiomarino	G762		5	363	776	9
B135	2b	4.380	2482792	4517571	Napoli	Poggiomarino	G762		5	364	1.042	2
B135	2b	4.380	2482792	4517571	Napoli	Poggiomarino	G762		5	1038	911	6
B135	2b	4.380	2482792	4517571	Napoli	Poggiomarino	G762		5	893	2.062	7
B135	2b	4.380	2482792	4517571	Napoli	Poggiomarino	G762		5	359	2.245	0
B135	2b	4.380	2482792	4517571	Napoli	Poggiomarino	G762		5	360	1.478	1.340
B135	2b	4.380	2482792	4517571	Napoli	Poggiomarino	G762		5	518	1.480	1.469
B135	2b	4.380	2482792	4517571	Napoli	Poggiomarino	G762		5	362	782	1
B135	2b	4.380	2482792	4517571	Napoli	Poggiomarino	G762		5	519	1.517	1.434
B136	2b	2.235	2482825	4517619	Napoli	Poggiomarino	G762		5	187	2.227	2.110
B136	2b	2.235	2482825	4517619	Napoli	Poggiomarino	G762		5	359	2.245	1
B136	2b	2.235	2482825	4517619	Napoli	Poggiomarino	G762		5	180	3.260	93
B137	2b	3.931	2481879	4519287	Napoli	Poggiomarino	G762		1	1094	461	461
B137	2b	3.931	2481879	4519287	Napoli	Poggiomarino	G762		1	1095	13	13
B137	2b	3.931	2481879	4519287	Napoli	Poggiomarino	G762		1	1097	796	30
B137	2b	3.931	2481879	4519287	Napoli	Poggiomarino	G762		1	1093	1.369	28
B137	2b	3.931	2481879	4519287	Napoli	Poggiomarino	G762		1	1087	2.276	10
B137	2b	3.931	2481879	4519287	Napoli	Poggiomarino	G762		1	1105	5.559	16
B137	2b	3.931	2481879	4519287	Napoli	Poggiomarino	G762		1	1101	1.144	0
B137	2b	3.931	2481879	4519287	Napoli	Poggiomarino	G762		1	1099	97	1
B137	2b	3.931	2481879	4519287	Napoli	Poggiomarino	G762		1	1098	185	185
B137	2b	3.931	2481879	4519287	Napoli	Poggiomarino	G762		1	1088	75	75
B137	2b	3.931	2481879	4519287	Napoli	Poggiomarino	G762		1	1089	18	18
B137	2b	3.931	2481879	4519287	Napoli	Poggiomarino	G762		1	1100	2.365	2.140
B137	2b	3.931	2481879	4519287	Napoli	Poggiomarino	G762		1	1096	930	930
B138	2b	6.258	2480816	4519188	Napoli	Poggiomarino	G762		1	185	4.315	4.078
B138	2b	6.258	2480816	4519188	Napoli	Poggiomarino	G762		1	186	4.893	2.141
B138	2b	6.258	2480816	4519188	Napoli	Poggiomarino	G762		1	183	12.577	38
B139	2b	7.308	2480104	4516504	Napoli	Poggiomarino	G762		14	602	1.963	81




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B139	2b	7.308	2480104	4516504	Napoli	Poggiomarino	G762		14	414	1.057	967
B139	2b	7.308	2480104	4516504	Napoli	Poggiomarino	G762		15	384	152	79
B139	2b	7.308	2480104	4516504	Napoli	Poggiomarino	G762		14	153	964	10
B139	2b	7.308	2480104	4516504	Napoli	Poggiomarino	G762		14	415	949	5
B139	2b	7.308	2480104	4516504	Napoli	Poggiomarino	G762		14	543	3.759	3.535
B139	2b	7.308	2480104	4516504	Napoli	Poggiomarino	G762		14	541	2.300	18
B139	2b	7.308	2480104	4516504	Napoli	Poggiomarino	G762		14	207	1.789	0
B139	2b	7.308	2480104	4516504	Napoli	Poggiomarino	G762		14	601	3.021	2.549
B140	2b	299	2482388	4516611	Napoli	Poggiomarino	G762		7	104	6.669	261
B140	2b	299	2482388	4516611	Napoli	Poggiomarino	G762		7	91	6.781	38
B141	2b	2.255	2482210	4516885	Napoli	Poggiomarino	G762		7	30	2.476	308
B141	2b	2.255	2482210	4516885	Napoli	Poggiomarino	G762		5	719	485	286
B141	2b	2.255	2482210	4516885	Napoli	Poggiomarino	G762		5	240	1.498	1.335
B141	2b	2.255	2482210	4516885	Napoli	Poggiomarino	G762		7	737	357	269
B141	2b	2.255	2482210	4516885	Napoli	Poggiomarino	G762		7	1653	2.573	50
B141	2b	2.255	2482210	4516885	Napoli	Poggiomarino	G762		7	207	1.114	0
B142	2b	460	2482343	4516988	Napoli	Poggiomarino	G762		7	12	1.447	18
B142	2b	460	2482343	4516988	Napoli	Poggiomarino	G762		7	14	493	149
B142	2b	460	2482343	4516988	Napoli	Poggiomarino	G762		7	224	312	253
B142	2b	460	2482343	4516988	Napoli	Poggiomarino	G762		7	1108	1.130	0
B142	2b	460	2482343	4516988	Napoli	Poggiomarino	G762		7	205	3.182	40
B143	2b	1.150	2482454	4516542	Napoli	Poggiomarino	G762		7	105	4.129	1.007
B143	2b	1.150	2482454	4516542	Napoli	Poggiomarino	G762		7	118	5.784	11
B143	2b	1.150	2482454	4516542	Napoli	Poggiomarino	G762		7	119	2.662	1
B143	2b	1.150	2482454	4516542	Napoli	Poggiomarino	G762		7	563	116	16
B143	2b	1.150	2482454	4516542	Napoli	Poggiomarino	G762		7	257	2.537	116
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	185	2.643	65
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	376	2.579	83
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	24	3.417	78
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	377	14.360	71
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	397	80	6
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	396	42	3



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	395	790	5
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	486	3.105	20
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	487	1.175	77
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	186	3.320	1
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	543	3.795	49
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	9	3.336	364
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	10	1.676	153
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	214	1.397	70
B144	2b	1.517	2482813	4516829	Napoli	Poggiomarino	G762		8	12	1.829	71
B145	2b	1.962	2483253	4516703	Napoli	Poggiomarino	G762		8	404	340	143
B145	2b	1.962	2483253	4516703	Napoli	Poggiomarino	G762		8	170	5.792	1.442
B145	2b	1.962	2483253	4516703	Napoli	Poggiomarino	G762		8	740	1.294	11
B146	2b	1.722	2483647	4516548	Napoli	Poggiomarino	G762		8	228	2.807	2
B146	2b	1.722	2483647	4516548	Napoli	Poggiomarino	G762		8	230	3.820	1.719
B146	2b	1.722	2483647	4516548	Napoli	Poggiomarino	G762		8	222	3.284	0
B147	2b	1.117	2482946	4516276	Napoli	Poggiomarino	G762		8	184	1.022	1.000
B147	2b	1.117	2482946	4516276	Napoli	Poggiomarino	G762		8	613	3.992	48
B148	2b	7.353	2446338	4525508	Napoli	Quarto	H114		12	1399	4.821	30
B148	2b	7.353	2446338	4525508	Napoli	Quarto	H114		12	1471	5.968	3.080
B148	2b	7.353	2446338	4525508	Napoli	Quarto	H114		12	1398	3.866	3.379
B148	2b	7.353	2446338	4525508	Napoli	Quarto	H114		12	1800	884	609
B150	2b	15.194	2448328	4526526	Napoli	Quarto	H114		8	1562	1.208	16
B150	2b	15.194	2448328	4526526	Napoli	Quarto	H114		8	389	2.107	30
B150	2b	15.194	2448328	4526526	Napoli	Quarto	H114		8	1238	6	6
B150	2b	15.194	2448328	4526526	Napoli	Quarto	H114		8	1242	5.361	5.123
B150	2b	15.194	2448328	4526526	Napoli	Quarto	H114		8	1244	522	492
B150	2b	15.194	2448328	4526526	Napoli	Quarto	H114		8	1243	5.418	4.836
B150	2b	15.194	2448328	4526526	Napoli	Quarto	H114		8	1237	4.806	4.687
B150	2b	15.194	2448328	4526526	Napoli	Quarto	H114		8	1388	3.532	4
B151	2b	1.516	2448433	4526698	Napoli	Quarto	H114		8	1616	3.907	1.468
B152	2b	2.166	2447428	4526510	Napoli	Quarto	H114		8	1103	2.948	95
B152	2b	2.166	2447428	4526510	Napoli	Quarto	H114		8	1529	473	1




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B152	2b	2.166	2447428	4526510	Napoli	Quarto	H114		8	329	1.512	677
B152	2b	2.166	2447428	4526510	Napoli	Quarto	H114		8	330	131	8
B152	2b	2.166	2447428	4526510	Napoli	Quarto	H114		8	331	3.130	1.387
B153	2b	7.983	2448847	4548194	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		12	5001	35.823	103
B153	2b	7.983	2448847	4548194	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		12	88	557.915	7.880
B154	2b	2.458	2447065	4525996	Napoli	Quarto	H114		12	1770	2.290	61
B154	2b	2.458	2447065	4525996	Napoli	Quarto	H114		12	1640	11.906	2.397
B154	2b	2.458	2447065	4525996	Napoli	Quarto	H114		12	1663	4.662	0
B155	2b	691	2479284	4523875	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		2	231	6.759	7
B155	2b	691	2479284	4523875	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		2	1342	162	39
B155	2b	691	2479284	4523875	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		2	1812	5.271	343
B155	2b	691	2479284	4523875	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		2	1813	528	301
B156	2b	6.132	2480389	4523998	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		3	87	721	83
B156	2b	6.132	2480389	4523998	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		3	1182	773	645
B156	2b	6.132	2480389	4523998	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		3	1017	910	146
B156	2b	6.132	2480389	4523998	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		3	1018	38	13
B156	2b	6.132	2480389	4523998	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		3	1172	5.155	3.570
B156	2b	6.132	2480389	4523998	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		3	1170	1.918	1.654
B156	2b	6.132	2480389	4523998	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		3	1171	1.303	0
B156	2b	6.132	2480389	4523998	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		3	37	15.350	21
B157	2b	1.707	2480472	4523166	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		7	247	1.244	17
B157	2b	1.707	2480472	4523166	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		7	1042	8.307	1.281
B157	2b	1.707	2480472	4523166	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		7	248	664	0
B157	2b	1.707	2480472	4523166	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		7	820	522	395
B157	2b	1.707	2480472	4523166	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		7	822	389	1
B157	2b	1.707	2480472	4523166	Napoli	San Gennaro Vesuviano	H860		7	819	1.239	13
B158	2b	554	2481687	4528492	Napoli	San Paolo Bel Sito	I073		2	1493	2.922	208
B158	2b	554	2481687	4528492	Napoli	San Paolo Bel Sito	I073		2	1494	2.935	62
B158	2b	554	2481687	4528492	Napoli	San Paolo Bel Sito	I073		2	1380	5.615	80
B159	2b	642	2476910	4530453	Napoli	San Vitiliano	I391		5	300	2.593	15
B159	2b	642	2476910	4530453	Napoli	San Vitiliano	I391		5	577	1.622	25
B159	2b	642	2476910	4530453	Napoli	San Vitiliano	I391		5	301	962	547




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B159	2b	642	2476910	4530453	Napoli	San Vitaliano	I391		5	115	271	0
B159	2b	642	2476910	4530453	Napoli	San Vitaliano	I391		5	595	825	55
B159	2b	642	2476910	4530453	Napoli	San Vitaliano	I391		5	317	488	0
B160	2b	9.856	2463591	4526947	Napoli	Volla	M115		1	489	3.426	98
B162	2b	5.146	2463866	4526347	Napoli	Volla	M115		3	1235	1.558	916
B162	2b	5.146	2463866	4526347	Napoli	Volla	M115		3	1143	94	1
B162	2b	5.146	2463866	4526347	Napoli	Volla	M115		3	1142	1.800	35
B162	2b	5.146	2463866	4526347	Napoli	Volla	M115		3	774	489	139
B162	2b	5.146	2463866	4526347	Napoli	Volla	M115		3	1145	212	193
B162	2b	5.146	2463866	4526347	Napoli	Volla	M115		3	1237	1.603	1.322
B162	2b	5.146	2463866	4526347	Napoli	Volla	M115		3	1238	1.635	1.635
B162	2b	5.146	2463866	4526347	Napoli	Volla	M115		3	1236	1.351	579
B162	2b	5.146	2463866	4526347	Napoli	Volla	M115		3	1015	3.669	31
B162	2b	5.146	2463866	4526347	Napoli	Volla	M115		3	1239	594	297
B163	2b	2.895	2463961	4526188	Napoli	Volla	M115		3	476	3.977	2.891
B163	2b	2.895	2463961	4526188	Napoli	Volla	M115		3	1365	962	4
B164	2b	3.074	2482798	4534093	Napoli	Tufino	L460		1	753	1.656	583
B164	2b	3.074	2482798	4534093	Napoli	Tufino	L460		1	756	708	25
B164	2b	3.074	2482798	4534093	Napoli	Tufino	L460		1	927	123	118
B164	2b	3.074	2482798	4534093	Napoli	Tufino	L460		1	655	1.188	655
B164	2b	3.074	2482798	4534093	Napoli	Tufino	L460		1	757	837	834
B164	2b	3.074	2482798	4534093	Napoli	Tufino	L460		1	758	859	859
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	I261		10	5023	2.388	21
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	I261		10	5019	11.531	10.870
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	I261		10	5010	1.606	266
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	I261		10	5037	17.634	16.940
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	I261		10	5018	6.518	6.518
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	I261		10	5011	40	16
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	I261		10	52	20.320	296
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	I261		10	5009	75.537	270
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	I261		10	5017	5.046	5.046
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	I261		13	63	3.725	2



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	1261	B	13	5109	153	73
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	1261	B	13	5106	4.217	1.144
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	1261	B	13	5105	27.732	6
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	1261	B	13	5108	1.183	691
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	1261	B	10	5038	1.474	1.474
B165	2b	43.940	2454166	4544137	Caserta	San Tammaro	1261	B	10	5039	7	7
B166	2b	3.065	2452302	4548404	Caserta	San Tammaro	1261	A	2	196	2.845	1.367
B166	2b	3.065	2452302	4548404	Caserta	San Tammaro	1261	A	2	195	2.869	1.698
B167	2b	17.221	2452799	4548404	Caserta	San Tammaro	1261	A	2	154	1.502	1.474
B167	2b	17.221	2452799	4548404	Caserta	San Tammaro	1261	A	2	65	7.220	7.213
B167	2b	17.221	2452799	4548404	Caserta	San Tammaro	1261	A	2	20	1.668	1.662
B167	2b	17.221	2452799	4548404	Caserta	San Tammaro	1261	A	2	98	3.375	301
B167	2b	17.221	2452799	4548404	Caserta	San Tammaro	1261	A	2	155	2.650	2.638
B167	2b	17.221	2452799	4548404	Caserta	San Tammaro	1261	A	2	115	3.301	3.291
B167	2b	17.221	2452799	4548404	Caserta	San Tammaro	1261	A	2	6	11.792	2
B167	2b	17.221	2452799	4548404	Caserta	San Tammaro	1261	A	2	19	6.158	476
B168	2b	10.566	2452013	4547581	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	366	13.601	258
B168	2b	10.566	2452013	4547581	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	612	1.471	1.377
B168	2b	10.566	2452013	4547581	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	611	4.550	3.839
B168	2b	10.566	2452013	4547581	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	614	837	516
B168	2b	10.566	2452013	4547581	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	733	3.084	2.811
B168	2b	10.566	2452013	4547581	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	5033	5.488	1.428
B168	2b	10.566	2452013	4547581	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	365	21.724	336
B169	2b	896	2452848	4546681	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	745	3.313	763
B169	2b	896	2452848	4546681	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	746	6.949	133
B170	2b	7.516	2452582	4546297	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	266	1.237	1.176
B170	2b	7.516	2452582	4546297	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	182	3.160	3.063
B170	2b	7.516	2452582	4546297	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	265	1.174	1.174
B170	2b	7.516	2452582	4546297	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	150	1.103	1.103
B170	2b	7.516	2452582	4546297	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	5633	3.178	49
B170	2b	7.516	2452582	4546297	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	149	18.035	406
B170	2b	7.516	2452582	4546297	Caserta	San Tammaro	1261	A	6	661	3.672	1




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B170	2b	7.516	2452582	4546297	Caserta	San Tammaro	I261	A	6	183	3.445	394
B170	2b	7.516	2452582	4546297	Caserta	San Tammaro	I261	A	6	157	4.583	102
B170	2b	7.516	2452582	4546297	Caserta	San Tammaro	I261	A	6	570	2.209	48
B171	2b	19.698	2453724	4546287	Caserta	San Tammaro	I261	B	5	5026	1.769	34
B171	2b	19.698	2453724	4546287	Caserta	San Tammaro	I261	B	5	117	208	93
B171	2b	19.698	2453724	4546287	Caserta	San Tammaro	I261	B	5	31	32.270	147
B171	2b	19.698	2453724	4546287	Caserta	San Tammaro	I261	B	5	203	15.446	767
B171	2b	19.698	2453724	4546287	Caserta	San Tammaro	I261	B	5	5027	10.396	9.880
B171	2b	19.698	2453724	4546287	Caserta	San Tammaro	I261	B	5	5028	4.786	3.053
B171	2b	19.698	2453724	4546287	Caserta	San Tammaro	I261	B	5	28	6.102	5.724
B172	2b	17.711	2452162	4545526	Caserta	San Tammaro	I261	A	12	40	3.451	1.330
B172	2b	17.711	2452162	4545526	Caserta	San Tammaro	I261	A	12	16	34.173	786
B172	2b	17.711	2452162	4545526	Caserta	San Tammaro	I261	A	8	329	6.730	14
B172	2b	17.711	2452162	4545526	Caserta	San Tammaro	I261	A	12	41	21.567	14.803
B172	2b	17.711	2452162	4545526	Caserta	San Tammaro	I261	A	12	5078	17.757	792
B173	2b	1.845	2451593	4544110	Caserta	San Tammaro	I261	A	11	489	3.595	1.364
B173	2b	1.845	2451593	4544110	Caserta	San Tammaro	I261	A	11	423	11.225	463
B173	2b	1.845	2451593	4544110	Caserta	San Tammaro	I261	A	11	232	21.852	18
B174	2b	3.239	2462013	4546081	Caserta	Recale	H210		3	388	1.239	477
B174	2b	3.239	2462013	4546081	Caserta	Recale	H210		3	5078	2.846	2.205
B174	2b	3.239	2462013	4546081	Caserta	Recale	H210		3	5081	280	267
B175	2b	2.234	2461048	4545211	Caserta	Recale	H210		2	49	2.015	320
B175	2b	2.234	2461048	4545211	Caserta	Recale	H210		2	5019	72	5
B175	2b	2.234	2461048	4545211	Caserta	Recale	H210		2	5018	1.521	852
B175	2b	2.234	2461048	4545211	Caserta	Recale	H210		2	5017	4.151	825
B176	2b	347	2461610	4545548	Caserta	Recale	H210		1	66	4.792	7
B176	2b	347	2461610	4545548	Caserta	Recale	H210		1	5112	1.721	117
B176	2b	347	2461610	4545548	Caserta	Recale	H210		1	5111	1.749	222
B177	2b	8.237	2460874	4545021	Caserta	Recale	H210		2	45	3.377	2.085
B177	2b	8.237	2460874	4545021	Caserta	Recale	H210		2	345	1.540	1.091
B177	2b	8.237	2460874	4545021	Caserta	Recale	H210		2	220	1.607	24
B177	2b	8.237	2460874	4545021	Caserta	Recale	H210		2	46	809	124



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B177	2b	8.237	2460874	4545021	Caserta	Recale	H210		2	44	6.419	4.914
B178	2b	624	2462728	4544545	Caserta	Recale	H210		3	157	6.110	57
B178	2b	624	2462728	4544545	Caserta	Recale	H210		3	182	1.551	428
B178	2b	624	2462728	4544545	Caserta	Recale	H210		3	5195	2.955	94
B179	2b	5.588	2462831	4545000	Caserta	Recale	H210		3	511	2.257	1.259
B179	2b	5.588	2462831	4545000	Caserta	Recale	H210		3	350	303	10
B180	2b	707	2447795	4545574	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		24	78	14.701	364
B180	2b	707	2447795	4545574	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		24	84	1.591	343
B180	2b	707	2447795	4545574	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		28	46	582	111
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	195	982	487
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	B	2	5073	143	81
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	B	2	5071	77	19
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	B	2	5059	153	14
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	B	2	5079	60	0
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	5043	9	9
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	5067	9	7
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	5069	43	43
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	5081	45	3
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	5070	26	26
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	5045	28	28
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	5068	272	272
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	420	393	337
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	5044	1.717	52
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	5066	3.037	1.609
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	5080	1.696	0
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	5042	1.718	187
B181	2b	4.326	2473658	4539635	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	10	192	1.914	702
B182	2b	8.406	2472658	4538695	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	4	5087	209	187
B182	2b	8.406	2472658	4538695	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	4	272	3.792	1.288
B182	2b	8.406	2472658	4538695	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	4	5090	263	0
B182	2b	8.406	2472658	4538695	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	4	5097	485	295
B182	2b	8.406	2472658	4538695	Caserta	San Felice a Cancelli	H834	A	4	5086	490	212



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B182	2b	8.406	2472658	4538695	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	4	5088	2.357	2.023
B182	2b	8.406	2472658	4538695	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	4	5091	1.749	2
B182	2b	8.406	2472658	4538695	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	4	5129	576	1
B182	2b	8.406	2472658	4538695	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	4	5099	2.285	2.221
B182	2b	8.406	2472658	4538695	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	4	313	3.479	150
B182	2b	8.406	2472658	4538695	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	4	5098	199	195
B182	2b	8.406	2472658	4538695	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	4	5089	265	3
B182	2b	8.406	2472658	4538695	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	4	314	3.501	1.829
B183	2b	1.841	2473640	4540348	Caserta	San Felice a Cancello	H834	B	2	4	2.290	475
B183	2b	1.841	2473640	4540348	Caserta	San Felice a Cancello	H834	B	2	7	26	26
B183	2b	1.841	2473640	4540348	Caserta	San Felice a Cancello	H834	B	2	5	2.022	549
B183	2b	1.841	2473640	4540348	Caserta	San Felice a Cancello	H834	B	2	6	2.216	770
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	240	2.595	1.987
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	75	9.578	2.387
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	663	2.635	48
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	664	2.702	97
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	312	5.122	3.916
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	198	975	292
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	5186	3.356	16
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	76	3.355	2.354
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	253	3.559	2.552
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	5403	760	47
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	77	1.736	1.336
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	78	1.334	1.025
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	79	3.984	3.116
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	239	1.313	1.023
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	313	9.539	6.742
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	314	2.674	390
B184	2b	28.585	2475840	4539832	Caserta	San Felice a Cancello	H834	A	19	5073	3.323	101
B185	2b	4.100	2451601	4550329	Capua	Capua	B715		33	33	8.284	4
B186	2b	1.093	2455554	4553509	Caserta	Capua	B715		7	9	158.457	1.084
B186	2b	1.093	2455554	4553509	Caserta	Capua	B715		7	19	28.808	7




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B187	2b	1.908	2462451	4554216	Caserta	Capua	B715		2	60	16.676	388
B187	2b	1.908	2462451	4554216	Caserta	Capua	B715		2	145	1.561	1.520
B188	2b	8.040	2453785	4549981	Caserta	Capua	B715		40	5064	203.371	8.040
B189	2b	4.146	2452569	4552729	Caserta	Capua	B715		12	5063	4.293	3.686
B189	2b	4.146	2452569	4552729	Caserta	Capua	B715		12	5141	11.014	420
B189	2b	4.146	2452569	4552729	Caserta	Capua	B715		12	84	4.880	10
B189	2b	4.146	2452569	4552729	Caserta	Capua	B715		12	136	5.099	31
B192	2b	6.910	2447469	4549709	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		7	15	8.646	29
B192	2b	6.910	2447469	4549709	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		7	17	3.004	2.775
B192	2b	6.910	2447469	4549709	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		7	31	20.542	396
B192	2b	6.910	2447469	4549709	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		7	16	4.110	989
B192	2b	6.910	2447469	4549709	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		7	88	12.756	660
B193	2b	7.195	2448514	4549934	Caserta	Capua	B715		30	213	5.374	1.834
B193	2b	7.195	2448514	4549934	Caserta	Capua	B715		30	204	3.382	796
B193	2b	7.195	2448514	4549934	Caserta	Capua	B715		30	88	4.901	1.660
B193	2b	7.195	2448514	4549934	Caserta	Capua	B715		30	87	3.064	1.033
B193	2b	7.195	2448514	4549934	Caserta	Capua	B715		30	90	2.463	124
B193	2b	7.195	2448514	4549934	Caserta	Capua	B715		30	86	3.565	532
B193	2b	7.195	2448514	4549934	Caserta	Capua	B715		30	89	3.616	1.150
B193	2b	7.195	2448514	4549934	Caserta	Capua	B715		30	85	3.691	66
B194	2b	3.624	2448442	4549735	Caserta	Capua	B715		30	80	2.227	333
B194	2b	3.624	2448442	4549735	Caserta	Capua	B715		30	79	2.111	12
B194	2b	3.624	2448442	4549735	Caserta	Capua	B715		30	83	1.537	353
B194	2b	3.624	2448442	4549735	Caserta	Capua	B715		30	81	4.663	1.205
B194	2b	3.624	2448442	4549735	Caserta	Capua	B715		30	212	1.504	360
B194	2b	3.624	2448442	4549735	Caserta	Capua	B715		30	85	3.691	484
B194	2b	3.624	2448442	4549735	Caserta	Capua	B715		30	82	2.228	594
B194	2b	3.624	2448442	4549735	Caserta	Capua	B715		30	84	1.365	254
B194	2b	3.624	2448442	4549735	Caserta	Capua	B715		30	86	3.565	29
B195	2b	3.475	2447039	4549799	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		7	63	1.262	563
B195	2b	3.475	2447039	4549799	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		7	7	3.531	1.481
B195	2b	3.475	2447039	4549799	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		7	6	5.704	685




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B195	2b	3.475	2447039	4549799	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		7	8	4.493	6
B196	2b	7.043	2448546	4549800	Caserta	Capua	B715		30	94	5.026	5
B196	2b	7.043	2448546	4549800	Caserta	Capua	B715		30	91	3.213	792
B196	2b	7.043	2448546	4549800	Caserta	Capua	B715		30	205	3.579	209
B196	2b	7.043	2448546	4549800	Caserta	Capua	B715		30	90	2.463	436
B196	2b	7.043	2448546	4549800	Caserta	Capua	B715		30	93	4.290	618
B196	2b	7.043	2448546	4549800	Caserta	Capua	B715		30	87	3.064	349
B196	2b	7.043	2448546	4549800	Caserta	Capua	B715		30	88	4.901	694
B196	2b	7.043	2448546	4549800	Caserta	Capua	B715		30	213	5.374	995
B196	2b	7.043	2448546	4549800	Caserta	Capua	B715		30	92	7.540	1.597
B196	2b	7.043	2448546	4549800	Caserta	Capua	B715		30	204	3.382	145
B196	2b	7.043	2448546	4549800	Caserta	Capua	B715		30	194	1.784	405
B196	2b	7.043	2448546	4549800	Caserta	Capua	B715		30	89	3.616	798
B197	2b	1.530	2453636	4549865	Caserta	Capua	B715		40	357	84	41
B197	2b	1.530	2453636	4549865	Caserta	Capua	B715		40	331	223	13
B197	2b	1.530	2453636	4549865	Caserta	Capua	B715		40	126	2.718	701
B197	2b	1.530	2453636	4549865	Caserta	Capua	B715		40	358	5.124	731
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5104	2.640	2.611
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5006	178	111
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	32	3.922	203
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5105	2.173	2.101
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5116	8.297	26
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5018	509	438
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5136	3.128	0
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5017	2.282	2.282
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5057	8.347	237
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5075	1.585	1.211
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5023	2.592	2.592
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5016	490	363
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5064	203.371	3
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5024	22	22
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	5007	44	13




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	174	247	246
B198	2b	12.595	2453923	4549665	Caserta	Capua	B715		40	131	2.030	136
B199	2b	5.788	2454232	4549519	Caserta	Capua	B715		40	58	102.160	5.788
B200	2b	14.488	2453482	4549493	Caserta	Capua	B715		40	400	3.846	39
B200	2b	14.488	2453482	4549493	Caserta	Capua	B715		40	5138	8.505	0
B200	2b	14.488	2453482	4549493	Caserta	Capua	B715		40	221	1.643	1.617
B200	2b	14.488	2453482	4549493	Caserta	Capua	B715		40	5093	9.104	6.416
B200	2b	14.488	2453482	4549493	Caserta	Capua	B715		40	146	3.271	27
B200	2b	14.488	2453482	4549493	Caserta	Capua	B715		40	144	3.201	3.130
B200	2b	14.488	2453482	4549493	Caserta	Capua	B715		40	143	3.438	3.258
B202	2b	3.979	2454720	4551658	Caserta	Capua	B715		10	137	3.325	155
B202	2b	3.979	2454720	4551658	Caserta	Capua	B715		10	43	338	4
B202	2b	3.979	2454720	4551658	Caserta	Capua	B715		10	112	3.737	658
B202	2b	3.979	2454720	4551658	Caserta	Capua	B715		10	48	252	189
B202	2b	3.979	2454720	4551658	Caserta	Capua	B715		10	54	32.715	2
B202	2b	3.979	2454720	4551658	Caserta	Capua	B715		10	40	127	127
B202	2b	3.979	2454720	4551658	Caserta	Capua	B715		10	31	5.983	88
B202	2b	3.979	2454720	4551658	Caserta	Capua	B715		10	39	91	91
B202	2b	3.979	2454720	4551658	Caserta	Capua	B715		10	41	767	333
B202	2b	3.979	2454720	4551658	Caserta	Capua	B715		10	111	11.117	372
B202	2b	3.979	2454720	4551658	Caserta	Capua	B715		10	53	1.836	1.786
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	5170	2.142	94
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	79	2.611	344
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	169	378	217
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	77	156	97
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	411	3.508	60
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	168	71	71
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	417	7.209	339
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	235	9.617	501
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	5171	3.477	2.912
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	5207	1.551	47
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	5208	2.886	2.886




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	81	4.106	151
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	5036	2.482	2.482
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	5037	3.751	608
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	5086	1.706	353
B203	2b	14.921	2456912	4551926	Caserta	Capua	B715		8	5223	5.829	3.584
B204	2b	7.190	2454889	4551343	Caserta	Capua	B715		10	113	82	82
B204	2b	7.190	2454889	4551343	Caserta	Capua	B715		10	75	2.414	1.611
B204	2b	7.190	2454889	4551343	Caserta	Capua	B715		10	68	94	94
B204	2b	7.190	2454889	4551343	Caserta	Capua	B715		10	66	3.337	3.121
B204	2b	7.190	2454889	4551343	Caserta	Capua	B715		10	116	1.845	1.174
B204	2b	7.190	2454889	4551343	Caserta	Capua	B715		10	55	3.537	57
B204	2b	7.190	2454889	4551343	Caserta	Capua	B715		10	65	2.827	0
B205	2b	1.005	2448570	4550952	Caserta	Capua	B715		27	157	975	20
B205	2b	1.005	2448570	4550952	Caserta	Capua	B715		27	59	9.999	254
B205	2b	1.005	2448570	4550952	Caserta	Capua	B715		27	61	5.812	731
B206	2b	2.804	2450674	4551038	Caserta	Capua	B715		32	123	11.322	187
B206	2b	2.804	2450674	4551038	Caserta	Capua	B715		32	5079	7.196	1.728
B206	2b	2.804	2450674	4551038	Caserta	Capua	B715		32	5081	2.221	889
B207	2b	10.137	2449578	4551429	Caserta	Capua	B715		31	5114	138	7
B208	2b	7.526	2451750	4551160	Caserta	Capua	B715		33	52	721	0
B208	2b	7.526	2451750	4551160	Caserta	Capua	B715		33	17	9.627	5.303
B208	2b	7.526	2451750	4551160	Caserta	Capua	B715		33	70	1.098	600
B208	2b	7.526	2451750	4551160	Caserta	Capua	B715		33	15	3.423	802
B208	2b	7.526	2451750	4551160	Caserta	Capua	B715		33	54	11.113	140
B210	2b	12.859	2455430	4550925	Caserta	Capua	B715		36	5069	931	75
B210	2b	12.859	2455430	4550925	Caserta	Capua	B715		36	322	118	1
B210	2b	12.859	2455430	4550925	Caserta	Capua	B715		36	4	7.008	6.495
B210	2b	12.859	2455430	4550925	Caserta	Capua	B715		36	47	3.447	1.183
B210	2b	12.859	2455430	4550925	Caserta	Capua	B715		36	176	395	277
B210	2b	12.859	2455430	4550925	Caserta	Capua	B715		36	3	1.815	91
B210	2b	12.859	2455430	4550925	Caserta	Capua	B715		36	324	21	21
B210	2b	12.859	2455430	4550925	Caserta	Capua	B715		36	325	55	41




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B210	2b	12.859	2455430	4550925	Caserta	Capua	B715		36	216	2.890	2.479
B210	2b	12.859	2455430	4550925	Caserta	Capua	B715		36	319	750	2
B210	2b	12.859	2455430	4550925	Caserta	Capua	B715		36	5067	23.554	2.169
B210	2b	12.859	2455430	4550925	Caserta	Capua	B715		36	92	5.757	23
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	277	1.157	333
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		37	404	2.026	46
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		37	70	20.362	4.404
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		37	5058	1.859	72
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	103	19.064	1.238
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	120	674	312
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	5035	943	943
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	5058	3.035	2.477
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	124	610	610
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	5028	785	760
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		37	5059	1.549	77
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	5036	327	266
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	480	349	12
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	321	507	89
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	327	367	271
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	5029	453	37
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	276	1.388	88
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	5051	498	12
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	369	6.902	3.136
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	366	4.173	1.446
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	331	618	412
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	5297	3.077	2
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	325	303	302
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	332	1.089	143
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	368	6.770	241
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	329	438	438
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	119	55	55
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	5327	3.111	13




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B211	2b	18.725	2457311	4550639	Caserta	Capua	B715		44	118	253	253
B212	2b	18.656	2456254	4550077	Caserta	Capua	B715		37	5006	181	141
B212	2b	18.656	2456254	4550077	Caserta	Capua	B715		37	5024	64	21
B212	2b	18.656	2456254	4550077	Caserta	Capua	B715		37	5008	205	94
B214	2b	17.287	2457551	4550270	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		2	5340	1.778	0
B214	2b	17.287	2457551	4550270	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		2	5339	6.903	6.331
B214	2b	17.287	2457551	4550270	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		2	11	8.456	8.455
B214	2b	17.287	2457551	4550270	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		2	4	119	28
B214	2b	17.287	2457551	4550270	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		2	5260	29	29
B214	2b	17.287	2457551	4550270	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		2	5259	1.886	1.886
B215	2b	8.156	2455379	4549371	Caserta	Capua	B715		42	5061	7.869	1.723
B215	2b	8.156	2455379	4549371	Caserta	Capua	B715		42	144	19.100	139
B215	2b	8.156	2455379	4549371	Caserta	Capua	B715		42	5060	6.662	6.255
B215	2b	8.156	2455379	4549371	Caserta	Capua	B715		42	5062	434	13
B215	2b	8.156	2455379	4549371	Caserta	Capua	B715		42	5165	9.207	2
B216	2b	21.632	2455536	4549322	Caserta	Capua	B715		42	327	7.896	2.528
B216	2b	21.632	2455536	4549322	Caserta	Capua	B715		42	144	19.100	378
B216	2b	21.632	2455536	4549322	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		3	5240	7.337	7.031
B216	2b	21.632	2455536	4549322	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		3	5241	172	45
B216	2b	21.632	2455536	4549322	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		3	5238	4.960	4.960
B216	2b	21.632	2455536	4549322	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		3	5239	1.195	401
B216	2b	21.632	2455536	4549322	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		3	6	31.495	29
B216	2b	21.632	2455536	4549322	Caserta	Capua	B715		42	5062	434	421
B216	2b	21.632	2455536	4549322	Caserta	Capua	B715		42	326	2.069	2.069
B216	2b	21.632	2455536	4549322	Caserta	Capua	B715		42	5061	7.869	2.523
B217	2b	10.385	2455707	4548827	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		3	5093	2.591	0
B217	2b	10.385	2455707	4548827	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		3	36	14.000	1
B217	2b	10.385	2455707	4548827	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		3	62	4.928	1.102
B217	2b	10.385	2455707	4548827	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		3	26	9.979	346
B217	2b	10.385	2455707	4548827	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		3	5090	4.872	1.613
B217	2b	10.385	2455707	4548827	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		3	X5093	1.934	1.934
B217	2b	10.385	2455707	4548827	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		3	5092	1.215	10



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B217	2b	10.385	2455707	4548827	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		3	24	15.429	4.925
B218	2b	7.344	2456128	4548459	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		4	11	3.260	2.937
B218	2b	7.344	2456128	4548459	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		4	17	152	33
B218	2b	7.344	2456128	4548459	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		4	146	3.096	2.423
B218	2b	7.344	2456128	4548459	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		4	18	13.366	73
B218	2b	7.344	2456128	4548459	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		4	15	1.188	214
B218	2b	7.344	2456128	4548459	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		4	29	9.350	16
B218	2b	7.344	2456128	4548459	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		3	51	7.889	579
B219	2b	1.212	2454998	4549473	Caserta	Capua	B715		42	30	1.583	98
B219	2b	1.212	2454998	4549473	Caserta	Capua	B715		42	42	557	60
B219	2b	1.212	2454998	4549473	Caserta	Capua	B715		42	5180	1.468	804
B219	2b	1.212	2454998	4549473	Caserta	Capua	B715		42	5181	6.212	249
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	5165	9.207	6.416
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	5269	708	20
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	5133	3.263	700
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	5023	4.152	3.963
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	5021	714	355
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	342	1.455	24
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	5327	11.771	360
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	144	19.100	371
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	5060	6.662	5
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	5164	9.516	89
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	341	811	163
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	65	157	63
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	5017	252	152
B220	2b	13.209	2455308	4549219	Caserta	Capua	B715		42	329	2.239	235
B221	2b	3.108	2456537	4548279	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		4	23	6.956	399
B221	2b	3.108	2456537	4548279	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		4	55	2.706	2.596
B221	2b	3.108	2456537	4548279	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		4	200	2.693	83
B221	2b	3.108	2456537	4548279	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		4	201	133	31
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	1116	3.745	3.434
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	509	1.618	145



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	475	592	9
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	5129	1.271	1.134
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	7	451	59
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	5335	365	25
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	5133	877	687
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	477	1.025	238
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	30	2.914	110
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	5125	1.179	484
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		14	2250	32.056	835
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	5121	3.246	155
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	5394	417	1
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	5161	812	23
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	467	6.137	260
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	5153	655	237
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	3	192	190
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	5126	678	9
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	4	1.633	194
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	5158	2.099	1.543
B222	2b	17.104	2457472	4547027	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		8	5162	1.769	31
B223	2b	1.715	2456245	4546660	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		7	329	362	111
B223	2b	1.715	2456245	4546660	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		7	310	1.557	42
B223	2b	1.715	2456245	4546660	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		7	62	2.848	529
B223	2b	1.715	2456245	4546660	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		7	528	443	163
B223	2b	1.715	2456245	4546660	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		7	161	603	250
B223	2b	1.715	2456245	4546660	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		7	522	526	41
B223	2b	1.715	2456245	4546660	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		7	5125	2.935	579
B224	2b	463	2455801	4546355	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		6	113	952	424
B224	2b	463	2455801	4546355	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		6	49	43.192	0
B225	2b	7.958	2457615	4545255	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		10	65	81.418	467
B225	2b	7.958	2457615	4545255	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		10	39	3.181	37
B225	2b	7.958	2457615	4545255	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		10	132	3.130	69
B225	2b	7.958	2457615	4545255	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		10	49	3.589	254



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B225	2b	7.958	2457615	4545255	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		10	106	3.561	238
B225	2b	7.958	2457615	4545255	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		10	28	6.908	3
B226	2b	7.865	2464016	4542301	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	5072	13.945	461
B226	2b	7.865	2464016	4542301	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	5107	6.141	5.939
B226	2b	7.865	2464016	4542301	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	5150	5.010	150
B226	2b	7.865	2464016	4542301	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	5176	23.983	513
B226	2b	7.865	2464016	4542301	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	5163	7.936	801
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	5247	1.616	59
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	5367	2.849	78
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	5398	2.974	14
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	5246	1.667	133
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	48	6.313	5.838
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	5364	1.760	1.521
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	185	3.373	215
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	5365	45	45
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	5366	355	247
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	378	11.158	5
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	429	157	140
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	5363	4.195	3.905
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	5248	1.122	5
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	5318	3.204	27
B227	2b	16.635	2465236	4543934	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	5314	4.197	4.191
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	5051	16.590	9.988
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	282	222	222
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	277	563	563
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	5065	93	56
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	5058	1.038	11
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	184	1.211	1.184
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	17	471	4.183	568
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	17	26	3.070	73
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	17	5285	5.751	5.751
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	17	5286	5.755	1.169




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	278	1.286	844
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	285	209	209
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	281	351	350
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	286	404	393
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	5063	117	73
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	5064	809	499
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	40	3.478	51
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	279	1.130	12
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	384	25.800	465
B228	2b	23.312	2464568	4541977	Caserta	San Marco Evangelista	F043		2	283	528	528
B229	2b	6.700	2463956	4543687	Caserta	San Nicola la Strada	I056		6	318	34.091	6.668
B229	2b	6.700	2463956	4543687	Caserta	San Nicola la Strada	I056		6	5122	1.261	7
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	705	228	120
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	690	87	65
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	698	250	165
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	6	5155	881	105
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	6	5040	2.417	2.374
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	6	5165	2.437	5
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	6	94	6.636	6.614
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	6	5041	2.487	696
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	6	5167	270	24
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	6	5105	5.228	669
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	6	5042	2.273	1.024
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	6	492	3.652	22
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	693	136	92
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	687	41	3
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	700	293	215
B230	2b	12.724	2464732	4543551	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	605	505	162
B231	2b	20.276	2456018	4544456	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		13	5125	59.724	875
B231	2b	20.276	2456018	4544456	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		9	5137	6.882	337
B231	2b	20.276	2456018	4544456	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		9	5138	16	9
B231	2b	20.276	2456018	4544456	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	I234		9	5022	1.813	7




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B231	2b	20.276	2456018	4544456	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		9	84	6.641	5.767
B231	2b	20.276	2456018	4544456	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		13	5109	2.960	2.960
B231	2b	20.276	2456018	4544456	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		13	5110	1.11	83
B231	2b	20.276	2456018	4544456	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		13	5106	2.035	1.272
B231	2b	20.276	2456018	4544456	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		13	10	384	384
B231	2b	20.276	2456018	4544456	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		13	5108	320	213
B231	2b	20.276	2456018	4544456	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		13	5154	3.469	2.215
B231	2b	20.276	2456018	4544456	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		13	5107	5.805	5.805
B231	2b	20.276	2456018	4544456	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	1234		13	9	375	375
B232	2b	577	2460758	4544066	Caserta	Capodrise	B667		1	1407	665	476
B232	2b	577	2460758	4544066	Caserta	Capodrise	B667		1	870	608	33
B232	2b	577	2460758	4544066	Caserta	Capodrise	B667		1	869	578	17
B232	2b	577	2460758	4544066	Caserta	Capodrise	B667		1	1408	616	51
B233	2b	2.600	2460893	4544061	Caserta	Capodrise	B667		1	940	542	542
B233	2b	2.600	2460893	4544061	Caserta	Capodrise	B667		1	941	694	153
B233	2b	2.600	2460893	4544061	Caserta	Capodrise	B667		1	939	871	223
B233	2b	2.600	2460893	4544061	Caserta	Capodrise	B667		1	1019	690	505
B233	2b	2.600	2460893	4544061	Caserta	Capodrise	B667		1	1015	775	736
B233	2b	2.600	2460893	4544061	Caserta	Capodrise	B667		1	942	645	128
B233	2b	2.600	2460893	4544061	Caserta	Capodrise	B667		1	949	604	71
B233	2b	2.600	2460893	4544061	Caserta	Capodrise	B667		1	948	742	11
B233	2b	2.600	2460893	4544061	Caserta	Capodrise	B667		1	950	607	6
B233	2b	2.600	2460893	4544061	Caserta	Capodrise	B667		1	1016	611	148
B233	2b	2.600	2460893	4544061	Caserta	Capodrise	B667		1	947	565	33
B233	2b	2.600	2460893	4544061	Caserta	Capodrise	B667		1	976	169	44
B234	2b	13.544	2462531	4543913	Caserta	San Nicola la Strada	1056		4	267	3.087	1
B234	2b	13.544	2462531	4543913	Caserta	San Nicola la Strada	1056		4	77	5.943	14
B234	2b	13.544	2462531	4543913	Caserta	San Nicola la Strada	1056		4	38	451	99
B234	2b	13.544	2462531	4543913	Caserta	San Nicola la Strada	1056		4	956	674	30
B234	2b	13.544	2462531	4543913	Caserta	San Nicola la Strada	1056		4	930	1.045	40
B234	2b	13.544	2462531	4543913	Caserta	San Nicola la Strada	1056		4	5064	551	1
B234	2b	13.544	2462531	4543913	Caserta	San Nicola la Strada	1056		4	5063	4.884	4.609




Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B234	2b	13.544	2462531	4543913	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	37	3.187	30
B234	2b	13.544	2462531	4543913	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	262	3.360	3.071
B234	2b	13.544	2462531	4543913	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	957	793	98
B234	2b	13.544	2462531	4543913	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	955	623	5
B234	2b	13.544	2462531	4543913	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	685	6.308	5.545
B235	2b	5.467	2462467	4543494	Caserta	Capodrise	B667		3	5369	732	166
B235	2b	5.467	2462467	4543494	Caserta	Capodrise	B667		3	156	6.487	4
B235	2b	5.467	2462467	4543494	Caserta	Capodrise	B667		3	5063	1.638	2
B235	2b	5.467	2462467	4543494	Caserta	Capodrise	B667		3	5368	21.393	5.221
B236	2b	8.229	2462693	4544344	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	413	413	413
B236	2b	8.229	2462693	4544344	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	360	828	801
B236	2b	8.229	2462693	4544344	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	416	1.072	1.072
B236	2b	8.229	2462693	4544344	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	5322	2.529	5
B236	2b	8.229	2462693	4544344	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	5352	20.251	208
B236	2b	8.229	2462693	4544344	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	5400	410	3
B236	2b	8.229	2462693	4544344	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	22	2.442	877
B236	2b	8.229	2462693	4544344	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	261	695	259
B236	2b	8.229	2462693	4544344	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	414	475	475
B236	2b	8.229	2462693	4544344	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	415	563	563
B236	2b	8.229	2462693	4544344	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	358	1.111	1.111
B236	2b	8.229	2462693	4544344	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	357	1.249	1.249
B236	2b	8.229	2462693	4544344	Caserta	San Nicola la Strada	I056		4	359	1.019	1.019
B237	2b	11.370	2460751	4544377	Caserta	Capodrise	B667		1	1146	607	69
B237	2b	11.370	2460751	4544377	Caserta	Capodrise	B667		1	58	2.140	372
B237	2b	11.370	2460751	4544377	Caserta	Capodrise	B667		1	223	5.091	4.865
B237	2b	11.370	2460751	4544377	Caserta	Capodrise	B667		1	34	1.218	1.218
B237	2b	11.370	2460751	4544377	Caserta	Capodrise	B667		1	575	2.437	77
B237	2b	11.370	2460751	4544377	Caserta	Capodrise	B667		1	41	4.237	36
B237	2b	11.370	2460751	4544377	Caserta	Capodrise	B667		1	35	3.164	260
B237	2b	11.370	2460751	4544377	Caserta	Capodrise	B667		1	183	839	46
B237	2b	11.370	2460751	4544377	Caserta	Capodrise	B667		1	581	2.600	77
B237	2b	11.370	2460751	4544377	Caserta	Capodrise	B667		1	12	8.065	3.089



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B237	2b	11.370	2460751	4544377	Caserta	Capodrise	B667		1	43	2.372	68
B238	2b	7.366	2464951	4543592	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	6	5185	1.880	126
B238	2b	7.366	2464951	4543592	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	78	3.505	21
B238	2b	7.366	2464951	4543592	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	260	3.202	3
B238	2b	7.366	2464951	4543592	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	6	5184	2.858	78
B238	2b	7.366	2464951	4543592	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	6	20	9.237	27
B238	2b	7.366	2464951	4543592	Caserta	San Marco Evangelista	E791	A	6	5046	6.262	6.262
B238	2b	7.366	2464951	4543592	Caserta	San Nicola la Strada	I056		5	X34	3.145	17
B239	2b	669	2460176	4543688	Caserta	Capodrise	B667		1	5128	743	612
B239	2b	669	2460176	4543688	Caserta	Capodrise	B667		1	5129	728	56
B240	2b	1.632	2462279	4543559	Caserta	Capodrise	B667		3	5208	1.496	1.456
B240	2b	1.632	2462279	4543559	Caserta	Capodrise	B667		3	15	46	1
B240	2b	1.632	2462279	4543559	Caserta	Capodrise	B667		3	5207	1.625	169
B240	2b	1.632	2462279	4543559	Caserta	Capodrise	B667		3	17	44	5
B240	2b	1.632	2462279	4543559	Caserta	Capodrise	B667		3	5334	753	1
B241	2b	562	2448181	4545489	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		28	128	1.357	99
B241	2b	562	2448181	4545489	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		28	62	1.313	463
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		13	15	107.743	111
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		13	3	4.747	7
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		21	5003	8.561	1.227
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		21	65	2.503	43
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		21	58	27.637	170
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		21	10	3.409	11
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		21	61	12.803	237
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		21	62	12.397	249
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		21	66	7.694	1.954
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		21	4	3.113	4
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		21	125	12.278	422
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		21	59	2.394	46
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		21	60	6.607	122
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		21	64	6.605	124
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	I247		21	5	97.622	92.766



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004		Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y								
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		21	35	9.094	6.094
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		21	2	3.984	3.343
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		21	14	66.411	65.555
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		21	1	1.971	305
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		21	112	8.927	9
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		21	126	8.099	67
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		21	111	2.533	8
B242	2b	173.991	2449377	4547673	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		21	110	728	1
B243	2b	13.076	2447808	4549496	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		7	52	24.869	209
B243	2b	13.076	2447808	4549496	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		7	88	12.756	167
B243	2b	13.076	2447808	4549496	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		7	93	2.992	196
B243	2b	13.076	2447808	4549496	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		7	31	20.542	60
B243	2b	13.076	2447808	4549496	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		7	113	98.644	4.146
B243	2b	13.076	2447808	4549496	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		7	5103	6.487	5.614
B244	2b	3.954	2445759	4549232	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		9	53	1.933	729
B244	2b	3.954	2445759	4549232	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		9	41	4.892	1.150
B244	2b	3.954	2445759	4549232	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		9	26	3.654	909
B244	2b	3.954	2445759	4549232	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		9	25	14.484	117
B244	2b	3.954	2445759	4549232	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		9	28	4.697	903
B245	2b	1.135	2445763	4549294	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		5	5082	9.114	178
B245	2b	1.135	2445763	4549294	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		5	5081	2.268	558
B246	2b	3.694	2449778	4549048	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		8	12	17.275	1.687
B246	2b	3.694	2449778	4549048	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		8	11	5.360	1.102
B246	2b	3.694	2449778	4549048	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		8	30	66.067	551
B246	2b	3.694	2449778	4549048	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		8	29	5.218	303
B246	2b	3.694	2449778	4549048	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		8	5020	22.692	50
B247	2b	2.192	2446804	4548928	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		10	18	2.654	30
B247	2b	2.192	2446804	4548928	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		10	308	760	219
B247	2b	2.192	2446804	4548928	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		10	305	2.711	1.058
B247	2b	2.192	2446804	4548928	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		10	5005	663	255
B247	2b	2.192	2446804	4548928	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		10	307	2.688	409
B247	2b	2.192	2446804	4548928	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		10	5006	695	221



Id Sito	Classe di rischio	Area totale del Sito (mq)	EPSG: 3004			Provincia	Comune	Codice comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie particella (mq)	Superficie intersezione (mq)
			Coordinata x	Coordinata y									
B248	2b	32.118	2449348	4548737	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		13	34	10.901	4.910	
B248	2b	32.118	2449348	4548737	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		13	33	11.444	444	
B248	2b	32.118	2449348	4548737	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		13	141	3.083	838	
B248	2b	32.118	2449348	4548737	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		13	144	59.826	16.529	
B248	2b	32.118	2449348	4548737	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		13	78	3.073	168	
B248	2b	32.118	2449348	4548737	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		13	35	10.787	6.091	
B248	2b	32.118	2449348	4548737	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		13	79	2.546	1.496	
B248	2b	32.118	2449348	4548737	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		13	80	2.651	1.586	
B249	2b	3.605	2446294	4548459	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		10	226	5.130	183	
B249	2b	3.605	2446294	4548459	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		10	289	3.243	369	
B249	2b	3.605	2446294	4548459	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		10	30	3.209	2.569	
B249	2b	3.605	2446294	4548459	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		10	227	5.159	99	
B250	2b	5.462	2449051	4548482	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		13	3	4.747	32	
B250	2b	5.462	2449051	4548482	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		12	20	112.810	3.568	
B250	2b	5.462	2449051	4548482	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		13	4	4.186	91	
B250	2b	5.462	2449051	4548482	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		12	82	32.609	318	
B250	2b	5.462	2449051	4548482	Caserta	Santa Maria la Fossa	1247		12	52	81.676	1.462	



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 16 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ducale società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ducale società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di 813.748,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.080.832,00 ed un patrimonio netto negativo di -431.287,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che con nota del 19 maggio 2014 il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni;

Considerato che in data 22 maggio 2014 il competente Ufficio ha comunicato il permanere dello stato di insolvenza rigettando le suddette controdeduzioni, ribadendo le proprie valutazioni sul sostanziale stato di insolvenza, invitando il legale rappresentante a produrre ulteriori, eventuali elementi di conoscenza;

Preso atto dell'assenza di riscontro, nei termini, alla nota della Divisione competente, da parte del legale rappresentante;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ducale società cooperativa», con sede in Milano (codice fiscale 05527700966) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Lamberti, nato a Lecco il 9 novembre 1965, e domiciliato in Milano, via dei Piatti, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2015

*D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI*

15A01644

DECRETO 20 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Masival consorzio cooperativo a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione del Commissario governativo dalla quale si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa «Masival Consorzio Cooperativo a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata relazione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale al 10 ottobre 2014 evidenzia uno stato di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 0,00, si riscontra una massa debitoria di € 728.153,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 728.153,00.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comu-



nicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni.

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Masival Consorzio Cooperativo a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 10657901004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato il 14 maggio 1982 e domiciliato in Roma, viale Parioli n. 97.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01645

DECRETO 26 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di facchinaggio S.c.a.r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa di facchinaggio - S.c.a.r.l.»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2008, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 268.526,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.349.512,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.080.986,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa di facchinaggio S.c.a.r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 02589951207) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessio Temperini, nato il 14 luglio 1973 e domiciliato in Roma, via dei Guastatori n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01642



DECRETO 12 febbraio 2015.

Abrogazione del decreto 23 dicembre 1987 recante: «Approvazione dei contratti tipo (A/RT, B/RT, A/RTF, B/RTF) regolanti i rapporti fra le imprese armatoriali e le società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi da passeggeri e da carico e del contratto tipo per il settore di porto» e successive modificazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, codice delle comunicazioni elettroniche e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'art. 184 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259;

Visto il parere del Comando generale delle Capitanerie di Porto del Ministero dei Trasporti Ufficio 2° - Sezione I prot. nr. 86/15777 dell'11 novembre 2003;

Considerato che l'art. 355 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973, in applicazione della convenzione internazionale e degli altri regolamenti internazionali e nazionali, per la salvaguardia della vita umana in mare prevedeva gli obblighi per determinate classi di navi delle stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo della navi, oggetto di concessione, è stato abrogato dal d.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003;

Considerato che l'art. 374, del d.P.R. sopra citato, che regolava i rapporti tra le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo e gli armatori sulla base di contratti tipo, concordati tra le società e le organizzazioni nazionali degli armatori ed approvati con decreto del Ministro per le Poste e Telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile, è stato abrogato dal decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003;

Considerato che il d.m. 23 dicembre 1987 è stato emanato in attuazione dell'art. 374, del d.P.R. sopra citato, si riferisce al servizio radiotelegrafico, superato dalla tecnologia, ormai abrogato;

Considerato che l'art. 25 d.lgs. 1° agosto 2003 n. 259 trasforma la concessione, con la quale le società operavano, in autorizzazione, provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione rimuove i limiti posti dall'ordinamento all'esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva di vantaggio, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con l'interesse pubblico;

Considerato che per la richiesta di funzioni di Account Authority (AAIC) bisogna disporre, per il regolare svolgimento del servizio radioelettrico di bordo del libero uso

di quanto necessario per l'esercizio degli impianti radioelettrici di bordo, dell'ausilio nel territorio nazionale di una efficiente organizzazione tecnica con propri incaricati nei principali porti, per assicurare la regolarità del servizio nonché di depositi, officine e laboratori opportunamente dislocati, idonei a soddisfare le esigenze inerenti la manutenzione e l'esercizio degli apparati radioelettrici di bordo, della necessaria organizzazione tecnica ed amministrativa al fine di assicurare in ogni evenienza la perfetta regolarità di funzionamento dei servizi in ottemperanza alle normative vigenti, di una adeguata organizzazione all'estero, al fine di garantire l'assistenza tecnico-amministrativa necessaria alle stazioni radio di navi che navigano in acque straniere soprattutto per assicurare gli adempimenti richiesti nel "contratto di manutenzione a terra" (short base maintenance) largamente utilizzato sulle stazioni GMDSS per le aree A1+A2+A3 e previsto tra i metodi di manutenzione della regola IV/15 della Convenzione Solas;

Considerato che non si ritiene più necessario emanare disposizioni sostitutive di quelle recate dal d.m. 23 dicembre 1987 per stabilire le norme per la stipulazione di un contratto tipo che regola il rapporto fra gli armatori e le società affidatarie del servizio radioelettrico di bordo, operando le società affidatarie in regime di autorizzazione generale per la fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a bordo delle navi;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 23 dicembre 1987 recante: "Approvazione dei contratti tipo (A/RT, B/RT, A/RTF, B/RTF) regolanti i rapporti fra le imprese armatoriali e le società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo per navi da passeggeri e da carico e del contratto tipo per il settore di porto" e successive modificazioni è abrogato.

Art. 2.


Il presente decreto ha efficacia dal primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2015

Il Ministro
dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro delle infrastrutture
e trasporti
LUPU

15A01705



DECRETO 19 febbraio 2015.

Determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2015.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 maggio 2014, n. 118, di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2014;

Visto il decreto direttoriale DGSAIE del 23 maggio 2013 ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, relativo alle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea;

Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) dell'11 febbraio 2015, che riporta le importazioni nette dell'Italia dell'anno 2014, pari a 45.768.000 tep di cui 11.285.360 tep corrispondono a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie;

Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) del 12 febbraio 2015 che riporta i consumi finali dei Paesi Membri dell'AIE dell'anno 2014, definendo per l'Italia il quantitativo di 55.653.000 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep, di cui 9.300.912 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;

Visto il documento Applicativo scorte petrolifere – Regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero dello sviluppo economico e gli operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato che tale piattaforma informatica è operativa, per conto del Ministero dello sviluppo economico

– DGSAIE, sul sito internet dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) all'indirizzo <http://mise-oc.it/scorte/>;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2015

1. L'anno scorta 2015 inizia il 1° aprile 2015 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2016.

2. Avendo verificato dalla documentazione dell'A.I.E. citata in premessa che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo citato, con riferimento all'anno 2014, il valore di 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 11.285.360 tep e che il valore di 61 giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 9.300.912 tep, in forza dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta 2015, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie.

3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessità di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:

a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore a), da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta 2015, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato in complessive 11.285.360 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2014;

b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8 e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, il valore dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di



cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore *b*), è determinato in 42.833.266 tep;

c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore *c*), che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2014 è determinato pari a 0,2635.

4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenute per l'anno scorta 2015 è effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera *a*) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, includendo tutte le scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche.

5. Sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, si rileva che il totale dell'immesso in consumo comprensivo del GPL e dei quantitativi ricadenti in franchigia e quindi esclusi dall'obbligo di scorta, nell'anno 2014 è stato pari a 43.551.502 tonnellate e che gli operatori economici che hanno contribuito alla effettuazione di tale immissione in consumo sono risultati pari a numero 218.

Art. 2.

Valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il prodotto GPL

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, non si ravvisa l'opportunità di includere ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2015 relativamente al prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).

Art. 3.

Identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno 2014:

- a*) Benzina per motori,
- b*) Jet fuel del tipo cherosene,
- c*) Gasolio (olio combustibile distillato),
- d*) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),

che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2014 calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo.

Art. 4.

Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2015 all'OC-

SIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, è assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero 3 (tre) di giorni.

2. Per l'anno scorta 2015 le scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate "scorte in prodotti", di proprietà dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a ventisette giorni.

3. Conseguentemente, per l'anno scorta 2015 a carico dei soggetti obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT stesso per un ammontare pari a tre giorni.

Art. 5.

Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2015

1. In esito alla applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraiabile, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico, per ogni soggetto obbligato:

a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 42.833.266 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere;

b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.

Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2015, a 3.385.608 tep, le scorte specifiche dell'OCSIT ammontano a 376.179 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 9.200.703 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza è effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2.

2. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche, di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza è comunicata all'OCSIT ed ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di propria competenza.

3. A tal fine, il soggetto obbligato accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X_{60}) e scorte in prodotti (valore X_{27}), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri Stati Membri dell'Unione Europea. L'OCSIT accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X_3) detenibile esclusivamente nel territorio nazionale.



4. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2015 deve essere costituita a decorrere dalle ore 0.00 del 1° aprile 2015. Parimenti le scorte specifiche dell'OCSIT per l'anno scorta 2015 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del 1° aprile 2015.

5. Entro la data di cui al comma 4 i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Pari obbligo di comunicazione è disposto in capo all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche.

6. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarità risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo è necessaria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo di conferma è disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT.

7. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza, delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potrà essere disposta previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 e con le modalità operative e tempistica previste nella stessa piattaforma.

Art. 6.

Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, tenuto conto del permanere delle criticità del mercato delle scorte di sicurezza a causa del calo dei consumi petroliferi, della chiusura di alcune raffinerie, della trasformazione di altre raffinerie in depositi e della parziale operatività di altre raffinerie, legata ad investimenti in corso, e considerato che l'OCSIT a causa della sua recente costituzione ha la possibilità di detenere scorte specifiche limitatamente a tre giorni scorta, è disposta una modifica del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili all'estero, di cui all'art. 5, comma 5 lettera b) dello stesso decreto legislativo, che pertanto rimane del 70 per cento anche per l'anno scorta 2015.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, tenuto conto di una limitata attenuazione delle criticità del mercato del prodotto jet fuel del tipo cherosene, rimane necessario disporre una modifica del limite massimo percentuale di scorte in prodotti detenibili all'estero relativamente a tale prodotto. A tal fine, per l'anno scorta 2015, relativamente alle scorte del prodotto jet fuel del tipo cherosene il limite massimo di scorte in prodotti detenibile in altri Stati Membri dell'Unione Europea è determinato in una percentuale pari a diciotto giorni di obbligo per il medesimo prodotto per ciascun soggetto obbligato.

Art. 7.

Limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2015 relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori:

a) Biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento,

b) Biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: 10 per cento,

2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di sicurezza (valore X_{60}) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione Europea.

3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in prodotti (valore X_{27}) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 8.


Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI




Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura dell'obbligo delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249

Prodotti	Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
Jet Fuel tipo cherosene	1,2
Benzina per motori	1,2
Gasolio (autotrazione/riscaldamento e altri gasoli)	1,2
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,2
Biocarburante per gasolio	1,2
Biocarburante per benzina	1,2



Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la dichiarazione di immissione in consumo di cui all'articolo 3, comma 8 e articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

Prodotti	Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
Petrolio Greggio	0,96
LGN	0,96
Semilavorati (prodotti base di raffineria)	0,96
Altri Idrocarburi	0,96
Gas di raffinerie	1,065
Etano	1,065
GPL	1,065
Nafta	0
Benzina per motori	1,065
Benzina Avio	1,065
Jet Fuel tipo Benzina	1,065
Jet Fuel tipo Kerosene	1,065
Altro kerosene	1,065
Gasolio	1,065
Gasolio autotrazione	1,065
Gasolio riscaldamento e altri gasoli	1,065
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,065
Acqua ragia minerale e benzine speciali	1,065
Lubrificanti	1,065
Bitume	1,065
Cere paraffiniche	1,065
Coke di Petrolio	1,065
Biocarburante per gasolio (solo copertura obbligo)	1,065
Biocarburante per benzina (solo copertura obbligo)	1,065



DECRETO 20 febbraio 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Ilvaform Spa, in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/03);

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2015 con il quale la «Ilva SpA» è ammessa alla Procedura di amministrazione straordinaria e sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi, l'avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico Laghi;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 2015 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Vista l'istanza in data 16 febbraio 2015, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società «Ilvaform SpA», controllata indirettamente da «ILVA SpA», tramite la «Ilva Commerciale Srl»;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03, anche in ordine alla situazione di insolvenza dell'impresa, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla preposizione alla stessa degli organi già nominati per la «ILVA SpA»;

Decreta:

Art. 1.

La società «Ilvaform SpA», P.I. 12772960154, con sede in Milano, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi (CF: GNDPRI38E17A944M), nato a Bologna, il

17 maggio 1938, l'avv. Corrado Carrubba (CF: CRRRCR-D61L01H501F), nato a Roma, il 1° luglio 1961, il prof. Enrico Laghi (CF: LGHNRC69B23H501Z), nato a Roma, il 23 febbraio 1969, ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 19 febbraio citato nelle premesse.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01697

DECRETO 20 febbraio 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Taranto Energia Srl, in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2015 con il quale la ILVA SpA è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi, l'avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico Laghi;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 2015 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Vista l'istanza in data 16 febbraio 2015, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società Taranto Energia Srl, controllata interamente da ILVA SpA;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03, anche in ordine alla situazione di insolvenza dell'impresa, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;



Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla preposizione alla stessa degli organi già nominati per la ILVA SpA;

Decreta:

Art. 1.

La società Taranto Energia Srl, P.I. n. 07534100966, con sede in Milano, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi (C.F.: GNDPRI38E17A944M), nato a Bologna, il 17 maggio 1938, l'avv. Corrado Carrubba (C.F.: CRR-CRD61L01H501F), nato a Roma, il 1° luglio 1961, il prof. Enrico Laghi (C.F.: LGHNRC69B23FI501Z), nato a Roma, il 23 febbraio 1969, ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 19 febbraio citato nelle premesse.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01698

DECRETO 20 febbraio 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Innse Cilindri Srl, in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto";

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2015 con il quale la SpA ILVA è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi, l'avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico Laghi;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 2015 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Vista l'istanza in data 16 febbraio 2015, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società Innse Cilindri Srl, controllata indirettamente da ILVA SpA, tramite la ILVA Commerciale Srl;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03, anche in ordine alla situazione di insolvenza dell'impresa, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla preposizione alla stessa degli organi già nominati per la ILVA SpA;

Decreta:

Art. 1.

La società Innse Cilindri Srl, P.I. n. 11862180152, con sede in Milano, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi (C.F.: GNDPRI38E17A944M), nato a Bologna, il 17 maggio 1938, l'avv. Corrado Carrubba (C.F.: CRR-CRD61L01H501F), nato a Roma, il 1° luglio 1961, il prof. Enrico Laghi (C.F.: LGHNRC69B23H501Z), nato a Roma, il 23 febbraio 1969.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01699



DECRETO 20 febbraio 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Sanac Spa, in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2015 con il quale la ILVA SpA è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi, l’avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico Laghi;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 2015 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Vista l’istanza in data 16 febbraio 2015, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell’art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, l’ammissione alla amministrazione straordinaria della società Sanac SpA, controllata indirettamente da ILVA SpA, tramite la ILVA Commerciale Srl;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03, anche in ordine alla situazione di insolvenza dell’impresa, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l’art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla preposizione alla stessa degli organi già nominati per la ILVA SpA;

Decreta:

Art. 1.

La società Sanac Spa, P.I. n. 12430950159, con sede in Milano, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all’art. 1 sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi (C.F.: GNDPRI38E17A944M), nato a Bologna,

il 17 maggio 1938, l’avv. Corrado Carrubba (C.F.: CRR-CRD61L01H501F), nato a Roma, il 1° luglio 1961, il prof. Enrico Laghi (C.F.: LGHNRC69B23H501Z), nato a Roma, il 23 febbraio 1969, ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 19 febbraio citato nelle premesse.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01700

DECRETO 20 febbraio 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Ilva Servizi Marittimi Spa, in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2015 con il quale la ILVA SpA è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi, l’avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico Laghi;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 2015 con il quale è nominato il Comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Vista l’istanza in data 16 febbraio 2015, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell’art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, l’ammissione alla amministrazione straordinaria della società ILVA Servizi Marittimi SpA, controllata indirettamente da ILVA SpA, tramite la ILVA Commerciale Srl;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03, anche in ordine alla situazione di insolvenza dell’impresa, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l’art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;



Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla preposizione alla stessa degli organi già nominati per la ILVA SpA;

Decreta:

Art. 1.

La società ILVA Servizi Marittimi Spa, P.I. n. 12075660154, con sede in Milano, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi (C.F.: GNDPRI38E17A944M), nato a Bologna, il 17 maggio 1938, l'avv. Corrado Carrubba (CF: CRR-CRD61L01H501F), nato a Roma, il 1° luglio 1961, il prof. Enrico Laghi (C.F.: LGHNRC69B23H501Z), nato a Roma, il 23 febbraio 1969, ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 19 febbraio citato nelle premesse.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01701

DECRETO 20 febbraio 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Societe' Lyonnaise De Deroulage S.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto legge 347/03);

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto";

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2015 con il quale la società Ilva S.p.A. è ammessa alla Procedura di amministrazione straordinaria e sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi, l'avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico Laghi;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 2015 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Vista l'istanza in data 18 febbraio 2015 con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legge 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società Societe' Lyonnaise De Deroulage S.A., partecipata indirettamente da ILVA SpA, tramite la Ilva Commerciale Srl;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge 347/03, anche in ordine alla situazione di insolvenza dell'impresa, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato, in particolare, quanto rappresentato e documentato nella istanza in merito alla coincidenza con la sede della Ilva S.p.A. del centro degli interessi principali della Societe' Lyonnaise De Deroulage S.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. 1, del Regolamento (Ce) n. 1346/2000 del Consiglio;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla preposizione alla stessa degli organi già nominati per la ILVA S.p.A.,

Decreta:

Art. 1.

La società Societe' Lyonnaise De Deroulage S.A., (PIVA Intrastat FR 39 350 594 966) è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi (CF: GNDPRI38E17A944M), nato a Bologna, il 17 maggio 1938, l'avv. Corrado Carrubba (CF: CRR-CRD61L01H501F), nato a Roma, il 1° luglio 1961, il prof. Enrico Laghi (CF: LGHNRC69B23H501Z), nato a Roma, il 23 febbraio 1969, ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 19 febbraio citato nelle premesse.


Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01702



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio per limite di età.

Con decreto dirigenziale del 2 marzo 2015, il notaio Enrico Lainati, nato a Milano il 23 febbraio 1940, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 febbraio 2015.

15A01739

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gelliflox 50 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti».

Estratto del provvedimento n. 92 dell'11 febbraio 2015

Oggetto: medicinale veterinario GELLIFLOX 50 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti.

Numero variazione procedura di Mutuo Riconoscimento IE/V/xxxx/IA/035/G

Variazione di tipo IA per il seguente medicinale:

Confezioni:

Flacone 250 ml - A.I.C. n. 104124021

Flacone 100 ml - A.I.C. n. 104124019

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., con sede in Loughrea, Co. Galway, Irlanda.

Si autorizzano le modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e gli stampati.

Per effetto della suddetta variazione sopra indicata gli stampati del medicinale veterinario indicato in oggetto devono essere modificati come di seguito indicato:

Indicazioni per l'utilizzazione con specificazione delle specie di destinazione

Sono ora le seguenti:

Vitelli

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacin di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Mycoplasma spp.

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacin di Escherichia coli.

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacin di Escherichia coli.

Trattamento dell'artrite acuta associata a micoplasmata causata da ceppi sensibili all'enrofloxacin di Mycoplasma bovis.

Suini

Trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacin di Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. e Actinobacillus pleuropneumoniae.

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacin di Escherichia coli.

Trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacin di Escherichia coli.

Cani

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale, respiratorio e urogenitale (incluse prostatite e terapia antibiotica aggiuntiva per piometra), infezioni cutanee e delle ferite, otite (esterna/media) causate da ceppi sensibili all'enrofloxacin di Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. e Proteus spp.

Gatti

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale, respiratorio e urogenitale (come terapia antibiotica aggiuntiva per piometra), infezioni cutanee e delle ferite, causate da ceppi sensibili all'enrofloxacin come ad esempio: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. e Proteus spp.

Posologia e via di somministrazione

Sono ora i seguenti:

Uso endovenoso, sottocutaneo o intramuscolare.

Le iniezioni ripetute devono essere effettuate in diversi siti di iniezione.

Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo (p.c.) deve essere determinato nel modo più accurato possibile al fine di evitare il sottodosaggio.

Vitelli:

5 mg di enrofloxacin/kg p.c., corrispondenti a 1 ml/10 kg p.c., una volta al giorno per 3-5 giorni.

Artrite acuta associata a micoplasmata, causata da ceppi sensibili all'enrofloxacin di Mycoplasma bovis: 5 mg di enrofloxacin/kg p.c., corrispondenti a 1 ml/10 kg p.c., una volta al giorno per 5 giorni.

Il medicinale può essere somministrato mediante iniezione endovenosa lenta o sottocutanea.

In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 10 ml.

Suini:

2,5 mg di enrofloxacin/kg p.c. (corrispondenti a 0,5 ml/10 kg p.c.) una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Infezione del tratto gastrointestinale o setticemia causata da Escherichia coli: 5 mg di enrofloxacin/kg p.c., corrispondenti a 1 ml/10 kg p.c., una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Nei suini, l'iniezione deve essere effettuata nel collo, alla base dell'orecchio.

In ciascun sito di iniezione intramuscolare non devono essere somministrati più di 3 ml.

Cani e gatti:

5 mg di enrofloxacin/kg p.c. (corrispondenti a 1 ml/10 kg p.c.) una volta al giorno fino a 5 giorni mediante iniezione sottocutanea.

Tempo(i) di attesa

Sono ora i seguenti:

Vitelli

Dopo iniezione endovenosa: carne e visceri: 5 giorni.

Dopo iniezione sottocutanea: carne e visceri: 12 giorni.

Uso non autorizzato in animali che producono latte per consumo umano.

Suini

Carne e visceri: 13 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A01690

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gelliflox 100 mg/ml. Soluzione iniettabile per bovini e suini».

Estratto del provvedimento n. 93 dell'11 febbraio 2015

Oggetto: Medicinale veterinario GELLIFLOX 100 mg/ml. Soluzione iniettabile per bovini e suini.

Numero variazione procedura di Mutuo Riconoscimento IE/V/xxxx/IA/035/G



Variazione di tipo IA per il seguente medicinale:
confezioni:

- flacone 250 ml - A.I.C. n. 104123029;
- flacone 100 ml - A.I.C. n. 104123017.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., con sede in Loughrea, Co. Galway, Irlanda.

Si autorizzano le modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e gli stampati.

Per effetto della suddetta variazione sopra indicata gli stampati del medicinale veterinario indicato in oggetto devono essere modificati come di seguito indicato:

Indicazioni per l'utilizzazione con specificazione delle specie di destinazione.

Sono ora le seguenti:

trattamento delle infezioni batteriche causate da ceppi sensibili all'enrofloxacin.

Bovini:

trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacin di *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* e *Mycoplasma spp*;

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacin di *Escherichia coli*;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacin di *Escherichia coli*;

trattamento dell'artrite acuta associata a micoplasmi causata da ceppi sensibili all'enrofloxacin di *Mycoplasma bovis*, in bovini di età inferiore a 2 anni.

Suini:

trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacin di *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma spp.* e *Actinobacillus pleuropneumoniae*;

trattamento delle infezioni del tratto urinario causate da ceppi sensibili all'enrofloxacin di *Escherichia coli*;

trattamento della sindrome da disgalassia post-partum (PDS o sindrome MMA) causata da ceppi sensibili all'enrofloxacin di *Escherichia coli* e *Klebsiella spp*;

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacin di *Escherichia coli*;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacin di *Escherichia coli*.

L'enrofloxacin deve essere usata quando l'esperienza clinica, confermata dove possibile da test di sensibilità dell'agente causale, indica l'enrofloxacin come farmaco di prima scelta.

Posologia e via di somministrazione.

Sono ora i seguenti:

uso endovenoso, sottocutaneo o intramuscolare.

Le iniezioni ripetute devono essere effettuate in differenti siti di iniezione.

Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo (p.c.) deve essere determinato nel modo più accurato possibile al fine di evitare il sottodosaggio.

Bovini:

5 mg di enrofloxacin/kg p.c., corrispondenti a 1 ml/20 kg p.c., una volta al giorno per 3-5 giorni.

Artrite acuta associata a micoplasmi causata da ceppi sensibili all'enrofloxacin di *Mycoplasma bovis*, in bovini di età inferiore a 2 anni: 5 mg di enrofloxacin/kg p.c., corrispondenti a 1 ml/20 kg p.c., una volta al giorno per 5 giorni.

Il medicinale può essere somministrato mediante iniezione endovenosa lenta o sottocutanea.

In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 10 ml.

Suini:

2,5 mg di enrofloxacin/kg p.c., corrispondenti a 0,5 ml/20 kg p.c., una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Infezione del tratto gastrointestinale o setticemia causata da *Escherichia coli*: 5 mg di enrofloxacin/kg p.c., corrispondenti a 1 ml/20 kg p.c., una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Nei suini, l'iniezione deve essere effettuata nel collo, alla base dell'orecchio.

In ciascun sito di iniezione intramuscolare non devono essere somministrati più di 3 ml.

Tempo(i) di attesa

Sono ora i seguenti:

Bovini:

dopo iniezione endovenosa:

Carne e visceri: 5 giorni.

Latte: 3 giorni.

dopo iniezione sottocutanea:

Carne e visceri: 12 giorni.

Latte: 4 giorni.

Suini:

Carne e visceri: 13 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A01691

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin 222/444,7 mg/g polvere per uso in acqua da bere per suini e polli».

Estratto del provvedimento n. 96 del 16 febbraio 2015

Numero di procedura europea: BE/V/0029/001/IA/003.

Oggetto: Medicinale veterinario LINCOSPECTIN 222/444,7 mg/g polvere per uso in acqua da bere per suini e polli.

Confezioni: Tutte le confezioni (A.I.C. nn. 100237015-027).

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma - via Andrea Doria, 41 M - codice fiscale 12000641006.

Modifica: Eliminazione del sito responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione.

Si autorizza, per le sole confezioni indicate in oggetto, l'eliminazione del sito Pfizer Service Company bvba, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem (Belgio) dalla responsabilità del rilascio dei lotti di fabbricazione.

Per effetto della suddetta modifica il foglietto illustrativo e le etichette devono essere modificati come segue:

Foglietto illustrativo - Etichette:

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Zoetis Italia S.r.l. - via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Zoetis Belgium SA - Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A01692


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Folltropin».

Estratto del provvedimento n. 100 del 17 febbraio 2015

Medicinale veterinario FOLLTROPIN - (A.I.C. n. 103739013).

Titolare A.I.C.: Bioniche Animal Health Europe LTD Bracetown Business, Clonee, Dublin 15 - Irlanda.

Oggetto del provvedimento: Numero variazione procedura di Muttuo Riconoscimento IE/V/0126/IA/034/G.



Si conferma l'accettazione dell'aggiunta del sito Vetoquinol S.A. per la responsabilità del confezionamento secondario e del rilascio dei lotti del prodotto finito: Vetoquinol S.A. - Magny-Vernois, - 70200 Lure - France.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A01693

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetmedin vet. compresse appetibili per cani».

Estratto del provvedimento n. 106 del 17 febbraio 2015

Medicinale veterinario VETMEDIN VET. compresse appetibili per cani.

Confezioni:

flacone HDPE da 50 compresse appetibili da 1,25 mg - A.I.C. n. 104538018;

flacone HDPE da 100 compresse appetibili da 1,25 mg - A.I.C. n. 104538020;

flacone HDPE da 50 compresse appetibili da 2,5 mg - A.I.C. n. 104538032;

flacone HDPE da 50 compresse appetibili da 5 mg - A.I.C. n. 104538044;

flacone HDPE da 50 compresse appetibili da 10 mg - A.I.C. n°104538057.

Titolare A.I.C.: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH 55216 Ingelheim/Rhein Germania.

Oggetto del provvedimento: Procedure Number: AT/V/0006/001-004/IB/011.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: aggiunta dell'indicazione relativa al trattamento dello stadio preclinico della cardiomiopatia dilatativa (fase asintomatica con aumento del diametro sistolico e diastolico terminale) nei Doberman Pinschers dopo diagnosi ecografica di patologia cardiaca.

Per effetto delle suddette variazioni l'RCP e le relative sezioni degli stampati devono essere modificati come segue:

RCP:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione.

Per il trattamento dello scompenso cardiaco congestizio del cane, dovuto a cardiomiopatia dilatativa o insufficienza valvolare (rigurgito della valvola mitralica e/o tricuspide). (Vedere anche paragrafo 4.9).

Per il trattamento dello stadio preclinico della cardiomiopatia dilatativa (fase asintomatica con aumento del diametro sistolico e diastolico terminale) nei Doberman Pinschers dopo diagnosi ecografica di patologia cardiaca (vedere sezione 4.4 e 4.5).

4.4 Avvertenze speciali.

Il prodotto non è stato testato in caso di cardiomiopatia dilatativa (DCM) asintomatica nei Doberman con fibrillazione atriale o tachicardia ventricolare sostenuta.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali.

Durante il trattamento è necessario controllare regolarmente i valori glicemici nei cani con diabete mellito concomitante.

Per il trattamento dello stadio preclinico della cardiomiopatia dilatativa (fase asintomatica con aumento del diametro sistolico e diastolico terminale) deve essere effettuato un esame cardiaco completo (incluso l'esame ecocardiografico e possibilmente monitoraggio con Holter).

Si raccomanda il monitoraggio della funzionalità e della morfologia cardiache in animali trattati con pimobendan (vedere anche paragrafo 4.6).

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali.

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Lavare le mani dopo l'uso.

Informazioni per i medici: l'ingestione accidentale, specialmente nei bambini, può portare alla comparsa di tachicardia, ipotensione ortostatica, rossore del viso e cefalea.

5. Proprietà farmacologiche.

Gruppo farmacoterapeutico: stimolante cardiaco esclusi i glicosidi cardiaci, inibitori della fosfodiesterasi.

Codice ATCvet: QC01CE90.

5.1 Proprietà farmacodinamiche.

Quando utilizzato in casi di insufficienza valvolare in associazione con furosemide, il prodotto ha mostrato di migliorare la qualità della vita ed allungare le aspettative di vita nei cani trattati.

Quando utilizzato in un limitato numero di casi di cardiomiopatia dilatativa sintomatica in associazione con furosemide, enalapril e digoxin, il prodotto ha mostrato di migliorare la qualità della vita e di allungare le aspettative di vita nei cani trattati.

In uno studio randomizzato con gruppo placebo di controllo effettuato con Doberman Pinschers con cardiomiopatia dilatativa (fase asintomatica con aumento del diametro sistolico e diastolico terminale), è stato osservato un prolungamento del tempo di comparsa dell'insufficienza cardiaca congestizia o della morte improvvisa e il tempo di sopravvivenza è risultato allungato nei cani che hanno ricevuto il pimobendan. Inoltre, vi è stata una riduzione del volume cardiaco nei cani trattati con pimobendan nello stadio preclinico della cardiomiopatia dilatativa. La valutazione dell'efficacia si basa su dati da 19 (di 39) e 25 (di 37) cani che hanno raggiunto l'end-point primario di efficacia nel gruppo trattato con pimobendan e nel placebo rispettivamente.

Pimobendan, un derivato benzimidazolo piridazonico, esercita un'azione inotropica positiva e possiede marcate proprietà vasodilatatorie.

L'effetto inotropico positivo del pimobendan è mediato da due meccanismi d'azione: aumento della sensibilità verso il calcio dei miofilamenti cardiaci ed inibizione della fosfodiesterasi III. Quindi l'inotropismo positivo non viene innescato né da un'azione simile a quella dei glicosidi cardiaci né per azione simpaticomimetica. L'effetto vasodilatatore deriva dall'inibizione dell'attività della fosfodiesterasi III.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A01694



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 5 0 3 0 9 *

€ 1,00

